

CAPITULARE
DELL'ILLUSTRISS., ET
ECCELLENTISS.
SIGNORI
CONSIGLIERI
DI VENEZIA.



Stampato per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli
Stampatori Ducali.

M D C C X L I X.



CAPITULARE

Dell'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

CONSIGLIERI DI VENEZIA.



Giuro alli Santi Evangelij di Dio, che mentre farò Configlier consultor, tratterò, & opererò con buona Fede, & senza fraude il ben, & honor di Venezia, ne per fraude gioverò all'amico, ne nuocerò all'inimico, ne per causa di questa mia Consigliaria riceverò servizio, ne farò sij da altri ricevuto, & se alcuno per me, o per mia causa riceverà servizio, se lo saprò lo farò

A 2 resti-

⁴ restituire, & ogni volta, che M. lo Dose manderà per me subito v'anderò, se non haverò giusto impedimento, & debbo haver di Salario al Mese Soldi dodesse de grossi, da essermi pagati ogni Mese, con le pene, & condizion nel presente Capitular contenute.

Io debbo haver in Casa il Capitular mio, & la Promissione del Serenissimo Principe, le quali cose restituirò al fine del mio Officio.

Ancora son tenuto haver in Casa mia un Capitular, & legger tutto esso Capitular, ovvero far legger almeno una fiata al Mese, & similmente la Promissione del Serenissimo Principe, & quella leggere almeno una fiata ogni doi Mesi, & quando sarà aggiunto ad esso Capitular la farò scriver quanto più presto potrò con buona fede, & otto giorni avanti il finir della mia Consigliaria son in obbligo di restituire esso Capitular, & Promissione.

Di osservar il Capitular sotto pena di Lire Cento.

SON tenuto osservar, & far osservar tutti li Capitoli del presente Capitular sotto pena de Lire dieci, la qual cosa se non farò, li Avogadori de Commun frà otto giorni torranno la detta pena, se per qualche Consiglio non farò assoluto, dove sia posta Parte, se havendo Io negado di

5
di far tal cosa parerò haver contrafatto al Consiglio, over Capitolo del mio Capitular, over non, & se sarà preso de sì, caderò à doppia pena, ne potrò essere eletto ad alcuna cosa, se prima non pagherò, & che l' sia adempito il negozio, che haverò negado, & hoc toties, quoties.

Dal Serenissimo Principe sia osservato il mio Capitular.

Configlierò il Serenissimo Principe, che debbi osservar tutti li Capitoli della mia Consigliaria per fino, che sarò Io Consieglier.

Sen tenuto, che li Consiglieri futuri giurino in termine di un Mese.

Farò, che li Consiglieri futuri da poi di me immediate giureranno l'osservanza del presente Capitular, eccetto se l' mancherà dal Serenissimo Principe, & dalla maggior parte del Consiglio minor, & maggior in termine di un Mese, avanti, che uscisca della mia Consigliaria nel qual termine il successor sotto l'istesso debito di Sagramento è obligato dar opera di veder, & intendere tutte le Parti prese d'Anni cinque in dietro cancellando tutte quelle Parti, che l'intenderà esser revocate, e spirate sotto pena di pagar un grosso per ogni fiata, che l' contrafarà.

A 3

Per

6

Per quanto tempo sij per star Consieglier.

Debbo star in questo Ufficio di Consieglier un' Anno, cioè doi Mesi alla Quarantia, otto Mesi alla Banca di sopra, & li altri doi Mesi alla Quarantia, cioè se sarò Consiglier de quà da Canal, starò essi doi Mesi alla Quarantia avanti, che intri alla Banca di sopra, & dappoi, che sarò stato alla detta Banca, starò altri doi Mesi alla detta Quarantia, se veramente sarò Consiglier de là da Canal starò otto Mesi alla Banca di sopra, & in Quarantia Mesi quattro continui doppoi, che uscirò dalla Banca, & se sarò eletto in luoco di alcuno, che venisse à vacar, & havendo lui passato la metà del tempo sarò Consiglier alla Banca di sopra per il tempo del mio Precessor, ch'egli restasse ad essa Banca, & ancora star debbo per tutto il tempo mio integro: Ma se l' non havesse passà la metà del suo tempo, debbo star per quel tempo, che egli mancasse.

Eletto, che sij ad alcun Reggimento debbo continuar sino al far del Successore.

Quando sarò eletto à qualche Reggimento, debbo continuar nella Consigliaria etiam da poi, che haverò accettà sino, che sarà eletto il mio Successor, il qual sotto debito di Sagramento son tenuto far elegger, e sotto pena etiam de Ducati cinquecento da esser scossa essa pena per cadau-

7
cadauno delli Avogadori senza altro Consiglio, qual farò elegger nel Maggior Consiglio immediate da poi, che haverò accettà, & se in detto Consiglio alcuno non passasse, farò far elezione nell' altro prossimo fusseguente Maggior Consiglio, & successivamente fino à tanto, che sarà eletto il Successor sopradetto.

*Se non venirò à Palazzo per giorni quindici
sarò fuori di Consiglier.*

SE starò per giorni quindici continui, over interposti, che non venirò all' Officio per Infermità, over altra causa, sì dentro, come fuori debbo perdere la Consigliaria, eccetto se stesse in servizio Publico, ne per fraude debbo restar di venir all' Officio perche volesse perder la Consigliaria.

Il modo di darli licentia l'uno con l'altro di andar fuori.

IL Serenissimo Prencipe, & li Consiglieri non possino dar licentia d'andar fuori della Terra, se non ad uno de Noi solamente, & se alcuno delli altri Consiglieri, che fossero restati volessero licentia per un giorno solamente, il Serenissimo Prencipe, & li Consiglieri glie la possino dar talmente, che in quel giorno resti il Serenissimo Prencipe con quattro Consiglieri, & se alcuno delli Consiglieri altramente andasse fuori, over stesse fuori della Terra, perda Lire cinquanta, &

A 4 gli

8
gli Consiglieri, che gli dessero licentia, cadauno ha pena de Lire vinticinque per cadauno, le qual pene li Avogadori de Commun siano tenuti di scuoder, & le predette cose non si possino revocar, se non per li cinque Consiglieri, vinticinque de Quaranta, & due parti del Maggior Consiglio.

Del venire ogni giorno à Palazzo, & dare Audienza.

VENIRò ogni giorno à Palazzo, & prima farò, che siano lette le Lettere, che siano uditi li Ambasciatori de' Signori, & delle Comunità, & gl' Officiali, & Scrivani per le cose de' suoi Officij, che gl' occorreranno, & attendere alle cose Publiche della Terra, & dappoi disnar doi volte alla Settimana, cioè il Luni, & il Giobia fino, che sarà data Audienza Publica con le Porte aperte, & nella prima Audienza saranno udite le Cause de' Secolari solamente, & nella seconda saranno uditi, sì li Secolari, come li Chierici, & se in questi giorni non si potrà far, sia fatto la mattina de i giorni fusseguenti.

La pena, che mi deve esser data s'io non venirò.

PER ogni giorno, che non venirò, e starò come è detto, perder debbo Grossi quattro, & se fosse statuita maggior pena debbo sottogiacer à quella, & questo non si possa revocar, se

se non per cinque Consiglieri, vinticinque de Quaranta, & due parti del Maggior Consiglio, la qual pena darò, over farò dare in man de i Camerlenghi de Commun avanti, che esca di questo Ufficio, se per caso non fossi restado di venire per causa di andare col Serenissimo Principe, overo per andare in qualche servizio del Dominio, overo per infermità del mio corpo, overo di qualche mio gran consanguineo, over de altri miei propinqui, over per la morte de alcuno delli predetti, per li quali non debbo perder detta pena.

La decision delle Cause farò à Boffoli, e Ballotte.

Tutte le Decisioni delle Cause, & le Terminazioni, che si haveranno à far per me, overo per li Consiglieri miei Collega faranno fatte à Boffoli, & Ballotte, & non altrimenti, & in caso, che non si trovasse quattro Ballotte d'una opinion, siano obligati sotto debito de Sagramento metter Parte in quella materia per via di dichiarazione in Collegio, overo in Pregadi, overo nel Maggior Consiglio, dove à caso le difficoltà accadessero, & sia obligato il Segretario, che noterà la deffinition, notar etiam li Nomi delli Consiglieri, che si faranno ritrovati.

Non

10

Non ordinerò Lettere, ò Terminazioni, se non quando Io senterò al Tribunal.

Sotto debito di Sagramento, & pena de Ducati cento, da esser scossa per li Avogadori de Commun senza altro Consiglio, & per li Capi del Consiglio di Dieci, & cadaun di loro, non posso commetter, che siano scritte alcune Lettere, & che sia fatta alcuna Terminazione, over Mandato, sì publico, come privato, in alcun luogo, overo Redutto, se non quando con li miei Collega, over quattro di loro presente, over absente il Serenissimo Principe saremo insieme sentadi alla Banca, sotto pena etiam alli Segretarij di privazione d'Anni cinque della Cancellaria, se altrimenti, ò in altro luogo accettassero gli Ordini.

Quattro Consiglieri si sottoscrivino alle Lettere.

Quattro di Noi Consiglieri dovemo sottoscrivere alle Lettere, & Mandati, che per la Signoria Nostra accadessero far, & li Segretarij, che havessero scritto debbano prima legger quelle à Noi Consiglieri, ne essendo alcuna Postilla in Margine, over per le Righe, & se altrimenti fosse fatto sia de niun valor.

L'Or.

11

L'Ordni consultadi per li Configlieri siano registrati.

QUando per il Serenissimo Principe, & Configlieri sarà stà consigliado alcuna cosa quella immediate sia scritta in Notatorio, & sia ascoltado per il Serenissimo Principe, & Configlieri, se quel, che sarà scritto sarà sì come è stà consigliado, ne se habbi nessuna cosa per Consulta, se la non sarà notada in Notatorio, salvo, che le Cettole, & le Lettere, & altre cose, che subito prendono il suo fine, che non siano astrette à questo Consiglio, & li Configlieri sotto pena di Lire dieci per cadauna fiata, sono tenuti osservar le cose predette, ne il presente ordine possi esser revocado, se non per quattro Configlieri, vinticinque de Quaranta, & per la maggior parte del Maggior Consiglio.

Il modo di scrivere à Roma in Materia di Beneficij.

A Roma non siano scritte Lettere in favor di alcuna special persona, sia de chi si voglia per impetrar alcun Beneficio, se prima le Lettere non saranno lette nel Consiglio di Pregadi, & la Parte sia posta per sei Configlieri, tre Capi di Quaranta, & tutti li Savij dell'una, & l'altra mano, le qual Lettere non s'intendino prese, se le non haveranno li cinque festi del Pregadi, ridotto da cento cinquanta in suso, non s'intendendo, che l' sia preso nella presente Deliberazion

12

razion il nominar di alcun Prelato, il qual fosse rimasto per Publico Consiglio, de i quali nel Pregadi si fa elezion, & similmente li Piovani, li quali sono eletti per li Parochiali, circa li quali sia osservato l'ordine consueto.

Lettere de Possessi da Ducati Cento in suso si scrivino per il Consiglio de Pregadi.

NOI Configlieri non potemo scriver, che l' sia dato il Possesso di alcun Beneficio, da Ducati cento in sù d' Intrada ad alcuno, sotto pena à Noi Configlieri de Ducati Mille, & similmente à cadauno delli Capi de Quaranta, & à cadaun'altro, che contrafacesse, perche non si può scriver, se non con li doi terzi del Consiglio de Pregadi, ridotto al numero di cento, e vinti in suso, & questo medesimo s'intendi delli Piovani, che niuno non si possa accettar, se non ut supra per il Consiglio de Pregadi, ne simil Beneficij immeritamente siano conferiti.

Non potemo udir Dimande, che d'altre Corti s'espeditero.

NON potemo udir alcuna Dimanda, qual potesse per alcuna delle Corti esser terminata.

Darò

*Darò opera di compire la Giustizia, & equità
per tutti.*

13

SArò studioso, & darò opera con buona fede, che la Giustizia sia compita, & che'l Serenissimo Principe à tutti gli huomini di Venezia, sì grandi, come piccoli, che veniranno, & usciranno, & etiam à quelli, che qui dimorano egualmente gli faccia ragion, & Giustizia.

Di redur à fine, & compimento tutte le Petizioni.

Tutte le Domande proposte al Serenissimo Principe, che crederò esser di Honor, & Beneficio di Venezia procurerò, che con utilità di Venezia si finiscano.

La risposta, che sarà il Serenissimo Principe senza la volontà della maggior parte de' Consiglieri non vaglia.

OGni fiata, che'l Serenissimo Principe farà alcuna risposta delle cose spettanti al Reggimento, & Consigliaria de' Consiglieri, senza deliberazione, & senza il consenso de' suoi Consiglieri, & della maggior parte de' quelli, Noi Consiglieri, e cadaun di Noi sotto debito de' Sagramento siamo obligati all' hora dirgli, che tal risposta non è fatta con Consiglio, & per consequens non vaglia, & non tenga essa risposta.

I Con-

¹⁴
I Consiglieri dicano al Serenissimo Principe, che'l compia le Deliberazioni fatte per la maggior parte de' Consiglieri.

SE'l parerà alla maggior parte de' Noi Consiglieri, che'l Serenissimo Principe non sia diligente à far dar esecuzione à quelle Parte, che faranno prefè per la maggior parte del Consiglio minor, sotto debito di Sagramento siamo obligati far, che gli dia il suo debito fin, se non si restasse per la maggior parte delli sopradetti Consiglieri.

Cbi devono entrare in luogo de' Consiglieri.

OGni fiata, che accaderà, che uno, over più delli Consiglieri fossero cacciati per parentella, overo per altra causa solamente, che non potessero esser, over mancassero per infirmità, overo non fossero nella Terra sei, rimanesse quattro, over cinque, & che quella causa non fosse terminada, il Serenissimo Principe insieme con li Consiglieri diè chiamar per Tessera tanti de' Capi de' Quaranta, che sia adempito il numero dei sei Consiglieri, & se i Capi di Quaranta non potessero esser per parentella, overo qualche altra causa, all' hora siano tolti de' gli Avogadori de' Commun, & in luogo di Avogadori de' Commun, che non gli potessero esser, entrino gli Auditori delle Sentenze, & in luogo delli Auditori, che non

non potessero entrare, debbano li Proveditori de Commun, & dapoi li Proveditori, li Cattaveri, & dapoi li Cattaveri, li Proveditori alle Biave, & dapoi li Proveditori alle Biave, li Sopra Consoli per poter espedire, & terminare le Cause, & tutto quello, che per questi in esso negozio fosse fatto, sia fatto, come se fosse fatto per li Consiglieri ordinarij.

Quando tutti saremo expulsi tutti dovemo star.

SE l'accadesse, che tutti Noi Consiglieri fossimo cazzadi per qualche causa, che occorresse tutti dovemo restar, salvo se la causa aspettasse ad alcuno di Noi in sua specialità, over del Fiol, del Padre, Fratello, over Moglie, in quel caso, quel tale non si die impedire, mà rimaner debbano li altri, non ostante, che fossero cazzadi.

Tenirò secreto tutto quello si doverà.

TEnirò secreto quello, che per il Serenissimo Principe, & la maggior parte del Consiglio sarà detto fino à tanto, che farò libero di poter dire, tenirò etiam de secreto cadauno, che dicesse in cadaun Consiglio contra cadauna persona, ne per nome, over cognome lo manifesterò per alcun modo, over ingegno, per il qual si potesse conoscerlo, over haver notizia di lui.

Tenirò

Tenirò secreto il tutto, che si dirà di cose private, & circa il libero sentimento di cadauno.

ANcora in tutte le cose, & Dimande, che veniranno davanti il Serenissimo Principe, & li Consiglieri miei Compagni, & davanti di me trà special persone, così Veneziane, come Forestiere, se'l parerà al Serenissimo Principe, & ad uno delli Consiglieri, che quel fosse stà detto in tal causa per il Serenissimo Principe, over per li Consiglieri, si in favor, come contra, sia tegnudo secreto, son obligado per tutto il tempo della mia Consigliaria non dirlo, & ancora per un'Anno dapoi, che farò uscito della Consigliaria, mà nel Maggior Consiglio, di Quaranta, & di Pregadi posso dire secondo la mia coscienza in tutti li parlari quello, che fosse stà detto, così in favor, come in contrario sopra esse cose.

Sia inquerito contra gl' Heretici, & fatti bruciare.

AD honor della Santa Romana Madre Chiesa, & defension della Cattolica Fede operarò, che'l Serenissimo Principe instituisca discreti, e Cattolici huomeni per inquerir li Heretici qui in Venezia, & tutti quelli Heretici, che saranno manifestati al Serenissimo Principe, per il Patriarca di Venezia, over altri Vescovi del Dogado, da Grao fino à Caorle, over per li Inquisitori deputati, over il Vicario, over Vicarij di cadauno di

di loro, configlierò il Dose, che li faccia abbruciare.

Sia inquerito contra l'offese del Commun.

Sia inquirito ad inquirar, & investigar l'offese, che fossero fatte contra el Commun di Venezia, & che mi paressero dover esser emendate.

Di favorir li Cinque della Pese, & altri per l'offensioni.

Tutte le offese delle quali si dolessero li Cinque della Pese, over la maggior parte di loro con buona fede procurerò di emendarle, & similmente tutte le altre offese, le quali gli altri Officiali facessero Querella, farò, che faranno emendate per quelli Officiali, alli quali aspettasero.

Di favorir, che i Beni di Nostri si recuperino, & similiter de i Beni del Commun.

Darò ajuto, & Consoglio per Honor, & Beneficio di Venezia, che i Beni, & l'haver de gli Huomeni di questa Città, che ingiustamente gli fosse retenuto de fuori, & se saprò, che alcuno habbia delle cose del Dominio ingiustamente debba restituir ad utilità della Signoria Nostra.

B

Che

Che le robbe, che per le Nave naufragate si prenderanno si recuperino.

CON buona fede darò opera, & configlierò il Serenissimo Prencipe, che gl'Huomeni, che averanno Mercanzie nelle Nave, che si naufragassero da Grado fino à Loredò recuperino le sue robbe salvo il Statuto sopra ciò fatto, che è il primo Capitolo della Promission di Maleficij.

Di venir à Palazzo il Mercore per il Consoglio di Dieci.

IL Giorno di Mercore dappoi disnar son obligato venir à Palazzo à hora di Vespero per espedire quello, che si havessè ad espedir nel Consoglio di Dieci, & se in tal giorno fosse fatta Festa solenne, over li fosse altro impedimento, talmente, che in tal giorno non si reducesse il detto Consoglio di Dieci son obligato però di venir si come sarà bisogno, & che parerà al Serenissimo Prencipe sotto le pene, &c.

Nel giorno, che si farà Consoglio di Dieci non si chiama altro Consoglio.

Quando si doverà ridur il Consoglio di Dieci, in quel giorno non farò chiamar altro Consoglio, & quando sarà ridotto il Consoglio, non posso aldir altri, che quelli del Consoglio

Consiglio di Dieci, mà quelli debbo licenziar, & se li Capi del Consiglio di Dieci, over la maggior parte di loro richiedesse il Serenissimo Principe, overo li Consiglieri, che sia chiamato il Consiglio di Dieci in altri giorni, che in quelli, che sono ordinati, siano obligati li Consiglieri farlo chiamar, mà se il Serenissimo Principe, & li Consiglieri volessero indur ad un'altro giorno, in tal caso li Consiglieri sono obligati dichiarir la causa ad essi Capi, perche non possono chiamar esso Consiglio di Dieci in quel giorno, & se paresse alli Capi di Dieci, over alla maggior parte di loro d'indur si debba differir, mà se altramente gli paresse, sia fatto come parerà alla maggior parte di essi Capi di Dieci, & in ogni fiata, che sarà chiamato Consiglio di Dieci per detti Capi se i non veniranno avanti il bastar della Campana di Vespero, cada à pena de Soldi vinti de Piccoli per cadauno, salvo giusto impedimento, & ogni volta, che li Consiglieri non osserveranno le predette cose, cada à pena cadaun di loro di Lire dieci de piccoli.

Del ridar il Gran Consiglio, & il modo di sonar la Campana alle bore debite.

Ogni fiata, che si doverà chiamar il Maggior Consiglio avanti disnar, son obligato la sera del giorno avanti far sonar una Campana, eccetto quando si farà elezion del Serenissimo

simo Principe, nel qual tempo non si debba far sonar Campana la sera, & in esso giorno, che sarà Consiglio far sonar un'altra Campana la sera dappoi la Marangona immediate non facendo per alcun modo indur de sonar la Marangona, la qual Campana debba sonar per mez' hora, overo secondo la Campana di Officiali, & nelle Feste solenni far sonar essa Campana in detta hora senza alcun inganno, & avanti, che quella cessi di sonar son obligato di venir per consultar col Serenissimo Principe le Parti, che in quello s'haveranno à proponer, & il Serenissimo Principe sotto debito di Sagramento è obligato venir via, se l'fosse impedito per infirmità, e che l' non potesse venire, da mia posta, & con li miei compagni Consiglieri farò, & consiglierò, & dappoi consultade le Parti Io posso, & debbo far le cose del Commun, & delle special persone fino, che detta Campana cesserà, la qual si chiama la Trotтира, mà se non venirò caderò à pena di grossi quattro.

Dell' Obligation di venire à Gran Consiglio, e di non si alterar il suono della Campana.

ET quando sarà Maggior Consiglio dappoi disnar avanti, che l'ultima Campana, che sona avanti la Trotтира resterà di sonar, son obligato di venir, ne posso far tardar di sonar la Campana per consiglier le Parti, che in esso Consiglio si dovessero proponer insieme col Serenissimo

Prencipe, come è detto di sopra, se l' potrà essergli, & da poi consultade le Parti son obligato, & posso far i fatti del Commun, & di special persone, fino, che la Trottiara cesserà di sonar, & se non venirò, perderò per pena ordinata Grossi quattro, & se non aldirò la Campana del Maggior Consiglio, mà mi fosse detto, che la Campana habbi sonato, subito v' andrò ad esso Consiglio, ancor, che non creda, che'l Consiglio sia congregato, & li starò fino, che sia licenziato esso Consiglio, & se delibererò con li miei Compagni di far Gran Consiglio se haverò tempo, & luogo li dirò à quelli Signori, che fossero presenti tutto quello, che mi parerà à proposito di dedur, & trattar in esso Maggior Consiglio.

Dapoi il bastar della Campana del Maggior Consiglio, ò de Pregadi si deve incominciare il Consiglio.

Oltre di questo dapoi, che l'ultima Campana del Maggior Consiglio, over del Consiglio de Pregadi resterà di sonare, non aldirò alcuna cosa di alcuna persona, mà subito dovemo cominciar esso Consiglio, & proseguir le facende ordinatamente, che in quello si havessero da trattar, sotto pena di vinti Soldi per cadaun Consiglio, & per cadauna fiata, che'l contrafacesse, eccetto se l' accadesse cose spettanti al Nostro Commun, le quali potemo aldir, la qual pena infra tre giorni li Avogadori sono obligati di scuoder,

B 3 la

la metà della qual sia sua, & l'altra metà del Nostro Commun, & li Capi di Quaranta sotto debito di Sagramento sono tenuti di manifestare gli Avogadori di Commun.

Non mi astenirò per causa alcuna di venire al Gran Consiglio.

NON mi schiverò di venire al Maggior Consiglio per causa, che non voglia esser eletto à qualche elezion, che si havesse à far, ne uscirò di esso Consiglio con intenzion di disturbar esso Consiglio, & se andrò in lezion son tenuto ritornar nel Consiglio alla Banca.

Avanti il finir dell'ultima Campana del Gran Consiglio, dovemo posponer tutte le altre facende.

AVanti, che l'ultima Campana del Maggior Consiglio cessi di sonar, Io, & li Consiglieri miei Collega dovemo intenderci di placitar, essendo il Maggior Consiglio in giorno, che non sia Festa, & dovemo consultar le Parti, che dovemo proponer in esso Consiglio, & quelle far scriver, & venir in Consiglio avanti, che l'ultima Campana resti di sonar eccetto se ne bisognasse restar per aldir alcun Ambasciator mandato da qualche Commun, overo Baron, & in quella Parte, ò Parti consultade, & fatte scriver pote-

23
potemo minuire, aggiungere, & mutare dapoï, e
che faranno in Conseglio.

*Dell' Ordine, che hà da tenir il Segretario in notar le
Voci, & Magistrati, che si fanno per il Maggior
Conseglio.*

QUando el se haverà à congregar il Nostro
Maggior Conseglio, il Nodaro della Can-
cellaria Nostra alle Voci deputato, sia obli-
gato, & tenuto haver preparato, & dato in nota
topra un Foglio dodeci Voci, da esser presentate
al Serenissimo Principe, & Signoria Nostra avanti
lo andar suso in Sala del Gran Conseglio, le qual
dodeci Voci siano delle più vecchie, & che in ef-
fecuzion delle Leggi Nostre si devono prima far
per vacanza, over refudason, over per il tempo,
che richiedessero così dover esser fatte, & non
altramente per modo alcuno, à cadauna delle qual
Voci esso Nodaro debbi notar, & scriverli davanti,
il tempo, che si die fare, & quando quelle devono
compir, & etiam poi in luogo de chi si haverà
à far, con l'altre condizion secondo il solito,
delle qual dodeci Voci la Signoria Nostra consul-
tatamente ne habbi da far nove lasciandone tre,
che à quella parerà, le quali tre, che veniranno
lasciate siano le prime poi notade per detto No-
daro al Maggior Conseglio susseguente, nel qual
quelle non si possano pretermetter per alcun mo-
do, & questo si osservi nelli Mesi, che si hanno

B 4 à far

24
à far nel Maggior Conseglio nove Voci, & non
più al giorno, &c. D' April à tutto Settembre sia
obligato notar Voci sedeci, per l'Ordine sopradet-
to delle quali i Consiglieri possano estrarer quelle
à loro parerà, & quelle, che da loro, per quel
Conseglio saranno lasciate; riservate siano poi le
prime fatte nel primo Maggior Conseglio susse-
guente come di sopra si dice delle dodeci, doven-
dosi riservare quel foglio con le Voci notade, &
tenirlo in filza per Scontro del Libro delle pro-
poste del Gran Conseglio, nel qual Libro s' hab-
bia à notar quotidianamente le ispedite Voci chia-
re secondo, che sarà deliberato per li Consiglie-
ri, ne altrimenti far si possa sotto debito di Sagra-
mento, da esser dato al Nodaro sopradetto, & ul-
terius in pena di privazion dell' Officio immediate,
& de Ducati cinquanta, da essergli tolti del Sala-
rio suo della Cancellaria.

*Dapoi cominciata à ballottar una Voce si
debbà continuar.*

NE Io, ne li miei Collega, over altri in luo-
go de i Consiglieri, che fossero assistenti
al numerar delle Ballotte nel Maggior Con-
seglio ballotterò alcuna Voce, ne alcun'altra cosa,
dapoi cominciata la ballottazione delle Voci, &
numerazion delle Ballotte, se non in qualche caso
di necessità, si come sarà in ballottar di far aprir
le Porte del Conseglio.

Non

25

*Non si dia licenza à Savij del Collegio d'uscire dal
Gran Consiglio, ne ad altri, se non à gli Infermi
con tutte le Ballotte.*

PER la Signoria Nostra non si può dar, ne ballottar Licenza di uscire del Consiglio alli Savij del Collegio, ne alli Proveditori all'Armar, ne alli Pagadori, ne ad alcun altro sotto pena di Ducati cento per cadaun di Noi Consiglieri, che contrafacesse, niente di meno la Licenza data, over ballottata non vaglia, ne per gli Avogadori sia permesso, che la sia eseguita, ne per li Capi del Consiglio di Dieci, la qual cosa sempre, che occorrerà per il Gran Cancellier, over per il suo Vicegerente sia ricordato, eccetto in caso d'infirmità d'alcuno, nel qual caso per tutte le Ballotte del Serenissimo Principe, & li Consiglieri, che fossero à Consiglio, se gli possa dar Licenza, la qual Ballottazion sia fatta, & tenuta secretissima sotto debito di Sagramento.

*Al Savij del Collegio, & Proveditori all'Armar si possi
dare Licenza di uscir del Gran Consiglio con
quattro Ballotte.*

CHE per autorità di questo Consiglio non ostante Parte in contrario, sia concessa libertà alli Consiglieri Nostri di poter conceder Licenza alli Savij del Collegio, & Proveditori

26

tori all'Armar de uscir del Gran Consiglio, con quattro Ballotte de i detti Consiglieri Nostri.

*Dapoi le vintiquattro hore sonate si deve levar il Gran
Consiglio, eccetto li giorni del far la Giunta,
& de Procuratori.*

IN ogni Maggior Consiglio, quando saranno sonate vintiquattro hore; Noi Consiglieri siamo tenuti di licenziar esso Consiglio, & sotto debito di Sagramento non potemo far restar alcuno dapoi dette hore vintiquattro sotto pena etiam de Ducati cento, della qual pena li Capi, & il Camerlengo del Consiglio di Dieci, over cadauno di loro possi, & debbi se contrafaremo farne notar per debitori sopra il Libro da Palazzo, & non potemo esser provati ad alcuna cosa, se prima non haveremo pagata detta pena con integrità, & notadi, & non notadi per Debitori, sempre s'intendi esser debitori, & à tal condizion siano li Capi del Consiglio di Dieci, se non richiederanno, che à detta hora debbano licentiar esso Maggior Consiglio, ne osserveranno l'intenzion del presente Ordine; contra li qual Capi sia fatta l'esecuzion per Noi Consiglieri, over per cadauno di Noi, eccettuando dal presente Ordine il giorno, nel qual ogn'Anno si fa la Giunta di San Michiel, & se avanti dette hore vintiquattro non si potesse ballottar tutte le Voci, quelle, che restassero non si possi provar nel seguente Consiglio,

27
glio, ma siano spirate, & far debbasi nuova elezion, non intendendosi questo veramente quando si farà elezion de Procuratori, & ballottazion della Gionta, il giorno immediate fussequente siamo obligati de mattina, chiamar il Maggior Confeglio, sotto pena de Ducati cento per cadaun di Noi per il ballottar di dette Voci.

*Di non dar à gli Avogadori il Maggior Confeglio
il doppo disnar.*

ALLI Avogadori di Commun non daremo dappoi disnar Maggior Confeglio, dalla Festa de San Michiel Archangelo fino à Pasqua.

Di osservar le prove de Nobili.

OSservarò tutto quello, che s' appartiene nelle prove de Nobili, & quello, che nel Libro del Maggior Confeglio si contiene.

Avanti il finir della Campana debbo venir in Pregadi.

QUando farà Pregadi son obligato venir à Palazzo innanzi, che la Campana di detto Confeglio resti di sonar, sotto le pene sopra scritte, & in quelli giorni, che son obligato venir à Palazzo alla Campana, li venirò al luogo solito, sotto tutte le pene ordinate.

Se

*Se Io ordinarò alcun Confeglio, & non venirò
caderò à pena.*

ET se ordinarò alcun Confeglio, & in quello non venirò, caderò à pena de Soldi vinti, la qual pena gli Avogadori de Commun sono tenuti di scuoder, se da giusto impedimento non farò impedito, ut supra specificato.

Non si deve portar Armi in alcun Confeglio.

NON si deve portar Arme in alcun Confeglio, ne per mi, ne per altri, se non con la volontà della maggior parte del detto Maggior Confeglio.

*De non parlar, ne inginriar a'cuno nel Gran Confeglio,
ne in cadaun altro Confeglio.*

SE alcuno nel Maggior Confeglio entrerà à parlar, & dirà alcuna cosa contra qualch'uno, che dispiaccia al Serenissimo Prencipe, & alli Configlieri, & per il detto Serenissimo Prencipe, & Configlieri consultatamente per la maggior parte del suo Confeglio, sarà ordinato che'l debba sentar, & tacere, se non obbedirà, cada à pena de Soldi dieci de Grosi, & se un'altra fiata gli ordinerà, che'l debba feder, & tacer, & lui non obbedirà, cada à pena de Soldi vinti de Grosi, & se alla terza el non federà, & tacerà, cada

29
cada à pena de Soldi quaranta de Grosi, & se
in Pregadi, ò in alcun'altro Nostro Consoglio al-
cuno del Consoglio de Pregadi, de Quaranta,
over de Gionta, & cadaun'altro in quello potel-
se venir, parlerà contra un' altro, & dirà parole
ingiuriose, over farà alcun'atto, over modo de
impeto in honesto, overo se'l si muoverà del suo
luogo con atti, & con parole ingiuriose, over
minatorie cada à pena cadaun contrafacente de
Lire cinquecento, & sia privo per un' Anno de
tutti li Consogli secreti, & li Capi del Consog-
lio di Dieci, che per tempo faranno, siano obli-
gati sotto debito di Sacramento, & sotto pena
de Ducati cinque, la qual pena gli Inquiritori
debbano subito scuoder, quando l'accaderà in si-
mil caso di contrafazion dell'ordine presente in
quel medesimo giorno, over quanto più presto
sarà possibile chiamar il Consoglio di Dieci, &
proponer la causa in esso Consoglio, nel qual
etiam siano messe Parti se quello, ò quelli siano
cascadi alla pena, & secondo l'importanza della
cosa, & la qualità del caso, & la condizion del-
le persone offese si possi metter Parte di procie-
der, non potendosi metter Parte di minor pena
di quella, che di sopra è dichiarita, secondo l'im-
portanza della cosa, & tutti quelli, che possono
metter Parte in tal caso quella debbano metter,
non potendosi delle predette pene, over alcuna
di esse fargli grazia, don, remission, recompen-
sation, permutazion, suspension, dichiarazion,
overo

30
overo revocazion alcuna sotto à detta pena, pro-
cedendo di pena in pena usque ad infinitum; &
queste cose sono commesse alli Capi del Consoglio
di Dieci d'inquerir, & essequir, resservata tamen
la libertà alli Avogadori di Commun, di poter
parlar nelli Nostri Consogli, contra quelli, che
intrometteranno, & placiteranno secondo li parerà
de rason dell'Illustrissima Signoria, & secondo le
sue Intromissioni.

*Di spedir prima le cose Publiche, & poi
le private.*

QUando sarà proposto in alcun Consoglio,
di metter alcuna cosa Publica, over di pri-
vate persone, non posso, nè debbo metter
quella special privata, se prima le cose Publiche
non saranno elpedite, overo differite per il Con-
soglio.

*Di scriver li Nomi di quelli mettono le Parti, &
gli Secretarij sono obligati di essequir.*

QUando sarà posta alcuna Parte in qualche
Consoglio Io farò scriver, e nominare li
Nomi di quelli, che la metteranno, & li
Secretarij siano tenuti essequir sotto pena di Lire
tre per cadauna fiata, item conterò le Ballotte, e
quelle notade farò publicare, sotto pena de Ducati
dusento.

Avanti

31

Avanti il metter delle Parti nelli Consigli, il Secretario è tenuto dir il numero delle Ballotte, che le Parti richiedono.

Ogni fiata, che si tratterà di metter alcuna Parte, overo Grazia nel Consoglio di Pregadi, over nel Maggior Consoglio, over nel Consoglio di Dieci di particolar persone, sia chi si voglia, il Secretario alle Leggi sia tenuto avanti, che detta Parte, over Grazia sia letta al Consoglio, appresentar alli Consiglieri sopra la qual sia da dichiarir il numero delle Ballotte, che vorrà essa Parte ad esser presa, in margine della quale il Secretario debba notar esso numero delle Ballotte, con nota del Libro, & Carte dove sia notada tal Legge, over Ordine, & avanti la Ballottazion debba dichiarir al Consoglio detto Ordine, & ogni Parte, over Grazia di persone particolari, che fosse posta, non servando ad unguem l'Ordine predetto, sia, e s'intendi esse di niun valor.

In dubbio se una Parte è presa, over non, si vadi al Consoglio.

SE per caso frà Noi Consiglieri, occorresse difficoltà del numero de Ballotte, che dovesse haver cadauna Parte o Publica, o privata per virtù di qualche Legge, che fosse dubbiosa, Noi non potemo terminar tal cosa, mà sotto debito

32

bito di Sacramento siamo obligati immediate proporre le Nostre opinioni al Consoglio, nel qual sij terminato à Bostoli, e Ballotte, con li tre quarti di quello, quanto per Giustizia li parerà.

Nella metà dei Consiglieri differenti dall'altra metà si propone al Consoglio.

Quando la metà del Consoglio minor sarà in una parte, & l'altra metà nell'altra, se una di dette metà vorrà metter la Parte sua, & Io debbo metter l'altra, e quella, che haverà più Ballotte darò opera, che habbi il suo debito fine, e se la non sarà revocata per la maggior parte del Consoglio Maggior, e Minor.

Oltre li quattro Consiglieri, se gli altri vogliono metter Scontri alle Parti loro, lo possono fare, mà che sia d'una istessa Materia.

SE quattro Consiglieri vorranno mettere Parte delle cose pertinenti al Commun in alcun Consoglio, & gli altri due, over uno non sarà in opinion, mà vorrà mettere un'altra Parte, gli altri Consiglieri non glie la possono devedar sotto pena di Lire dieci per cadauno, che contrarà per cadauna fiata, nè possi avere alcun Officio, overo Reggimento, se prima egli non pagherà dette Lire dieci, la qual pena sij scossa per li Avogadori di Commun, la quale non possi esser

33
fer revocada, se non per cinque Configlieri, tre Capi di Quaranta, e due terzi del Maggior Consiglio, e sia aggiunto, che non si possi metter all'incontro Parte alcuna, Addizion, Scontro, che non sia sopra una Materia, & della medesima natura, over Materia, & sia chi esser si voglia, & questo medesimo s'intenda quando per li Capi di Quaranta sarà posta alcuna Parte nel Maggior Consiglio, & l'osservanza della Parte presente sia commessa alli Capi del Consiglio di Dieci, & alli Avogadori di Commun, & à cadaun di loro, che per tempora faranno.

Li Capi di Quaranta possino metter Parte in Gran Consiglio, mà quelle siano lette al Serenissimo Principe, & Configlieri.

Ogni fiata, che li Capi di Quaranta vorranno metter alcuna Parte nel Consiglio di Quaranta dappoi etiam posta nel Maggior Consiglio, quella debbano legger al Serenissimo Principe, & alli Configlieri, acciò, che se gli parerà, possino andare al detto Consiglio à difender le ragioni del Dominio, & se alcuno di Noi Configlieri per causa di considerer sopra essa Parte vorrà commodità di tempo, essi Capi di Quaranta siano tenuti dar giorni tre, li quali Capi non possino mettere in detto Consiglio di Quaranta Parte alcuna pertinente al Consiglio di Dieci, intendendosi riservata l'autorità degli Avogadori

C

gadori

34
gadori di Commun, nè li predetti Capi di Quaranta possino nel detto Consiglio di Quaranta, e successive nel Maggior Consiglio metter Parte alcuna, se non saranno uniti tutti tre in una medesima opinion, sotto pena di Ducati Mille d'Oro per cadaun Capo, che contrasfarà, & cadauna fiata; della qual pena non si possi far grazia, nè questa Parte esser revocata sotto la medesima pena, e così si proceda di pena in pena, usque ad infinitum, nientedimeno tutto quello, che fosse preso, over posto contro il presente Ordine, sia di niun vigor, e li Capi del Consiglio di Dieci debbano scuoder le pene, & metterle nel Nostro Commune.

Li Configlieri hanno l'Autorità, che hanno li Savij.

Qualunque volta, che in alcun Consiglio fossero letti Savij sopra alcun fatto, di che sorte, si voglia, alli quali fosse concesso di metter Parte, cadaun delli Configlieri sono alla medesima condizione, le quali possono mettere quella Parte, che li piacesse di revocar alcuna deliberazione, e mettere ogn'altra Parte, ancor, che li detti Savij non la mettessero con quel modo, & con quella libertà, che possono metter li Savij eletti, talmente, che li Configlieri siano in tutto alla condizione, & autorità, che sono, & faranno li Savij eletti predetti.

Cbe

35

Che le Parti Publiche si possino ballottare quindici volte al più, e le private due volte in ciascun Consiglio.

SE nel Maggior Consiglio, ovvero in Pregadi, farà posta alcuna Parte nelle cose Publiche, la qual non fosse presa non potemo licenziar il Consiglio, se prima la non sarà ballottada tante fiate, quante è ordinato, cioè quattro almeno, mà non più di doi volte, se per quelli, che la mettersero, cioè tutti non fosse soprafedesto, mà la Parte privata non si possi ballottar in un Consiglio più di due fiate, & quando sarà cominciata una Materia nel Maggior Consiglio, ovvero nel Consiglio di Pregadi con Licenza di esso Maggior Consiglio dapoi non potemo dedurla ad un'altro Consiglio, & se non à quello, che la sarà stata cominciata, ne etiam per Noi soli espedir, se non con volontà di esso Consiglio.

Che li Consiglieri siano tenuti nelle Materie importantissime metter Parte.

MDXV. Adì 12. Luglio. In Pregadi.

CHE in le Materie ardue, e importantissime, che in futurum si tratteranno, li Consiglieri Nostri delle opinioni, & Consiglio delli quali meritamente si deve tenir conto ottimo, sot-

C 2 to

36

to debito di Sagramento siano tenuti poner quelle Parti, che à cadauno di loro pareranno, accioche questo Consiglio più fondatamente possi deliberar quello, che'l Nostro Signor Dio gli ispirerà per beneficio del Stato Nostro.

Tutte le Parti deliberate in Pregadi da mettersi in Gran Consiglio, sono tenuti metterle.

Tutte le Parti, che fossero prese nel Consiglio di Pregadi con condizione, che dapoi fossero poste nel Maggior Consiglio, lo, & tutti gl'altri Consiglieri siano obligati sotto debito di Sagramento, nel primo Maggior Consiglio, quella metter.

Del modo, che si hà da tenere nel dar le Licenze di venir à Venezia a'li Rettori.

Alcuno Rettor delli Luoghi del Dogado non possa, nè debba venir à Venezia, nè star con Licenza, nè senza, oltra quel tempo, che è statuito per la sua Commission, eccetto per causa d'Infermità della sua persona: il che non si può revocar, se non per cinque Consiglieri, e trenta di Quaranta, e due parti del Maggior Consiglio; Gli Rettori veramente delle Terre fuori del Dogado, per niuna causa si possino partir dalli suoi Reggimenti, se prima per il Maggior Consiglio non gli sarà data Licenza, con condizione

zion di perder il Salario, nè si possi metter di dar simili Licenze, se prima due delli suoi prossimi Parenti non verranno in Collegio à richiederli, quali debbano giurar per qual causa dimandino essa Licenza, presentando, over denominando un Nostro Nobile, che sia posto in luogo di quel Rettor, il che fatto si possi metter la Parte, nominando in essa Parte il Nobile, ut supra presentato, & il Rettor non si possi partir dal suo Reggimento sotto la pena contenuta nella Parte, che fa menzione di quelli, che si partono dal suo Reggimento senza Licenza, se prima non li sarà gionto il Sussituto, il qual Sussituto similmente incorra in quella medesima pena, se l' si partirà avanti, che ritorni il suo Principal, e se li Consiglieri mettesero Parte alcuna contro l'Ordine soprascritto, cadano in pena de Ducati cento per cadauno, da esser scossa per li Avogadori di Commun senza altro Consiglio, & il Secretario, che quella mettesse sia privo dell'Officio suo, e niente-dimeno essa Parte sia di niun valor.

Non si può far partire alcun Rettor dal suo Reggimento.

NON potemo permetter, che alcun Rettor si parta dal suo Reggimento, se prima il suo Successor non sarà gionto li, sotto pena de Lire cinquecento, della qual pena non si può far grazia, non intendendo in ciò sottogiacer

C 3 se l'

se l' fosse necessario per qualche cosa del Dominio mandar qualche Rettor à qualche parte.

Non si può dar termine per andar alli suoi Reggimenti, se non con condizione.

Similmente non si può prorogare il termine ad alcun Rettor di andar al suo Reggimento, se non per Parte posta per tutti sei li Consiglieri, li tre Capi di Quaranta, & presa con li quattro Quinti delle Ballotte del Maggior Consiglio congregato da ottocento in suso.

Non si può prorogar il tempo ad alcun Official.

Alcun Officio fatto per il Maggior Consiglio non potemo per alcun modo di alcuno prorogar, nè etiam terminare, che alcuno, che fosse in alcun'Officio solito farsi per il Consiglio di Pregadi per un'Anno, possa un'altra fiata esser reeletto, overo continuar in esso sotto pena de Ducati duecento per cadauno di Noi, che terminasse, over consentisse, che fosse giusto in contrario, da esser scossa per li Avogadori di Commun senza altro Consiglio; oltre à questo ci è prohibito, & non potemo far alcuna Terminazione, che alcun non habbia Contumacia, sotto pena à cadaun di Noi de Ducati trecento, da esser scossi ut supra, & se fosse fatta alcuna Terminazione quella sia di niun valor.

Non

*Non si può permutar li Magistrati, over Officij.*³⁹

D Appoi, che alcuno sarà stà eletto Capitano, Sopracomito, over Patron in qualche luogo, over Fiume, over ad altra specificata cosa, per niun modo si possa metter per via di Grazia, over per altra Parte del Consiglio de Pregadi di permutar, con altra Sopracomiteria, Capitanearia, over Patronia, nè etiam possa esser deputato alcuno ad alcuna Sopracomiteria, se non per elezion di Consiglio ordinati, sotto pena de Ducati cinquecento per cadauno Consiglier, Capo di Quaranta, Savio, over cadaun'altro, che mettesse, over consentisse Parte, over Grazia alcuna in contrario, & la presente Parte non possa esser revocata, sospesa, over dichiarita sotto le pene, & stretture contenute nella Parte nuova de Contrabandi.

Non si può far Grazia, che alcuno armi Galea, etiam di Patronia.

NON si può far grazia ad alcuno di alcuna Galea, che l'Armi ad alcuno viaggio per l'Armata Publica, over di special persone, sotto pena di Lire cento per cadauno Consigliero, Capo, overo altro contrafacente, & similmente non si può far grazia ad alcuna Patronia di alcun Legno, overo Galea del Golfo, overo di altra Galea del Commun di alcun viaggio sotto

C 4 la

⁴⁰

la predetta pena, anco al Capitano delle Rive dell'Istria non si può far simili grazie, sotto l'istesse pene.

Tutti gli Officij, & Reggimenti si devono dare per il Gran Consiglio.

Alcuna Castellanaria, Reggimento, Officio, overo Consiglio solito farli per elezion del Maggior Consiglio, non si può dare, se non per la via ordinaria delle elezioni, & ogni Parte, overo Grazia per qualunque altro modo fosse posta contra l'ordine presente non s'intendi presa, se la non haverà cinque festi del Maggior Consiglio, sotto pena à cadaun di Noi Consiglieri di Ducati cinquecento d'Oro, oltra tutte le altre pene sopra ciò ordinate, da esser scossa per gli Avogadori di Commun senza altro Consiglio; il che s'intendi specialmente dichiarato, & così si debba sempre osservar di tutte le altre materie, & casi, overo occorrenze, che sono, ò che de cetero saranno obligate, & sottoposte ad un prefisso numero di Ballotte per Legge, over Ordine del Maggior Consiglio, delle qual Leggi, & Ordini quelli, che volessero metter Parte in contrario, sotto le predette pene non possino consentire, che la s'intendi presa con minor numero di Ballotte delli predetti cinque festi, alla qual condizione sottogiaccia il presente Ordine.

In

41

*In la Isola di Candia, nè altrove fuor del Golfo non
si possi dar Officio à chi non fosse qui à
Venezia presente.*

NON si può dar, overo conferir ad alcuna persona alcun Officio del Commun nell' Isola di Candia, over in altri luoghi Nostri fuori del Golfo, la qual non si trovasse all' hora presente in Venezia, sotto pena di Lire cento per cadaun Configlier, Capo over altro, che mettesse, over consentisse Parte in contrario.

*Non si possa dar Gravezza alcuna al Cavedal, & al
Prò de Imprestidi sotto grave pena.*

Alcuno non può venir al Maggior Consiglio over ad altro Consiglio per alcun modo per toccar, minuir, ipender, over dar alcuna Gravezza, over Imposizione al Cavedal, & Prò d' Imprestidi sotto pena de Ducati diece per cadaun, che mettesse, over acconsentisse Parte, over dichiarazion in contrario, da esser pagati frà otto giorni prossimi susseguenti, & se non pagheranno caschino à pena di privazion con li suoi Heredi de tutti i Reggimenti, Officij, & Beneficij, & Consigli del Commun di Venezia dentro, & di fuori, delle qual pene, over di alcuna di esse, non si possa ad alcuno Contrafacente far grazia, don remission, dichiarazion, overo revocazion del presente Ordine per alcun ingegno, modo over

pro-

42

protesto sotto le predette pene, procedendo di pena in pena in infinitum.

Circa l' Imprestido del Commun.

NON permetterò, che ad alcun Consiglio sia posta Parte, che alcun debito del Commun sia posto ne gli Imprestidi, li quali sono generalmente per il Commun, ne etiam lasciarò, che quelli, che sono sopra l' Imprestidi possino scriver tal cose ut supra.

*Delle Grazie, che si devono far dell' haver
del Commun.*

Ogni Imprestido dell' haver del Commun, & ogni Prorogazion di termine di Danari, che si dovesse dare al Commun, s'intendi esser Gratia, & questo non si può revocar, se non per cinque delli Configlieri, vinticinque di Quaranta, & due Parti del Maggior Consiglio: Nel Consiglio veramente de Pregadi non si può metter alcuna Parte di donar, alienar, permutar Denari del Dominio Nostro di che sorte si voglia, nè scontare da Officio à Officio, ne liberare, ne alienare di Tanse, ò Decime, over di altra Angaria, sotto che nome si voglia, in tutto, ne in parte, ne accordar Debitori, ne permutar Debito de Contadi ad altra sorte di Denaro, over per Denari contadi con perdita, over con don, che si offeris-

se

43

se di perdita di Dacij, & di ogn'altra sorte di Debito del Commun, & finalmente ogn'altra Parte, nella quale intervenisse Denari del Dominio Nostro, se la non sarà posta per quattro Consiglieri, due Capi di Quaranta, & la maggior parte delli Savij del Consiglio, congregati al numero perfetto, & al manco tre Savij de Terra Ferma, & non s'intenda presa, se la non haverà tre quarti del Consiglio predetto di Pregadi ridutti da cento cinquanta in sù, ne però sia derogado ad alcuna Parte, che volesse maggior strettura, & à quella strettura sottogiaccia la Parte, che parlasse de i Beni, Danari, & Entrate delle Camere Nostre di fuori, & il presente Ordine non si possa revocar, over altramente interpretar sotto pena de Ducati cinquecento in Oro, da esser scossi per li Avogadori di Commun senza altro Consiglio, & tutto quello, che fosse preso contra il presente Ordine sia di niun valor, come se fosse preso di non.

Del modo si bà da tener in far delle Grazie, & di quello è devodato conceder.

Tutte le Grazie di che condition si voglia, & sotto qualunque modo, & come non si possano concieder, se non per sei Consiglieri, tre Capi di Quaranta, & cinque festi del Maggior Consiglio, congregato almeno al numero di

44

di seicento, eccetto la relevazion de Testamenti, le Appellazion non ostante, assenza, over morte di alcun Giudice, & simil cose, che si possono fare per cinque Consiglieri, due Capi di Quaranta, & vinticinque di Quaranta, & due parti del Maggior Consiglio, ne possa metter Parti di concieder ad alcuno per qualunque causa alcun Vicariato, Giudicato, Cancellaria, Contestabellaria, over altro Officio solito andar con li Rettori Nostri, così da Terra, come da Mar, sotto pena de Ducati cinquecento, da esser scossi per cadauno delli Avogadori senza altro Consiglio, & non vaglia Concessione, ò Parte alcuna, che fosse posta in contrario, se la non sarà posta per tutti sei li Consiglieri, & tre Capi di Quaranta, & se la non haverà li cinque festi del Maggior Consiglio congregato da mille in sù.

Che si habbia à tuore le Risposte de i Rettori in le Grazie da esser fatte.

NON potemo far Grazia ad alcuna persona, ne Don di qualche apporzion del Nostro Commun, & di quelle Parti, che vanno Reggimenti per il Commun di Venezia, se prima non faremo tuor il Consiglio da quelli Rettori, che faranno stati in quelle parti da sei Anni in quà, cioè da quelli, che si potranno haver, li quali Rettori debbano sottoscriverli à quelle Risposte

45

iposte, che faranno di sua mano, afirmando elser
 ita fatto per suo giuramento; nelli cali veramente
 dove si tratta della vita degl' huomini, Membro,
 over Bando, non possano esser scritte Lettere da
 Noi nella forma solita, che contenga la inclusa
 Dimanda di alcuno, se prima non compariranno
 davanti la Signoria Nostra dalla qual intesa, &
 conosciuta la Dimanda di quella habbia da giudi-
 car, & conoscer se si habbiano à scriver tal Let-
 tere, le quali si debbino sottoscriver per quattro
 Consiglieri, sotto pena di privazion della Cancel-
 laria à cadaun Segretario, che contrafarà, & cada-
 una Grazia, che fosse altramente espedita sia nul-
 la, & di niun valor; & finalmenre niuna sup-
 plicazione sia di che sorte si voglia, per niun mo-
 do possi esser ispedita, over ballottata frà Noi
 Consiglieri, over sopra quella altramente disposto,
 se prima vista la sorte della supplicazione non si
 haverà particolar informazione dalli Rettori, over
 altri Giudicenti, & Officiali, & havuta la rispo-
 sta, cadauna supplicazione possa esser ispedita,
 nè altramente per Noi si può per niun modo sot-
 to debito di Sacramento, ne etiam si può far per
 li Savij, sotto pena de Ducati cinquecento, da
 esser tolti per li Avogadori di Commun senza al-
 tro Consiglio, & tutto quello, che fosse fatto
 senza la risposta, & informazione sia nulla come
 se fatto non fusse.

Delle

46

*Delle Grazie, che si fanno à Condannati per li Cinque
 della Palse, & per li Signori de Notte.*

NON si può far Grazia ad alcuno, che fosse
 cascado in qualche pena dell'Officio di Cin-
 que della Palse, se quattro de loro Cinque
 non saranno contenti, che si facci detta Grazia,
 & delle pene di Signori di Notte, & Capi di Se-
 stier non si può far Grazia, se cinque di loro non
 saranno contenti.

*Le Grazie tre volte ballottate, & non prise
 siano stracciate.*

Tutte le Dimande, che penderanno tre vol-
 te, subito dapoi la terza volta siano squar-
 ciate, & nel tempo, che saranno quei
 Consiglieri, che all'hora si troveranno, non pos-
 sino più esser tolte, ne udite, la consuetudine è
 questa, che la Ballottazion si fa tre giorni, & due
 volte per cadauna fiata.

*Le Grazie, che si ballotteranno, & li Consiglieri, &
 Capi di Quaranta ballottino unitamente.*

Si osserva al presente, che nella Ballottazion,
 che si fa nelle Grazie de Particolari, li Con-
 siglieri Nostri ballottano prima, & poi li Ca-
 pi di Quaranta separatamente da loro, & quan-
 do, che occorre esservi qualche Ballotta di non,
 quelli,

quelli, che ricercano esse Grazie procurano per ogni modo possibile di ottener l'intento suo per il modo facile, che ballottandosi hora à questo modo separatamente di venir in cognizione di quelli, ò quello, che non hanno voluto le Grazie addimandate; il che li farà molto più difficile, anzi impossibile quando, che tutti intieme in un medesimo Bosolo ballottassero, oltre, che li detti potriano più sicuramente far il giudicio suo; Però essendo da provvedere à questo, anderà Parte, che de cœtero quando occorrerà far simil Ballottazione, & cadaun'altra trà li Consiglieri Nostri, & Capi di Quaranta debbano tutti ballottar unitamente in un'istesso Bosolo, acciò, che il tutto passi di quel modo sinceramente, che si conviene, salve sempre in reliquis le altre Parti in tal materia disponenti, & la presente Parte non s'intenda presa, se la non farà etiam presa nel Nostro Maggior Consiglio.

Le Grazie non si mettino in più di tre Consigli.

Cadauna Grazia presa per Noi Consiglieri, & Capi di Quaranta non può esser posta in più di tre Consigli di Quaranta, ne più di due volte per Consiglio, & se in alcun delli detti tre Consigli la non farà presa, non possa più esser messa ad altro, mà sia squarciata, ne possi esser rifatta, ne udita fino à sei mesi, & questo medesimo si debba osservare quando le Grazie si dove-

doveranno metter nel Maggior Consiglio per tre Consigli due volte per Consiglio, & questo non possi esser revocato se non per cinque Consiglieri, vinticinque de Quaranta, & due parti del Maggior Consiglio.

Se le Grazie, non si prenderanno in tre Consigli.

LE Grazie, che in questo Consiglio s'haveranno à ballottar, non si possano ballottar, ne legger, se non tre volte al più, in tre diversi Consigli, & se nelli predetti tre Consigli, le non faranno prese fin ad un' Anno immediate susseguente in nome di quelli Supplicanti, che in quelle faranno nominati, ne sotto altro finto Nome, over pretesto, ancor, che fossero notate sotto alcuna forma di Parte, overo sotto qualunque altra forma, over color non possino esser ballottate, sotto pena à cadaun di Noi Consiglieri, che consentisse, over mettesse quelle Grazie, over Parte de Ducati cento, & similmente al Secretario, che leggesse, da esser scossi per li Avogadori de Commun senza altro Consiglio.

Le Suspensioni non durino più di due Mesi.

Oltre di questo se alcuna Lite sarà suspesa ad alcun delli Officiali del Serenissimo Principe, & Consiglieri, tal Suspension non possi durar oltre due Mesi, & se li detti Consiglieri

glieri oltre li detti due Mesi, si intrometteranno in quella, cadino à pena di Lire dieci ogni fiata, che contrafaranno, eccetto se'l fosse preso trà il Dose, & Configlieri, ac etiam li Capi di far grazia di detta Question, & li Avogadori siano tenuti scuoder detta pena, & li Officiali alli quali farà fatta la Suspension siano tenuti far far espedir quanto più presto potranno, se dapoi non le fosse fatta Grazia: il termine veramente delli due Mesi non incominci à correr, se non dapoi, che sarà fatta la risposta di Officiali, & nondimeno si come li Officiali riceveranno la Dimanda, così tengano suspeso, & fino à tanto, che non manderanno la risposta non cominci à correr il termine delli due Mesi.

Le Grazie espeditte dal Dominio debbano finirsi in quattro Mesi altrimenti siano nulle.

Tutte le Grazie delle cose pertinenti alli Officiali, prese per il Dose, & Configlieri, & Capi si debbano espedir in termine di quattro Mesi, & se non saranno espeditte, siano casse, nulle, ne si possino metter ad alcun Consoglio, & li Officiali alli quali spettassero, debbano quelle espedire secondo la forma del suo Capitular, & per Ordine secondo saranno state consigliate, siano poste nel Consoglio di Quaranta, & nel Maggior Consoglio, cioè la prima per la prima,

D

ma,

ma, la seconda per la seconda, & così per Ordine di tutte le cose predette dovemo osservar sotto pena de Lire dieci per cadauno, & per cadauna fiata, la qual pena li Avogadori de Commun, debbano scuoder, & non si possi revocar il presente Ordine, se non per tre Capi di Quaranta.

Le Dimande tutte si debbino ispedir trà Mesi quattro.

ETiam tutte le Dimande de privati per Noi Configlieri consigliate, le quali doverannosi espedire in la Quarantia, & nel Maggior Consoglio, siamo tenuti far espedir frà quattro Mesi dopò saranno presentate le Suppliche, sotto pena de Lire dieci per cadaun Configlier, & se le non saranno prese nelli tre Consogli siano squarciate, & casate, si come si osserva nelle Grazie.

Non si possi far Grazia di cose Daziate, over del Commun, ne di Danari del Sal.

NON si possi far grazia di alcuna cosa, che paghi Dacio, over dretto al Commun, ne delli Danari del Sal, sotto pena de Lire cinquanta per cadaun Configlier, se non di Vino, che fosse falso.

Non

51

*Non si facci Grazia di alcuno di Dacij Nostri
in cadaun luoco.*

NON si facci Grazia de alcuno delli Dacij delle Terre, & Luoghi Nostri di Trevifana, & Ceneda, overo d'alcun'altra Terra, ò Luogo Nostro in qualunque parte, sotto pena di Lire cento per cadaun Configlier, Capo, over altro, che mettesse Parte in contrario; mà quelli dar si debbano per la via solita de Incanti, ne si possi far altrimenti per alcun modo, over forma.

Non si può dar Officij spettanti à Dacij Nostri.

NOI Configlieri non potemo per via alcuna di Terminazione, over Grazia delli Configli dover altrimenti conceder ad alcun' Officio, over Beneficio alcuno spettante alli Dacij Nostri, & che sia consueto, & in libertà de i Daciari, ne in vita, ne per alcun tempo, mà sia permesso, che li Daciari da loro possino proveder all' Amministrazion de Dacij suoi di persone, che le siano grate, & accette, sotto pena de Ducati cinquecento per cadaun di Noi, che contrafacesse, li quali Denari scuoder debbano li Avogadori di Commun, & cadauna Terminazion, Lettere, overo Grazia, che si facesse de concessione de simil Officij contra il presente Ordine, sia de niun valor.

D 2

Non

52

*Non si facci Grazia di Poste, Banco, ò Scagno
del Commun.*

NON si può far grazia ad alcuno di alcuna Posta, Banco, over Scagno del Nostro Commun di Venezia, se non per il modo delle Grazie, & per due Anni solamente, eccetto le Banche della Beccaria, le quali rimanghino nello Stato, & esser, che sono.

Non si può retrattare le Sentenze fatte.

NON retratterò, ne muterò le Sentenze condannatorie, che per il Consoglio di Quaranta, overo per il Maggior Consoglio saranno fatte, se non per cinque Configlieri, & trenta di Quaranta, & li tre quarti del Maggior Consoglio se saranno revocate, salve etiam altre maggior Scritture, & se si ne ritrovaessero. Et siamo obligati due di Noi di più età, in luogo del Serenissimo Prencipe, andar alla Corte di Proprio, & publicar le Sentenze per quelli, che per suoi demeriti si doveranno giustificar.

De Grazie da esser fatte in Condannati.

NON si può udir alcuna Dimanda, over far alcuna Grazia di alcuna Condannazion fatta per li Officiali di Venezia Mesi tre da poi, che sarà stà pagada la Condannazion; Et se
la

53
la Condannazion fosse fatta per li Rettori de fuo-
ri, habbia termine un' Anno, in qual termine pas-
sato non si possi udir tal dimande, sotto pena de
Lire cinquanta per cadaun Configlier, overo Ca-
po, ò altro Contrafacente.

Li Cafali di Candia non si diano per Grazia.

LI Cafali di Candia non si puono dar, ne
conciader per grazia, ne si può sminuir li
Affitti di quelli sotto pena de Lire cento
per cadaun Configlier, over altro, che mettesse
Parte in contrario.

*Li Formenti, ò Biavz dell' Isola di Candia non si
può estrar per altro, che per Venezia.*

NON si può concieder, ne far Grazia ad al-
cuno di estrar Formento, over altra Bia-
va dell' Isola di Candia per condur in al-
tro luogo, che à Venezia, sotto pena de Lire
cento per cadaun Configlier, & Capo di Qua-
ranta, che prendesse essa Grazia, over, che re-
vocasse questa Parte, la qual pena li Avogadori di
Commun siano obligati scoder, & habbino tal par-
te, come hanno dell' altre pene, eccetto gli altri
Luoghi Nostri fuori del Golfo.

D 3 Non

54

Non si portino fuori del Golfo Formenti, ne Legumi.

NON revocheremo alcuna Parte, che prohi-
bisca, che per alcun Venezian habitante,
over fedel del Serenissimo Prencipe si possa
portar fuori del Golfo Formento, Legumi, over
altra Biava, over Vino, li quali cadano à pena
di Lire cinquanta per centinaro, così del valor
del Navilio, come dell' altre cose, riservati li pat-
ti con li Nostri fedeli, & il presente Ordine non
si può revocar, se non per quattro Configlieri,
vinticinque de Quaranta, & per la maggior par-
te del Maggior Consiglio.

*Non si può dar alcun Officio del Commun,
ne Aspettazion.*

NON si può dar alcun Officio, ò Beneficio
del Commun, così dentro, come fuori, ne
prover ad alcuno del primo Vacante per
niun modo, over ingegno.

*Non si può per Terminazion dar Nodarie
di questa Città.*

PER via di Terminazione non potemo con-
ceder alcuna Nodaria, Scrivania, ne Massa-
ria di questa Città, sotto pena di Ducati
cinquecento à cadaun di Noi Configlieri, & per
cadau-

55
Cadauna volta, che contrafaremo da esser scossa
per li Avogadori de Commun, & per cadauno
del Collegio Nostro, & ogni Terminazione, che
fosse fatta sia nulla, & di niun valor.

E proibito il sostituir in suo luogo.

OLtra di questo non potemo conceder ad
alcuno Scrivano, Nodaro, over à cadaun
altro Nostro Ministro deputato ad alcun
Ufficio di questa Città, che'l possa sostituir in suo
luogo, con ciò, che sia per la forma delle Leggi,
loro medesimi sono obligati essercitar l'Ufficio suo
sotto pena di privazion di quello, & di Lire cin-
quecento, & tamen ogni Terminazion, che fosse
fatta sia nulla, e di niun valor.

Non si può conceder di far Mercanzia.

NON potemo conceder ad alcun Rettor, Bai-
lo, & Console alli quali per le sue Com-
missioni è proibito il far Mercanzia, che
possino tenir in Casa Figlioli, Fratelli, over altri,
che faccino Mercanzia, ne etiam loro la possino
far per niun modo, overo far far, sotto pena di
Lire mille per cadaun di Noi, che contrafacesse.

D 4 Non

56

*Non si può aggionger, ne sminuir nelli Capitulari
di Venezia.*

Nelli Capitulari delli Officij di Venezia non
potemo aggionger, sminuir, ovvero mudar
senza la volontà del Maggior Consèglio,
salvo, che nelli Capitulari, nelli quali non si può
aggionger, ne sminuir senza li Quaranta, & Mag-
gior Consèglio, over altramente fusse ligado non
possi esser aggiunto, ne sminuido, se non si come
è ordinato.

Son tenuto far osservar tutte le Parti.

Sotto pena de Ducati duecento delli miei pro-
prij Beni son tenuto far osservar con effetto,
che le Parti, & Ordini presi, & che si pren-
deranno per il Maggior Consèglio per niun modo,
forma, over ingegno, over sotto altro color siano
suspesi, revocati, dechiariti, over altramente inter-
pretati per alcun'altro Consèglio oltra quello, che
le contengono, & parlano ad Literam, ne per
lo Collegio, ne per Terminazion di Noi Con-
figlieri, ne altramente per alcun modo, che per
il detto Maggior Consèglio, non intendendo del
Consèglio di Dieci.

De

LI Salvi Condotti non si possono far, ne per Noi Consiglieri, ne per il Consiglio di Quaranta, ne per alcun altro Consiglio, Officio, over Magistrato, ne assicuranza, over fidanza alcuna sotto alcun color, forma, over ingegno ad alcun fuggitivo con li Beni d'alcuno, overo ad alcun debitor del Nostro Commun, over di special persone, sotto pena de Ducati Mille à chi mettesse Parte di far Salvi Condotti à fuggitivi, overo à Debitori de Condannason fatte contra di loro, la qual pena cadauno delli Avogadori di Commun senza altro Consiglio possa scuoder, riservata la libertà di Sopra Consoli, che secondo la forma delle Leggi possano con li Consiglieri Nostri, alli forestieri non sudditi, far Salvo Condotto nella persona solamente, & non nelli Beni.

Che si possino tuor le dissesse delli Rei placitadi per li Avogadori di Commun, & le non sincere al terzo Consiglio non si computino.

SE alcuno per li Avogadori de Commun fosse placitado, che l'habbi fatto contra la sua commission, over Capitular, over per qualunque altra offesa, così se l'haveffe tolto de i Beni del Commun, come de altri, così dentro, come fuori, i detti Avogadori, & colui, che fosse

se placitado, over i propinqui, & amici suoi in sua satisfazion possano in tutti li Consigli dir tutto quello, che gli parerà, & siano lette le Scritture dell'una, & dell'altra parte, & le offese della propria persona, ma se nel primo, over secondo Consiglio per causa delle non sincere non potrà esser diffinito nel terzo Consiglio le non sincere non siano contade, così se le fosse più, come manco.

Ogni uno è obligato dapoi preso il procedere metter le Parti.

OGni fiata, che in alcun Consiglio farà preso il proceder contra alcuno, Noi Consiglieri, Capi, & altri, che possono metter Parte, siamo obligati metter la Parte, over Parti sotto debito di Sagramento, & sotto pena di Lire duecento à cadauno, che contrafaceffe, over recusasse.

Del modo, che si bà à far nel ballottar le Parti.

FAtta l'introduzion, così nel Consiglio di Quaranta, come ad alcun'altro Consiglio di alcuna Causa Criminale per gli Avogadori di Commun, over Sindici numerando il Consiglio, & dato Sagramento à tutti, poiche farà preso di proceder, & cadauno, che potrà havrà posto la sua Parte secondo la coscienza loro, si come la Legge

59

Legge dispone, tutte esse Parti proposte in un medesimo tempo si debbino ballottar, & se alcuna di esse scuoderà la maggior parte del Consiglio, quella s'intendi presa, mà se non scuoderanno la maggior parte ut supra, & se esse Parti saranno più di due quella, che haverà havuto minor numero di Ballotte sia stridata, che la non s'habbi più à ballottar, & così si restano di ballottar ut supra fino, che rimaneranno due, che haveranno più Ballotte delle altre, & quando farà successo, che le due Parti, che haveranno più Ballotte non passando però la metà del Consiglio resteranno, quelle ballottar si debbano con il Boffolo non sincero, & se le non sincere saranno manco, che tutte due le altri Parti, quelle non siano messe à conto, & sia publicata presa quella Parte delle due, che haverà più Ballotte de sì, mà se dette Parti venissero à tanto in essa reballottazione, si debbano quelle reballottar tre fiate, & se il Consiglio resterà pertinace in tal opinion, che l'una non superi l'altra in numero di Ballotte de sì, all'hora sia in facoltà di quelli, che l'haveranno poste di mutar quelle ad ogni suo piacer; mà se le Parti proposte saranno due solamente si debbano in un medesimo tempo ballottar ut supra, & se nella prima Ballottazion una haverà de sì la maggior parte del Consiglio, quella publicar si debba presa, mà se di quelle niuna haverà la maggior parte del Consiglio, & tamen esse due Parti haveranno più numero de Ballotte, ch' il non sincer,
quelle

60

quelle si debbano reballottar, & quella, che haverà più de sì in questa seconda ballottazion sia publicata presa; mà se le non sincere in uno, & l'altro caso saranno maggior numero di esso Consiglio, per la forma delle Leggi non è preso cosa alcuna, & sia in facoltà di quelli, che mettessero le Parti di mutar quelle à suo beneplacito servati gl'altri modi, & Ordeni antedetti.

*Di non impedir quelli, che trattassero d'inquerir contra
Usurpatori delle Rason del Commun.*

SE alcuno, ovvero alcuni creati per inquerir, & investigar le ragioni del Dominio Nostro placiteranno alcuno, over alcuni delle predette cose, & etiam specificate nelle Promissioni Nostre, & confermate per i Consigli, non consiglierò, che tal fatto sia proibito, & non potemo impedir li Avogadori di Commun à scuoder li Beni del Dominio Nostro, senza licenzia del Maggior Consiglio, nondimeno essendo Consiglier, così superior, come inferior posso scuoder la pena de Ducati cinquecento contra li Avogadori de Commun, che suspendessero alcuna causa oltra un Mese: le Sentenze delli Proveditori sopra le Camere etiam non possono suspender, & impedir, mà il remedio dell'appellazione sia libero à quelli Officij, che per le Leggi li aspetta.

Che

61
*Che le Cause de Presonieri siano à tutte l'altre
preferite.*

E Ssendo per questa Clementissima Republica, che sempre hà havuto grandissima pietà del li Presonieri, stà deputato al Collegio delle Biave un Mese, per l'espédition delle Cause intromessse à quelli delli Auditori Novi statuito etiam, che non si potesse nel Mese de Vecchi dar il Collegio ad alcuna Causa de Novi, & è converso, & in cadauno di detti Mesi seguir l'Ordine delle Intromissioni, eccettuando li Presonieri. Et benchè la intenzion de Condittori delle Leggi predette fosse, che in cadaun Mese i Presonieri à tutte le Cause fossero anziani ad esser espediti, tamen per non esser chiaramente espresso questo l'intravien alcune fiata, che li poveri Presonieri, le cause de quali sono intromessse per li Auditori Vecchi, convengono aspettare in persone, che passa tutto il Mese deputato alle Cause delli Auditori Novi avanti, che possino esser introdotti al Collegio, predetto, cosa in vero in humana, & degna di conveniente provisione; Però.

L'Anderà Parte, che le Cause de poveri Incarcerati siano preferite sempre à tutte le altre, non ostante che l' Mese fusse deputato à dette Cause, refacendo tamen nell'altro Mese tanti giorni, quanti saranno occupati straordinariamente nelle espéditioni di quelle de Presonieri, ut supra dictum est, come è ben conveniente, & honesto, non
ostante

62
ostante alcuna Parte, over Ordine in contrario disponenti.

*Che si debba introdur, & dare il Consiglio alle Cause
più vecchie.*

E Stà di tempo in tempo per li buoni Progenitori Nostri, & etiam ultimamente per deliberation del Senato Nostro del 1533. adi 6. Maggio opportunamente provisto alla presta espédition delli Presonieri per far, che quelli, che sono colpevoli, & in peccato siano debitamente puniti, & per l'incontro quelli, che non havefsero errato, fossero restituiti alla sua pristina libertà, i quali tamen Santi Ordeni non sono come si deve osservati, & essequiti, perche quelli, che devono patir il meritato, & ultimo supplicio, cercano con varij modi metter di mezzo tempo, & prolongar l'espédition sua: quelli veramente, che meritano pena di Bando, o di Presone à tempo per la longhezza, che vien posta alli Spaci suoi stando in Preson vengono ad esser doppiamente condannati, & similmente quelli, che meritano esser assolti dalle imputazioni fatteli per li grandi interessi, & spese, che di giorno in giorno li occorrono, etiam poiche sono assolti, restano tamen alla condizion istessa delli Condannati, & non è dubbio, che è con offensione della Divina Maestà, & denigrazione della Giustizia, & carico grande à chi tale espédition aspetta, al che è
necef-

necessario proveder, & metterli quella buona regola, che un tal disordine ricerca, acciochè li Presonieri prima ritenuti, espediti, che saranno dalli Collegi siano prima introdotti al Consiglio Nostro di Quaranta sì come è stà sempre voler, & ferma intenzion dello Stato Nostro; Però.

L'Anderà Parte, che riservate, & salve tutte, & cadaune altre Leggi, & Ordeni sopra ciò diponenti, sia statuito, & fermamente deliberato, che da mò avanti li Consiglieri siano tenuti dar il Consiglio alle Cause più vecchie, & per ordine secondo saranno stà le sue intenzioni espedite però, che saranno dalli Collegi, sotto pena de Ducati cinquecento per cadauno, da esser diviti la metà all'Arsenal Nostro, & l'altra metà alla Pietà, della qual pena non li possa esser fatta grazia alcuna, salvo per Parte presa per sei Consiglieri, trè Capi di Quaranta, quaranta di Quaranta, & li cinque sestì del Nostro Maggior Consiglio, & detta pena possi esser scossa da cadauno degli Avogadori de Commun, & per cadaun Capo di Quaranta, & Vice Capi senza altro Consiglio, & accioche questo buon ordine sia inviolabilmente osservato, sia etiam preso, che il Nodaro della Quarantia Criminal, sia tenuto sotto privazion dell'Officio suo, & per Anni dieci d'ogn' altro Officio, & Beneficio di questa Città tenir un Libro sopra il quale debbi notare tutte le Retenzioni, che saranno fatte per Ordine di tempo in tempo, & perche è ben conveniente, che im-

mediate

mediate si possino veder l'espediti, che saranno fatte delli Presonieri dalli Collegi, sia però etiam preso, che li Nodari delli Collegi, sì delli Avogadori, come delli Sindici immediate, che saranno ispediti i suoi Rei, siano obligati sotto pena di privazion dell'Officio suo, & per Anni dieci d'ogn' altro Officio, & Beneficio di questa Città, dare in nota l'ispedizioni predette all'Officio delli Avogadori de Commun, nel quale Officio per li Nodari ordinarij sia tenuto un Libro particular, & distinto à tal effetto, & essi Nodari siano obligati sotto pena d'immediata privazion dell'Officio suo, subito, che haveranno notà tal spazzo, mandarli in nota al Nodaro della Quarantia Criminal, il qual sotto l'istessa pena sia tenuto notar le istesse ispedizioni in quell'istesso Libro, che saranno notade le Retenzioni, sotto di esse, accioche senza interpolizion di tempo il tutto chiaramente si possa veder per i Consiglieri, & Capi di Quaranta, & sia obligato il Nodaro predetto, sotto le pene sopradette ogni capo di Settimana legger le predette Cause alli Consiglieri, & Capi di Quaranta, & Vice Capi come saranno ridotti alla Banca ordinariamente, sì come saranno notade sopra il predetto Libro, accioche quest'Ordine si possi debitamente osservare, & similmente si debba osservare il presente Ordine nelli casi delli Signori di Notte, & Giudici di Proprio per i suoi doi Postprandij, che hanno al Mese, li Nodari de quali siano tenuti mandare le loro remissioni in nota al

65
al Nodaro della Quarantia predetta, il qual deb-
ba tenir un Libro à parte con il nome delli Pre-
sonieri, & il tempo della remission sua, qual sia
Scontro de quelli dell'Officio suo, le quali remis-
sion ogni Postprandio deputato à detti Signori di
Notte, & Giudici di Proprio siano similmente
lette per il Nodaro della Quarantia alli Confi-
glieri, & Capi di Quaranta, & Vice Capi.

Le Cause oltra di questo de Presonieri, che ve-
nissero in volta à tempo, che li Avogadori, over
Sindici suoi non fossero nella Terra per causa de
Magistrati di fuori non possino per modo alcuno
esser differiti, mà siano introdotti, & placitati per
li Avogadori attuali per la presta espedizion sua,
& non essendo per detti Avogadori espedite deb-
bano li Capi di Quaranta, che saranno in setti-
mana introdurli, & espedirli sì come si conviene,
& perche è ben conveniente, che li Presonieri
habbino le debite diffensioni sue, & l'Avvocato
ordinario possi far l'Officio suo, sia preso, che li
predetti Nodari delli Collegi siano obligati sotto
le pene predette, far intimar al detto Avvocato
immediate per un Fante dell'Officio suo l'espedi-
zione, & pubblicazione delli Processi, acciò el possi
debitamente come si conviene patrocinar le Cause
d'essi Presonieri, sì come etiam fu preso nel No-
stro Consiglio di Quaranta del 1532. adi 22. Mar-
zo, dichiarando, che alla presente Parte non s'
intendino esser sottoposti li Presonieri, i Processi
de i quali fossero da carte dieci in zofo, mà pos-
sano

E fano

66
sano quelli esser introdotti, & espediti alla Qua-
rantia in ogni tempo, sì la mattina, come li Post-
prandij, sì come parerà alli Consiglieri, Capi di
Quaranta, & Vice Capi esser la commodità della
Quarantia, & delli Avogadori Nostri de Com-
mun; Et la presente Parte non s'intendi presa, se
la non farà posta, & presa nel Nostro Maggior
Consiglio.

*Del tempo, che hanno da parlar gli Avogadori,
& gli Avocati.*

SIA statuito, che lette le Scritture nel Conse-
glio di Quaranta Criminal, & parlati li dui
giorni, cioè fatte le due Renghe sì per l'Av-
gador del Collegio, come per l'Avvocato, volendo
replicare un'altro Avgador non possi parlar più
di Mezaruoie quattro, computata la Lettura del-
le Scritture, & fatta la risposta per quello haverà
à rispondere, le altre quattro Mezaruoie ut supra,
possi il terzo Avgador parlar altre quattro Meza-
ruole computata la Lettura ut supra, & rispostoli
per l'Avvocato ut supra, siano obligati li Avoga-
dori mandar la Parte acciò presto s'espediscano li
Carcerati, & in caso, che detta Parte pendesse,
non si possi parlar, sì per li Avogadori, come li
Avocati più, che altre quattro Mezaruoie per uno,
computa la Lettura delle Scritture quo facto siano
tenuti essi Avogadori mandar la Parte, & così
osservar si debbi al terzo Consiglio, mà se in
qual-

67
qualche Causa longa pareffe alla Signoria darli una Mezaruola de più oltre le quattro, possano dargliela per la maggior parte di loro, mà non gli possino dar più di detta Mezaruola per alcun modo.

Nel Consiglio di Quaranta al Criminal, quando si placiteranno i Rei non possi esser introdotto alcuno, se non trè delli suoi presso li Avocati.

CHE in tutti li casi, li quali si placiteranno al Consoglio di Quaranta al Criminal de qui innanzi, si debba osservar la Parte presa in questo Consoglio di 29. Settembre 1491. che al detto Consoglio di Quaranta alcun Reo non possi esser introdotto, ò adMESSO, se non con tre appresso di lui oltra li suoi Avocati, e tutti li altri debbano esser espulsi, sotto pena alli Configlieri, & Presidenti, come nella detta Parte si contiene.

Dell'haver del Commun da non esser dispensato.

L'Haver del Commun non debbo dispensar, se non secondo l'ordine della Terra con li Consigli ordinati, ne posso per me, ne per li Compagni, ne per il Collegio dar, donar, prometter, over obligar li Beni, over Denari del Dominio Nostro eccetto in Cene, & Presenti soliti farli à gli Ambasciatori fino alla summa de Ducati cinquanta per tutto il tempo, che l' starà

E 2 in

68
in questa Città, & alli Forefieri, e Trombetti de Signori, over per qualche altra Causa, che à caso occorresse, dar si possa fino à Ducati vinticinque, & non più per niun modo, sotto pena de Ducati cinquecento, la qual pena scodino li Avogadori de Commun, della qual non si può far grazia, don, remission, &c. sotto la pena contenuta nella Parte nova de Contrabandi; non si può etiam per Lettere semplici del Dominio Nostro terminar, over scriver di dar Credito ad alcuno, over di dar una specificata summa di Denaro Publico per alcuna causa, così in questa Città, come di fuori, se non per Ballottazion di questo Consoglio Nostro per li quattro quinti delle Ballotte, congregato à numero perfetto, & le Ballotte non possino essere meno di quindici. Dichiarando, che da detto Collegio non si possa far alcuna Ballottazione di dar Denari, over Credito ad alcuno, oltra la sopraferitta auttorità à quello attribuita, sotto pena à Noi Configlieri, che contrafaceffimo di pagar del Nostro, & altre tanto più per pena, & tamen tutto quello, che fosse preso sia di niun valore, ne debba haver effecutione.

Dell' Arsenal Nostro.

D Elle cose del Nostro Arsenal non si può dar ad alcuno Imprestido, over altramente, se non per il Consoglio di Pregadi, tamen per il Collegio Nostro fino alla summa de Ducati

69

Ducati sei, & in caso sopra Porto fosse qualunque Nave, over Navilio, al qual fosse bisogno di alcun Armizo, si possa conceder, & in tutti li casi etiam quando se gli presta per Consoglio de Pregadi, sia deposto in Denari contadi il valor de gli Armizi, & altre cose concessigli, ne si possa far Partita di Banco, ne tuor altro Pegno.

Dell'accompagnar il Serenissimo Principe in tutte le Solennità.

IN tutte le Solennità, nelle quali il Dose porta la Zoja per la sua Promission, Noi Consiglieri, & li Capi di Quaranta siamo obligati sotto debito di Sagramento, accompagnar Sua Serenità andando, e tornando da quelle, eccetto de Cause convenienti.

Di osservar la Solennità di Sant'Isidoro, e di San Vido.

IO osserverò, & farò osservare la Parte presa nel Consoglio di Dieci 1355. adi 7. Marzo per la recognizion à Noi concessa dalla Divina Clemenza nella Liberazione della Patria Nostra, dalle machinazioni de cattivi ogn'Anno alli 16. Aprile, che sarà fatta la Procession solenne attorno la Piazza di San Marco, con intervento del Serenissimo Principe, delli Contiglieri, & al-

E 3 tri,

70

tri, che sono soliti intervenire nella Solennità di San Vido, cioè delli Religiosi, &c. & s'udirà Messa nella Chiesa di San Marco.

Delle Regalie spettanti al Serenissimo Principe.

NON ostante alcuna consuetudine fino qui introdotta, overo osservata, tutte le Regalie del Dogado, che non sono in Denari contadi, scuoder si debba in quelle medesime cose, che sono specificate nel Capitular del Serenissimo Principe, over, che sono solite esser tolte, talmente, che dette cose, over alcuna di esse per Denari per niun modo si possa rimetter, permutar, over cambiar, & se frà il Serenissimo Principe, over i suoi deputati, & frà quelli, che dovessero pagar nascesse qualche differenza, o controversia sopra la bontà, & qualità della robba, che si haveisse à pagar, utrum, che per il Dose la debba esser tolta, vel non, over se al Dose fusse dimandato alcuna cosa da alcuno solita pagarsi, & che il Dose ricusasse pagar, over che'l dicesse, che indebitamente gli vien dimandata, over perche non si trovasse scritto, che'l dovesse dar; in queste differenze, & in cadaun'altra, il Dose, over quelli, che facessero per lui, star debbano alla Terminazione della maggior parte de Consiglieri, & quello debbino osservar, che fosse preso ut supra, & se l'accadesse, che dette robbe, che si haveessero

71
vessero à dar non si trovassero, in tal caso il Do-
se possa per dette robbe tuor Denari con Licen-
za, & volontà della maggior parte de Consiglieri,
con condition, che li Consiglieri, che diano tal
Licenza, debbano terminar quanto s'habbia pagar
per tal cose.

Del portar Veste de Color.

QUando farò Consiglier alla Banca, così sen-
tando alla Banca, come per la Terra non
posso portar altra sorte di Veste, se non
de Color, sotto pena de Ducati cinquecento da
esser scossa, ut supra, eccetto in caso di morte
di Padre, Fiol, Fratello, nelli quali casi per un
Mese possono portar Veste negre, non portando
Mantello però alla Banca. Li Savij del Collegio
similmente non possono Vestire, se non Veste colo-
rate sotto pena ut supra.

Di portar Veste di Zambelotto, & di Scarlato.

IO non posso per tutto il tempo della mia Con-
sigliaria portar Veste di Zambelotto, & son
obligato portar la Stolla di Panno colorato,
over di Seda di cadaun colore, talche insieme
porti la Vesta, & la Stola colorata, & questo
farò, così in Palazzo, come per la Terra, & se
farò altramente, caderò à pena de Ducati cento
E 4 ogni

72
ogni volta, che sarò trovato haver contrafatto, la
qual pena gli Avogadori di Commun sotto debi-
to di Sagramento sono obligati scuoder senz'altro
Consiglio; & perche gli Avogadori sono obligati
far osservare à tutti del Collegio, quel, che è
scritto delle Veste, & Stolla colorata, se faranno
negligenti à far osservare caderanno à pena de
Ducati cento, la qual pena cadauno di Noi Con-
siglieri potemo scuoder, & applicar la mità all'
Arsenal, & l'altra mità à quelli, che faranno l'
effecutione. Il Vice Dose debba portare nel Mag-
gior Consiglio Vesta di Seda, & al manco di
Scarlato; nel Maggior Consiglio Noi altri Con-
siglieri dovemo esser vestiti di Scarlato, & simil-
mente tutte le Feste, così di mattina, come il
deppo disnare, sotto pena de Ducati dieci per
cadauna fiata, che contrafarò, ne mi posso muo-
ver del mio luogo per rallegrarmi con alcuno,
che fosse rimasto à qualche luogo, sotto tutte le
pene statuite dalle Leggi sopra ciò disponenti, &
oltre di questo sotto pena de Ducati cento, da es-
ser tolta al modo ut supra, ogni fiata, che con-
trafaremo, oltre di ciò quando farò nelli Con-
sigli, non posso cavarmi la Baretta, se non al
Serenissimo Prencipe, & Dominio, & questo istef-
so far debbo ogni volta, che senterò pro Tribu-
nali, tamen posso scoprirmi la testa alli Oratori,
& Pellegrini, sì come per prudenza mi parerà sot-
to l'istessa pena.

Del

L'Anderà Parte, che per autorità di questo Consiglio sia preso, & firmiter statuito, che li Contiglieri Nostri per tutto il tempo, che staranno in Quarantia, non possino vestir Panno di altro color, che di Scarlato, così à Palazzo, come in ogn' altro luogo di questa Città, così li giorni Feriali, come di Festa, eccettuando solamente li casi, nelli quali è concesso à quelli di Collegio portar Veste negre, nelli qual possino essi Consiglieri usar Veste negre, & non Mantello per alcun modo, giusta la forma delle Leggi sopra ciò disponenti, & per il tempo solamente in esse Leggi limitato, & à questo Ordine siano tenuti sotto debito di Sagramento, il qual esprime se gli debba dar quando giureranno la Consigliaria, & sotto pena de Ducati vinticinque per cadauna volta, che contrafaranno da essergli tolti per cadauno degli Avogadori de Commun, & del Collegio Nostro senza altro Consiglio dei quali immediate siano mandati debitori à Palazzo, ne si possino depennar, se non haveranno integramente satisfatto, & siano dell' Arsenal Nostro.

Di non si levar, ò accompagnar Rettori.

NON posso levar suso, ne accompagnar alcun Rettor, Orator, Proveditor, over altro, che ritornasse di Reggimento, Legation, over altro Officio di fuora, nel partir, che faranno

faranno dalla Signoria, quando haveranno referido sotto pena de Ducati cento, da esser scossa per cadauno delli Avogadori de Commun senza altro Consiglio, & sotto la medesima pena non possono accompagnar alcun Sopracomito, che mettesse Banco.

Di non poter andar à Nozze.

Tutto il tempo della mia Consigliaria, non anderò ad alcuna Congregazion di Nozze, sotto pena de Ducati cinquecento.

Delli Debitori de i Contadini.

Agli huomini delle Ville, & distrittuali delle Nostre Città non si può far concession, che non possino esser astretti à pagar debiti del suo Commun delle Gravezze, & Angarie, che hanno à pagar al Dominio Nostro, mà solum per la porzione spettante alla sua specialità, il che per niun modo si può fare, sotto pena di Ducati cento per cadauno di Noi Consiglieri, ò cadaun' altro del Collegio Nostro, da esser scossi per gli Avogadori de Commun senza altro Consiglio, da esser applicadi al Nostro Arsenal, & ogni concession, che fosse fatta contra questo, sia di niun valor.

Gli

QUando veniranno alla presenza del Dominio Nostro, Oratori d'alcuna Nostra Comunità, se non presenteranno le Lettere delli Rettori Nostri una di Fede, l'altra, che contenga la Dimanda di essi, & la terza, che dichiari l'opinione di Rettori tutte tre separate, non possono esser uditi dal Dominio Nostro, eccetto se si volessero doler di Rettori, nel qual caso debbino portar Lettere di fede della sua Comunità, il qual Ordine li Segretarij, che saranno deputati alla Audienza, siano tenuti ricordar ogni fiata, che comparerà qualche Oratore.

Del refutar li Beni Paterni.

LA refutazion de i Beni di alcuno, la quale alcuno volesse fare per vigore delle Nostre Leggi, che disponessero, che non si potesse rifiutar da quelli, che fossero presenti in termine di Mesi doi, & gli absenti in termine di un' Anno doppo la morte di colui, che i Beni fossero suoi doppo passato detto termine non si può admetter sotto pena de Ducati cinquecento, & tamen ogni refutazione, che fosse fatta contra il presente Ordine sia nulla, & non vaglia, per ogni fiata, che l'accaderà li Segretarij siano tenuti raccordar quest' Ordine.

Non

NON posso, ne per me, ne per altri per tutto il tempo della mia Consigliaria per niun modo, over ingegno haver parte di Sal, Frumento, Legname, over Canevo per rivender, & se ne haveffe avanti, che fosse Consiglier quando si tratterà di simil fatti, Io son obligato partirmi, eccetto se il fosse stà stridà sopra le Scale, che chi condurrà à Venezia fino à certo tempo delle cose predette, habbia certa summa de Denari della Signoria Nostra, nel qual caso quando si tratterà di simil cose non posso star presente. Item non posso havere parte in alcun' Incanto, ne mio Padre, ne Figliolo, ne Fratello, che sia in mia compagnia, & se haverò parte avanti, che fosse eletto Consiglier, tal elezione non vaglia, ne posso esser Consiglierio.

*Non posso dimandare alcun Don alla
Signoria Nostra.*

IO non posso, ne debbo per tutto il tempo della mia Consigliaria domandar, over far domandar alla Signoria alcun don, over Grazia per me, & à gl' altri Consiglieri, over per me per niun modo, overo ingegno si possa far alcuna Grazia.

Dovemo

*Dovemo effequire tutte le Parti in
termine di due Mefi.*

77

Siamo obligati dar effecutione à tutte le Parte frà due Mefi, fi come sono ftate prefe, & fe non daremo effecutione, cadaun di Noi, che mancherà cada à pena de Lire dieci, falvo fe foſſero ftate revocate in detto termine, & fe alcuno di Noi uſciſſe dalla Contigliaria, quello, che intrerà in ſuo luogo, ſia tenuto ſotto detta pena in frà il termine predetto dar effecuzion à dette Parti, & gli Avogadori di Commun ſiano tenuti placitar gli Conſiglieri, che caſcheranno à detta pena ſi come placitano quelli, che contrafaranno alle Parti.

*Li Capi di Quaranta aſtringano gli Avogadori, che
ſaranno negligenti nelle effecuzioni.*

LI Capi di Quaranta, che vederanno gli Avogadori di Commun negligenti in far che gli Conſiglieri oſſervino qualche Parte, ovvero il Capitular, ſe eſſi Avogadori in termine de tre giorni doppo, che da eſſi Capi ſaranno ammoniti, non faranno quanto devono, ſiano tenuti ſotto debito de Sagramento placitare eſſi Avogadori alli Conſegli, nelli quali ſe farà preſo, che li detti Avogadori ſiano ſtati negligenti, cada cadauno delli Avogadori in quella medefima pena nella quale dovevano caſcare li Conſiglieri, che
non

78

non haveſſero oſſervado, & queſto tante volte, quante accaderà, & il preſente Ordine non ſi può revocar, ſe non per cinque Contiglieri, vinticinque di Quaranta, & li due terzi del Maggior Conſeglio.

*Quando farò Conſeglier di Baſſo, qual
Salario haverò*

QUando farò Conſiglier inferior alla Quarantia debbo haver il Salario conſuetto, della Contigliaria, il qual Conſeglio di Quaranta quando ſi congregarà à richieſta di Avogadori de Commun, over dei Sindici, el farà in Ordine con due Contiglieri, & due Capi di Quaranta, over un Capo, & due Vice Capi, over un Capo, & un Vice Capo, eccetto, che nelli caſi delli Nobili dove eſſer devono tre Conſiglieri, & ſe foſſero cazzadi per alcun caſo, entrar debbano delli Superiori, che foſſero eletti, che ancora non foſſero entradi per Teſſera, overo Accordo, & ſe non ne foſſero di eletti entrar debbano de i Superiori, dichiarando, che non ſi poſſa tuorne più di due, talmente, che ſiano ſempre quattro alla Banca. Quando veramente il Conſeglio di Quaranta farà chiamato à richieſta de i Signori Sopra Conſoli, all' hora baſterà un Conſiglier, & un Capo, riſſervata la libertà al Sereniſſimo Principe, & alli Conſiglieri Superiori di entrar, & ſtar à quelli Conſegli ogni fiata, che li piacerà
con

con la libertà consueta, nel qual caso Noi ⁷⁹ Con-
figlieri inferiori dovemo partirli dal Consiglio.

*Li Censori siano deputati ai Collegi Criminali in
luogo delli Consiglieri.*

LI Censori, che de cœtero saranno eletti de-
putati siano alli Collegi Criminali in luogo
delli Consiglieri Nostri, non ostante altra
Parte in contrario, & dove stavano un'Anno, star
debbano Mesi sedeci, & haver debbano il Salario
consueto delli Ducati dieci al Mese, etiam per li
altri quattro Mesi, com'è conveniente, & debbano
attendere alli detti Collegi con li modi, & con-
dizioni, &c.

*Delli Rei da esser Condannati avanti li Consiglieri
Inferiori.*

Tutti li Rei, che per le Leggi, over con-
suetudini saranno condotti al Serenissimo
Prencipe à ratificar, debbano esser menati
alli Consiglieri Inferiori, li quali ad ogni richiesta
de i Signori di Notte si debbano ridurre, & sen-
tando pro Tribunali udir debbano il Processo, &
ratificazion di essi Rei, & quelli finalmente man-
dar alla Leze; Dichiarando, che li Rei predetti
non possino esser condotti à ratificare, se non un
giorno dappoi, che haveranno confessato al manco.

Son

⁸⁰

Son tenuto intender li Retenti, & le Cause.

PEr il tempo, che sarò Consiglier alla Qua-
rantia, son obligato con diligenza intende-
re, & inquerire cadauno Retento nelle Pri-
gioni, over nelle Camere del Palazzo, & le cau-
se perche sono ritenuti, & procurar la sua espe-
dizione.

Del modo di permutare li Rei di Prigion.

NON potemo mutar li Prigionieri, così espe-
diti, & confinati nelle Prigioni, come non
espediti, se non haveremo relazion da i Me-
dici dell'Infermità, & data fidejussor, & final-
mente con licenza del Consiglio di Quaranta il
tempo veramente, che staranno in Prigion più lie-
ve non gli sia posto à conto.

*Dibbo dare il Consiglio ad ogni richiesta degli
Avogadori, & Sindici.*

OGni fiata, che per li Avogadori de Commun
sarà dimandato il Consiglio, over dalli Sin-
dici, per placitar quelli, che havessero in-
tromesso, son obligato sotto debito di Sacramento
dargli il detto Consiglio, & sotto pena etiam de
Lire dieci; Incominciata una Causa, non si possi
introdurre un'altra, se prima non sarà espedita.

Non

L'Anderà Parte, che per autorità di questo Consiglio sia preso, & fermamente statuito, che nelle Materie pertinenti à questo Consiglio, & Collegio Nostro, così Pubbliche, come de particolari spettanti al Dominio Nostro, alcun del Collegio Nostro non possi dare audienza ad alcuna persona, sia di che grado, & condizione esser si voglia, ne à Casa sua, ne à Casa di quello, ò di quelli, che ricercassero detta audienza, ne in alcun altro luogo, salvo, che dentro delle Porte del Palazzo Nostro, sotto pena à chi contrafacesse alla presente Nostra deliberazione, da esser immediate privo dell'Officio nel quale si trovasse per Anni dieci susseguenti, di non poter entrare nel detto Collegio Nostro, & all'istessa condizione s'intendino esser li Cassieri del Nostro Collegio, li quali non possino dar audienza, salvo, che dentro del Palazzo, & al solito Officio loro.

Novo modo per numerar quelli, che vengono ultimi à Capello, & di partir cadaun Banco in due parti.

L'Anderà Parte, che per autorità di questo Consiglio sia deliberato, & provisto, che non si debbano conzar più li Capelli al numero di quindici come si fa al presente, mà sia riformato in questo modo, che li Banchi di modo

F siano

siano tramezzati per mità, sì che quando saranno venuti à Capello quelli dell'ultimo Banco fino alla mità, il resto di esso Banco sia numerato cazati prima tutti quelli, che non potessero andare à Capello, & siano messe tante Ballotte frà d'Oro, & d'Argento, che restassero quanti saranno quelli del mezo Banco numerati, & debbano andar à Capello come fanno al presente, mà se ad alcuno toccasse Ballotta d'Oro al secondo Capello, quelli delli detti numerati, che per lui si cazzassero, siano obligati uscir immediate, & presentarsi al Consiglier, & far cavar tante Ballotte d'Argento, quanti fossero essi cazzadi; Il Banco di sopra veramente sia regolato in questo modo, che se sarà chiamato cao di Broglio, stando al Tribunal verso Castello, come stà al presente fino al Pergolo, & dall'altra Banda verso alla Corte fino dove è la Renga, che 'l Nostro Cancellier strida al presente le Voci, & de là in là si debbi contar ut supra, & quando sarà chiamato cao di Castello, debbano venir à Capello fino dove senteranno li Auditori, & dall'altra Banda fino alla Porta, che vada in Salla d'Oro. Se mò il Tribunal sarà dalla Banda di là verso Broglio, l'ultima parte di detto Banco s'intendi comenza à questo modo, dalli Avogadori, & Capi verso il Tribunal, dichiarando, che il Banco ugnolo, che vada à Capello col Banco di sopra debbi esser tramezzato all'incontro del Pergolo, & della Renga, & al fine quando mancheranno sei di andar à Capello, sia

sia in facoltà del Consigliero veder se le Ballotte scontreranno per giustarle con quelli bisognando, ne possano dappoi stati à Capello ritornar nel suo Banco per dove saranno usciti, mà debbano andare à torno, & dall'altro capo entrare in quello, si come per le Leggi di questo Consoglio è ordinato, & le Portelle di tutti li Banchi li debbano tener serrate con li Cadenazzi fino, che farà compito di andar à Capello, del che gli Avogadori di Commun, li Capi di detto Consoglio, li Censori, & gli Auditori sotto debito de Sagramento, che se gli dà ogni Gran Consoglio siano tenuti haver cura, & di più, che alcuno non sia in piedi, ne si movi del suo luogo, ne si approssimi al Tribunale, ne alli elettori mentre, che si anderà à Capello, & fino, che l'ultima delle elezion sarà entrata nella sua Camera, per osservanza della presente, & d'ogni altra Parte, & Legge ad essa non repugnante circa la regolazione di quanto deve esser fatto, & osservato nel detto Maggior Consoglio, nel qual essa Parte deve esser publicata.

Reformazione della soprascritta Parte in quanto al Banco di sopra, & à Cai de Banchi.

PErche doppo presa la Parte in questo Consoglio à 29. del passato è stato avvertito, quanto al Banco di sopra, che l'accaderà sempre esser vacuo di mezo fra li doi termini dichiariti

F 2 oltre

oltre li quali si debbino numerar quelli, che resteranno andar à Capello, quando el sarà chiamato ultimo, perciò, che ogni uno per non esser escluso da tal numerazione sia per haver rispetto di non si poner à seder li; però dovendo esser la provvisione uguale, à far, che questo non sia.

L'Anderà Parte, che per autorirà di questo Consoglio la predetta Parte sij reformata, quando al detto Banco di sopra, cioè, che anch'esso debba esser tramezato per metà, & con l'ugnolo, che con quello vada à Capello, come gl'altri di mezo, dovendosi ugualmente in tutti osservare l'ordine statuito in essa Parte. E anco da proveder, che i Capi dei Banchi non siano più occupati, che gl'altri luoghi; però sia preso, che quando saranno numerati quelli dell'ultimo mezo Banco, che resteranno andare à Capello, & usciti li cazzati si debba buttar per Tessera qual di doi Capi di esso mezo Banco doverà esser il primo à venir à Capello, & sia chiamato quel Capo venirà per questa ultima Tessera, & così sarà servato compitamente egualità in ogn'uno.

L'obbligo di Sua Serenità, & delli Consiglieri nella Esazione del Denaro Publico.

COnoscendosi quanto importante fosse, & quanto difficile l'Esazione del Danaro Publico fù commesso per Parte 1478. adi 11. Maggio, posta per li Correttori della Promission Du-

Ducal di quel tempo, & presa in questo Consiglio, vacante Ducatu, specialmente la cura al Serenissimo Principe Nostro, non essendo persona, che più convenientemente potesse tal cosa eseguire per esser libera da ogni rispetto, per il supremo Grado, & Dignità sua in questa Republica, & successive del 1485. alli 11. Novembre, in simil vacanza del Ducato fu per il medesimo modo aggiunto à detto Capitolo, come importantissimo di tutti gli altri, che il Serenissimo Principe con accuratissimo studio dasse opera all'esecuzione di esso, sotto debito di Sacramento astringendo li Consiglieri, & Savij del Collegio Nostro ad arricordare tal Officio à Sua Serenità ogni primo giorno della Settimana di mattina, & sollecitar, che el si dovesse poner in esecuzione, come per le Parti delle quali è stato formato il VI. Capitolo della Promission Ducale appare; & perche non si vede d'alcun tempo in quà dette ottime, & necessarissime costituzioni haver havuto quella esecuzione, che è stata l'intenzione di questo Consiglio, perciò acciò almeno nell'avvenire si possa sperare la debita sua osservanza à singolar beneficio delle cose Nostre: Sia preso, & dichiarato, aggiungendo al detto Capitolo VI. della Promission Ducale, che delli detti Consiglieri uno ogni Settimana, cominciando dal maggiore. Et così di mano in mano per l'ordine dell'età, & così li doi Savij di Settimana, & quello del Consiglio, & quello di Terra Ferma, siano specialmente te-

nuti ogni primo giorno della settimana subito ridotto Collegio levarsi dalli suoi luoghi, & andare insieme à ricordar alla Serenità del Principe il Carico dato à lei in questa Materia, & sollecitar, che'l sia per Sua Serenità eseguito, essendo etiam tenuti li Secretarij deputati alle Leggi sotto pena de privation della Cancellaria di ricordare ad essi Consiglieri, & Savij ogni primo giorno della Settimana, che vogliono far il detto Officio colla Serenità del Principe, & dappoi notar nel Notatorio della Cancellaria haver ricordato, ut supra à detti Consiglieri, & Savij, & notar etiam se'l sarà stà così eseguito, over non, & la Serenità del Principe eseguendo tal Ordine importantissimo con quell'amore, & carità, che si conviene, che l'abbia alla sua Patria, debba mandar per li Officiali, Esattori, & Scrivani delli Officij à farsi mandar li Libri, & Alfabetti de Debitori con advertire, che quelli con ogni integrità, & senza diminuzione alcuna siano mandati, & dichiariti li Nomi, Cognomi di quelli à che spettano tal debiti, & dar ogni opera, che di essi debitori, & massime di quelli, che haveranno il modo di pagare, sia scosso quello doveranno dar, facendo fare à questo effetto ogni necessaria, & opportuna provisione, & ogni Mese nel primo Consiglio di Pregadi sotto debito di Sacramento sia tenuta Sua Serenità far legger le Note, che haveranno fatte detti Secretarij nel Mese precedente, facendo anco intender la quantità de i

Denari in summa, che sarà stà scossa per tal Provisione, acciò si sappi di tempo in tempo la effettuale osservanza sua, & in caso, che per l'infermità della persona, ò per qualunque altra causa fosse impedita Sua Serenità à far la detta esecuzione, sia tenuto il Vicegerente suo quell'essequir, acciò quest'Ordine importantissimo non sia per alcun modo interotto, mà inviolabilmente essequito.

Che la Contumacia delli Consiglieri incomincia al finir della Consigliaria da basso, & dall'uscir di Quarantia.

MDLXII. Adi 15. Marzo. Nel Maggior Consiglio.

E Ssendo dubbio se stante le Parti, & Terminazioni hora lette à questo Consiglio in Materia della Contumacia delli Consiglieri Nostri, che è di Mesi disdotto à poter esser reeletti alla Consigliaria, tal Contumazia si debba intender dal giorno, che essi escono di sopra dalla Banca, overo dal dì, che finiscono la Consigliaria da basso.

L'Anderà Parte, che mettono li Consiglieri per via di dichiarazione il Boffolo bianco, che detta Contumacia di Mesi disdotto, s'intendi principiare dall'uscita della Banca, il Verde, che cominci dal dì, che finiranno la Consigliaria da basso, & usciranno di Quarantia, il Rosso non sincero, & fù preso, che la Contumacia incominci dal finir

F 4 della

della Consigliaria da basso, & dall'uscire di Quarantia.

MDCXI. Adi 2. Ottobre. In Consiglio di Dieci.

C HE per ritornar nell'antica estimazione, & grandezza sua di prima la Dignità della Signoria Nostra, dalla quale proviene in gran parte il servizio, & decoro Publico, sia preso, & statuito, che sotto debito di Sagramento da esserle dato ogni primo giorno di Mese per il Serenissimo Principe Nostro, non possano nell'avvenire li Consiglieri Nostri, che saranno alla Banca per tutto il tempo, che staranno in detto Carico andar per la Città, alla Carta, in Piazza à Rialto in alcuna Bottega, ne in altro luoco Publico, ove si riduce la Nobiltà per occasione de Broglio, ò per qual altra si sia causa, & la presente Parte sia per la sua debita esecuzione registrata nel Capitular dei predetti Consiglieri.

Della riduzione del Collegio con li Consiglieri in vacanza del Dogado.

MDCXXIV. 14. Luglio. In Maggior Consiglio.

H Avendo la sapienza di questo Consiglio a' 30. Luglio 1595. deliberato, che in vacanza di Dogado si possano ridurre i Consiglieri Nostri di Dieci, & Pregadi, & parimente il pien

pien Collegio per le occasioni in essa Parte espresse, onde s'è poi osservato, che in essi Consiglieri si procede con le Ballottazioni, & forme solite, & ordinarie: si deve però levandoli ogni dubbio, dichiarar anco il modo, che habbia esso pien Collegio à tenere in tali riduzioni, & occasioni. Però.

L'Anderà Parte, che nelle vacanze di Dogado si debba ridur il Collegio con la Signoria Nostra insieme, & in esso trattar, & spedirli tutto quello, ch'è solito in altri tempi, & come s'usa nelli Consiglieri di Dieci, & Pregadi, come ricerca il buon governo della Republica Nostra; rimanendo nel resto il Reggimento della Città à i Consiglieri, & Capi de Quaranta giusta la disposizione delle Leggi 1471. 13., & 14. Novembre; Nelle quali occasioni di vacanza, & sempre dovendosi mantener il decoro conveniente, e proprio nelle persone in Grado, e Dignità più conspice, & eminenti costituite: sia preso.

Che in tutte le reduzioni, che di esso pien Collegio si faranno, siano tenuti, si come li Savij, li Consiglieri, & Capi di Quaranta ancora vestiti, & comparir con le Vesti, che sono soliti, & obligati usare in Publico in ogni tempo.

Modo

Modo, & Ordine col quale devono esser poste, & ballottate nel Maggior Consiglio le Parti proposte dalli Consiglieri, & Capi di Quaranta.

MDCXXIV. 14. Luglio. In Maggior Consiglio.

E Solita la Signoria Nostra proponer à questo Consiglio le Parti per quattro Consiglieri almeno, ovvero tre Capi di Quaranta uniti, secondo, che giornalmente porta l'occasione, tanto di concessioni di Postprandij, Vacui, e Giudici ai Consiglieri di Quaranta Licenza a' Rettori di venir à Venezia, Grazie, e cose simili: quanto anco di Materie gravi, & importanti, che concerneno negozij, & risoluzioni di gran consequenze; le quali tal volta possono haver bisogno di esatta considerazione per esser con maturità deliberate, & con l'autorità suprema di questo Consiglio statuite. Però.

L'Anderà Parte, che quando si vorrà proponer à questo Consiglio alcuna Parte, non comprese le Parti, & Grazie, che vanno prima poste nei Nostri ordinati Consiglieri, & eccettuate anco quelle di dar Giudici alle Quarantie per causa di molto numero di cacciati, che non hanno contrario, & quelle di vacui, che si concedono con le risposte, e strettezze dalle Leggi ordinate: le quali doveranno esser poste secondo l'ordinario uso: tutte le altre Parti, che vorranno proponer li Consiglieri, e Capi per l'autorità loro concessa, siano, si come

me si osserva nelle Parti proposte dai Correttori delle Leggi; prima lette nel Collegio Nostro, & poi à questo Consoglio anteriormente alla Ballottazione di esse per un Consoglio almeno; acciò sia ben inteso, & fondatamente statuito, quello, che parerà alla sapienza Publica. Le Licenze ai Rettori di venir in questa Città, giusta le Leggi particolare debbano nell'avvenire esser lette tutte nel Collegio Nostro, & poi ballottate in questo Consoglio. Sia anco deliberato, che nelle Parti particolari quando da alcuno sarà dimandato Habilità, Titoli, ò alcun'altra cosa, che veramente quando viene dimandata, si concede per grazia, sia sempre tal Parte posta dai Configlieri, e Capi, ballottata con le strettezze delle Leggi, che dispongono in Materia di Grazie, & sempre siano cacciati li parenti, & interessati, il che sia detto nel mandar le Parti, & sopra il Tribunal, & à mezzo il Consoglio da l'una, e l'altra parte: dovendo tutte le Parti esser lette à mezzo il Consoglio ad intelligenza di cadauno. Et quando venirà proposta alcuna Parte, che revochi, regoli, ò alteri alcun'altra Parte precedente, non possa la Parte proposta esser ballottata, se non sarà prima letta la deliberazione, che si vuole rinvocar, ò alterar come di sopra: ne siano prese tali revocazioni, regolazioni, ò alterazioni, se non con li due terzi delle Ballotte almeno, se però non vi sarà per altra Parte condizione, che vogli maggior strettezza, ò numero di Ballotte.

Del

Del rifiutar la Consigliaria, & escusarsi per l'età di Anni settanta.

MDCXXIV. Adi 11. Agosto. In Maggior Consoglio.

Possòno i Configlieri Nostri per Legge nell'età d'Anni settanta rifiutar la Consigliaria: mà essendo per il passato questa libertà stata interpretata, & usata, diversamente forse da qual fine, che fù concessa.

L'Anderà Parte, che sia in facoltà di cadauno Nobile Nostro, che si troverà nell'età d'Anni settanta finiti, quando sarà nominato alla prova di Configlier di Venezia farsi escusar, & non debba in tal caso esser ballottato; come anco se venisse provato in occasione di lontananza, ò inscienza, possa avanti il tempo di giurar essa Consigliaria quella rifiutar, & non accettar: mà se doppo accettata, & giurata volesse escusarsi per rispetto dell'età, non possa in alcuna maniera farlo, nè le sia permesso; mà debba esser alla condizione di quelli, che d'età inferiore della predetta non devono esser escusati, ai quali è dato obbligo di ricorrer alla grazia, da esserli fatta con li cinque festi delle Ballotte di questo Consoglio ridotto al numero di mille in sù.

Cbe

93

Che in caso di mancanza di quattro Consiglieri alla Banca debbano entrar dei Consiglieri Inferiori per le riduzioni del Senato, ò del Gran Consiglio.

MDCXXIV. Adì 16. Decembre. In Maggior Consiglio.

PER il buon governo del Stato, & della Republica Nostra non solo nella vacanza presente del Dogado ai presenti tempi; ma in ogni altra vacanza, e tempo nell'avvenire è conosciuta necessaria la riduzione delli Consigli Nostri, del Senato specialmente, onde è da preveder, che per alcun accidente non sia impedita per mancamento di quelli, ch'è necessario in essi Consigli intervengano, & presciedano nelle Ballottazioni, & occorrenze secondo la forma del Nostro governo; Però.

L'Anderà Parte, che nell'avvenire, in occasione di mancamento de Consiglieri alla Banca, per qual si voglia accidente, ò d'indisposizione della persona, ò per altro necessario impedimento, che non intervenissero in questo, & nel Consiglio Nostro di Pregadi al numero di quattro: in luogo di quelli, che mancasero fino à tal numero, debbano entrar dei Consiglieri Nostri Inferiori, principiando dal maggior d'età, se non sarà cacciato, ò per altro accidente impedito, & successivè; così, che sempre siano tanti, che in ogni occasione suppliscano al numero necessario. Possano anco nell'avvenire, & in vacanza di Dogado, nel Consiglio

94

glio Nostro di Pregadi esser trattate, & deliberate tutte le Materie spettanti al Stato, al Governo, & anco à private persone, in quanto potessero concerner il Publico servizio.

Che li Consiglieri, e li Capi di Quaranta non possono proponer Parte al Gran Consiglio menco in Sede vacante se non sia prima letta nel Collegio.

MDCXXIX. Adì 31. Decembre. In Gran Consiglio. Vacante Ducatu.

CON molto provido, & prudente Consiglio deliberato rimane, che prima di proponersi al Senato qualunque Parte, debba esser letta al Collegio Nostro, perche ventillata la Materia tanto meglio si riduca anco col parere di molti ai termini più aggiustati, & degni, perche abbracciata rimanga. Hora continovandosi dalli Consiglieri, & Capi di Quaranta l'uso introdotto necessariamente al tempo, che nella vacanza del Dogado il Collegio non si riduceva di proponer le Parti in Materia dell'elezione del nuovo Serenissimo Principe à questo Consiglio senza altra comunicazione, ò conferenza, al presente, che si riduce il Collegio si conosce partito molto conveniente, & proficuo l'aggiunger simile obbligazione per le Parti del sopradetto tenore, che doveranno esser nell'avvenire proposte. Però.

L'An-

95

L'Anderà Parte, che non possano più li Conseglieri, ne li Capi di Quaranta proponer Parte à questo Consoglio in Materia toccante l'elezione del nuovo Serenissimo Principe, se non farà prima stata letta nel Collegio Nostro, dovendo così nel ventilarli tanto più le proposizioni di sì grande importanza, incontrarli anco più intieramente, & con maggior sicurezza il servizio Publico, che è come esser deve l'unico principal oggetto di tutte le proposizioni.

Che un solo Consiglier possa sospender Terminazione in Gran Consoglio della Signoria.

MDCXXXIII. Adi 17. Aprile. Nel Maggior Consoglio.

Vertendo dubio trà li Consiglieri, se le Terminazioni della Signoria Nostra, possano esser sospese da un solo Consiglier, sì, ò veramente nò per esser immediatamente trattata à questo Consoglio essa suspensione, nè essendo stati quattro Consiglieri d'un istessa opinion, anderà giusta le Leggi per viam declarationis; Il Boffolo Bianco, che un solo Consiglier possi suspender dette Terminazioni; Il Verde di nò, & il Rosso non sincier, & fù preso nel Banco.

Che

96

Che un solo Consiglier non possa proponer Parte.

MDCXXXIII. Adi 17. Aprile. Trà li Consiglieri esistenti nel Maggior Consoglio.

Vertendo dubio trà li Consiglieri se stante la Deliberazione hora fatta dal Mazor Consoglio, che un solo Consiglier possi suspender le Terminazioni della Signoria, possi anco proponer Parte nel Negozio suspeso, fù posto il Boffolo Bianco, che un solo Consiglier non possi proponer Parte, il Verde di sì, il Rosso non sincier, & fù preso nel Bianco.

Delle Delegazioni di Cause Civili da farsi dai Consiglieri.

MDCXXXIX. Adi 9. Gemmaro. Nel Maggior Consoglio.

LA Materia delle Delegazioni di Cause Civili per antica istituzione esercitata dalla Signoria Nostra per le differenze vertenti, così in questa Città, come di Fuori ancora con oggetto principale del sollievo de Sudditi, s'esperimenta venirli sempre più ampliando con molto pregiudicio, nelle Cause massime della medesima Città, mentre ciò apporta disavvantaggio à Magistrati, con special deliberazioni di questo Consoglio instituiti, da quali molte volte per non ben appo-
bati

bati pretesi si levano le Cause, che propriamente li spettano per delegarle altrove, si apporta danno al Pubblico, & ad altre applicazioni ancora; con detrimento de Litiganti, & con mala introduzione alcune volte si confondono le cose giudicate, & si da loro modo di capitar à proposizioni stravaganti, & indebite per procurare con la presentazione delle Suppliche di far sospender, & indebitamente avanzar tempo, con struscij, & spese straordinarie d'interessati; oltre, che anco li Magistrati à quali sono fatte le Delegazioni, non possono per la molteplicità di esse ispedirle, con pregiudizio appresso delle Cause alli medemi Magistrati per ordinario spettanti, le quali perciò convengono rimaner espedita; Et perche si è sperimentato, che li pretesi fin' hora portati dalli interessati per ottenere Delegazioni non restano appoggiati à proprij fondamenti; anzi sotto le Dimande supplicate, si vanno inferendo particolari molto pregiudiziali; riesce proprio della prudenza di questo Consiglio di regolare la presente Materia; in modo però, che nelli casi proprij; & adeguati à ricever Delegazioni possa seguirne alcuna, con li debiti riguardi, & avvertenze, che sopra di ciò convengono. Però.

L'Andrà Parte, che quando per l'avvenire saranno supplicate Delegazioni, che riguardino nelle Cause di questa Città, sopra differenze vertenti fra Fratelli, & altri strettamente congiunti, sopra Dimande di molti capi di pretenzioni in diversi Ma-

G

gistrati

gistrati sparse, di persone veramente povere, trà quali particolarmente Pupilli: come nelle Cause di fuori per violenza, e prepotenza, nella disparità de Litiganti, per la povertà, & per qualche sussistente interesse de Giudici, o Ministri, & in qualche altro caso pur inopinato, che non potendosi prevedere tenesse ragionevole, & efficacissimo pretesto, & di molta urgenza per esser delegato; Habbi la Signoria Nostra ne' sudetti casi facoltà di continuar à far alcune Delegazioni; havuti però sempre li precedenti riguardi, & le proprie considerazioni alla qualità di esse, che restino appoggiate alla sua vera essenza, & che per le circostanze vi concorressero, come di sopra, meritassero gli interessati d'esser graziati, che le loro Cause fossero levate dalli proprij Giudici per rimetterle altrove: acciò di tal modo si possa ottenere il fine della Publica intenzione di restringere la Materia delle medesime Delegazioni per li rispetti di sopra espressi. Per il qual effetto sempre, che si tratterà di fare alcuna Delegazione avanti ne segua sopra di essa Decreto, sia sempre letta alla medema Signoria la presente Deliberazione per avvertimento, & espressione della volontà del predetto Consiglio in questa Materia.

Quelli, che supplicheranno Delegazioni siano tenuti d'esprimere chiaramente, & con ogni distinzione nelle loro Supplicazioni li particolari, che ricercaranno, le Cause da quali saranno mossi à procurarle, & qual differenza espressamente, & in qual

qual

99

qual Magistrato di questa Città, ò Giudice di fuori, vertente, intenderanno, che sia delegata; tralasciando affatto di versare sopra generalità di Concetti, e Parole, acciò con ogni chiarezza possi comprendere la Signoria Nostra quanto convenga sopra di ciò.

Et per maggiormente conseguire l'effetto prima di presentarsi dall'interessati le Suppliche nella Cancellaria Ducale, come al presente si osserva, debbano esser portate alla medesima Signoria, affinché con la sola lettura di esse, conoscendo riuscire nella sostanza di sopra espressa, sia da essa con l'ordinaria ballottazione decretato, che possano presentarsi nella predetta Cancellaria, & con le solite maniere incaminarsi per trattar le Cause delle Delegazioni; come ritrovando riuscire contrarie à quanto di sopra, debbano esser reggiete, & in evento, che nelle sudette Ballottazioni seguisse alcuna pendenza, questa debba ballottarsi la mattina immediate susseguente, nella quale occorrendo di nuovo il medesimo, debba farsi lo stesso la terza mattina pur seguente, nella quale, non seguendo divisione alcuna, s'intendino in tal caso le Suppliche licenziate, senza admetter, in ciò contradizione alcuna, ne meno cadauna delle parti interessate possi ricever sospensione veruna, se le Suppliche non saranno prima accettate come di sopra.

Per poterli ricevere le necessarie informazioni debbano nelle Cause di questa Città esser citati

G 2 dalli

dalli Interessati li Avocati Fiscali di quelli Magistrati da quali si tratterà di levarle per delegarle altrove, & intimare loro le Scritture necessarie, affinché ben informati possano occorrendo rappresentarle alla Signoria Nostra, quanto stimeranno à proposito per interesse de suoi Magistrati.

Dovendo nelle trattazioni delle sudette Cause parlar primi quelli, che supplicheranno Delegazioni (servendo l'Instance in luogo de Dimande,) & seguendo poi la parte contraria restino per ultimi li Avocati Fiscali sopradetti.

Per ovviare ad ogni collusione delle Parti, nel procurar, & assentire d'accordo alle Delegazioni supplicate, come parimente nelle ispedizioni d'esse assenti; non si possa divenire à Ballottazione veruna sopra di dette Delegazioni, se prima dalli interessati non sarà data parte alla medesima Signoria del stato della Dimanda, & della Causa della supplicata Delegazione; con la lettura delle Scritture necessarie, & delle estese ancora per la espedizione, come parimenti se dalli medesimi interessati non saranno stati citati li Avocati Fiscali delli Magistrati di questa Città, da quali si tratterà di levar le Cause, & fatte loro vedere le Scritture, che richiederà il bisogno, acciò possino rappresentare quanto loro occorrerà, & siano tenuti di comparire, salvo però legittimo impedimento, nel qual caso debbano mandar altri per parte loro, ne senza il suo intervento come sopra nei predetti casi, si possa divenire ad alcuna espedizione.

Non

Non possa dalla medesima Signoria concedersi l'inappellabilità nel merito delle Cause, ne anco per spedizioni in assenza, se non quando dalle parti interessate venisse d'accordo per espresso ricercata; nel qual caso possi loro esser concessa.

Circa l'hore della riduzione del Collegio, e del Senato con l'obbligo de' Consiglieri.

MDCXLV. Adì 10. Gemaro. Nel Maggior Consiglio.

IL tempo per sua natura prezioso, e la misura d'esso tanto necessaria, e importante, ben merita d'esser ripartita per la maggior commodità alla discussione delle materie politiche, come con gran prudenza conobbero i Nostri Maggiori, stabilite in questo Consiglio à 10. Novembre 1567. l'hore prime, così della mattina, come del doppo pranzo alle riduzioni del Collegio, & Senato. Mà col progresso, & con l'inosservanza dell'Ordine, nell'angustia grandemente le deliberazioni difficoltrandosi in hore incongrue discusse, & con incomodi insofferibili à quelli in particolare di grave età, e necessario col ravvivar la volontà Publica prefiggere regola insieme à punto di tanta essenza, Però.

L'Anderà Parte, che ogni mattina di riduzione del Collegio, inherendo alla predetta Deliberazione, debba il Serenissimo Principe al suon dell'

G 3 hora

hora di Terza essere in pronto per portarsi immediate alla Messa, al qual'effetto li Consiglieri, e Capi di Quaranta sotto debito di Sacramento interrompendo ogni audienza, siano tenuti levarsi, & trasferirsi nella Giesiola, per dover poi terminata la Messa riddursi tutti gli Ordini nel Collegio, & con commodità maggiore trattar, & espedir le occorrenze, che in numero, e in qualità considerabili accadono giornalmente.

Debba similmente il Serenissimo Principe, Consiglieri, e Capi di Quaranta sempre che sia chiamato il Senato, ridursi dal principio d'Aprile fino tutto Settembre, un'hora doppo sonato Vespero, & dal principio del Mese di Ottobre, fino per tutto Marzo, una, e meza doppo, onde si possa proponer, discuter, & risolvere opportunamente le Materie, con patimento minore, e con Publico beneficio.

Le Grazie di Cittadinanza Originaria non possino esser poste nel Maggior Consiglio il Martedì Santo.

MDCLIV. Adì 10. Maggio. Nel Maggior Consiglio.

SIA preso, che da mò avanti, le Grazie di Cittadinanza Originaria con habilità al concorso per la Cancellaria Ducal non possano esser poste nel Maggior Consiglio nel giorno del Martedì Santo; & se in altro tempo debbano esser

fer osservare le Leggi in questo proposito con retta pontualità.

Circa l'Effazione del Publico Danaro.

MDCLV. Adi 6. Marzo. Nel Maggior Consiglio.

L'Effazione del Publico Danaro, Alimento naturale de' Stati, & requisito essenzialissimo alle Regole d'un'ottimo Governo, fù tanto nel cuore de' Progenitori, che con gran prudenza scieglirono in varij Decreti la suprema Dignità de' Serenissimi Principi ad una principal cura, ed assistenza. La qualità de' tempi urgentissimi presenti rende ancora più efficace il motivo al conseguimento dell'effetto per la commune difesa, & sicurezza; & tanto più, quanto, che sovrabbondando il numero de' debitori, viene à raddoppiarsi il disordine sensibilissimo in quelli, che più pronti ai Pagamenti convengono poi soggiacere alla necessità di nuove Imposizioni, & aggravij; Che però attrahendo questa importantissima Materia i riflessi più essenziali del Principe, e consistendo nelle riscossioni del Danaro la Giustizia del sollievo, il debito dell'obbedienza, ed i ripari alla medesima salute.

L'Anderà Parte, che inherendosi ad altre Deliberazioni in questa materia, contenute nella Promission Ducale, & non repugnanti alla presente,

G 4

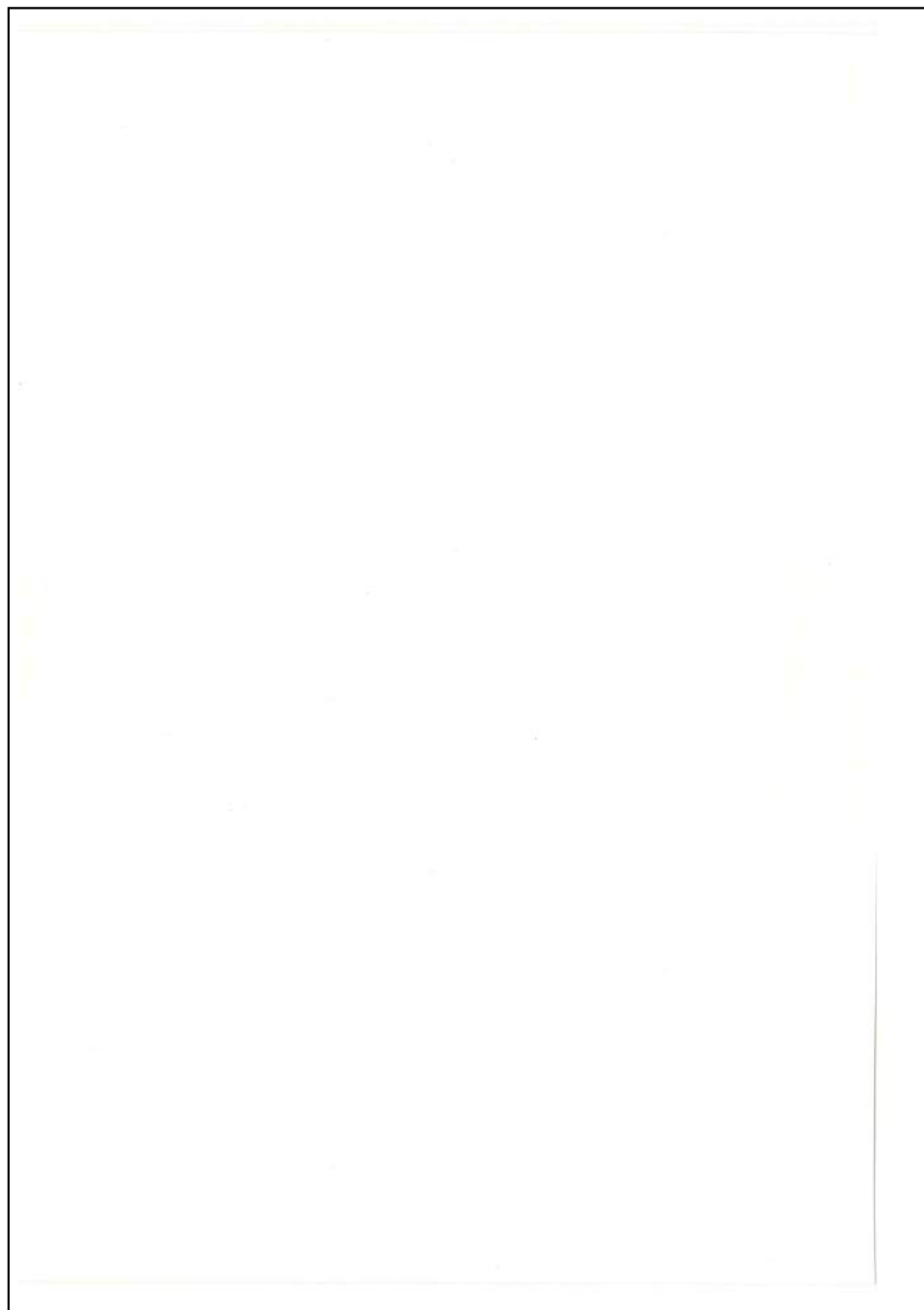
sia

sia tenuto il Serenissimo Principe come Capo supremo, & lontano d'ogni rispetto, ordinar espressamente, che nel principio di ogni Mese compariscano nel Collegio tutti i Magistrati di questa Città, che hanno incombenza d'effigere il Publico Danaro insieme con i loro Scontri, & particolarmente li Governatori dell'Intrade, e gl'altri dove sono Daciari, e Carrattadori.

Debba cadauno d'essi Magistrati prontamente capitarvi, & presentar, così le Note de' loro Debitori, come il Danaro esatto il Mese precedente, delle quali ne sia conservata filza à parte. Habbi cura nello stesso tempo Sua Serenità di sollecitar con tutto calore, che siano fatte diligentemente l'efazioni, & l'esecuzioni necessarie contro renitenti, chiamando anco nelle sue stanze quei Magistrati, che conoscesse per sua prudenza necessario à maggiore eccitamento, lume, ed altro, che occorresse. Il Segretario deputato alle Leggi debba custodir la filza delle Notte sopradette, & rincontrando di tempo in tempo, quelli che mancassero di capitarvi, sia obligato leggerli nella prima riduzione del Pregadi co'l nome del Cassiere à universale intelligenza, sotto pena di privazione della Cancelleria.

I Consiglieri, ed i Savij del Collegio siano però tenuti di raccordar à Sua Serenità questo Ufficio, onde da continui stimoli, e dal rispetto sempre dovuto al Serenissimo Principe ogn'uno effequisca il proprio debito, e la prontezza del Da-

naro



105
naro fomministri il vigore à tante gravi occorrenze.

Che nell'elezioni ordinarie, & straordinarie de Consiglieri vengano in tutte quattro le elezioni Nomi differenti, e così nell'ordinarie del Consiglio di Dieci.

MDCLV. 27. Zugno. In Maggior Consiglio.

LA Giustizia distributiva principalmente necessaria per dar forma all'ottima direzione de Stati, e de Governi, viene come tale nel corpo della Republica reggiamente esercitata dalla suprema autorità di questo Consiglio. Vedendo però li Nostri sapientissimi Progenitori, per la scarsezza de Soggetti proposti nell'elezioni più importanti, tal volta troppo ristretto il modo alla scelta de migliori Cittadini s'applicorno, che per via de Scrutini, & con obligazione à gl'Elezionarij di numero maggiore, potesse con più libera mano soddisfarne il Prencipe. Frà la maturità di questi Decreti, deliberò questo medesimo Consiglio a' 11. Luglio 1621., che nell'elezioni ordinarie del Consiglio di Dieci, destinato da stessi Maggiori Nostri, alle più gravi materie, ed à tener in freno le rilassatezze, e le soverchie Licenze, fossero obligati gl'Elezionarij della prima, e seconda elezione ad eleggere Soggetti differenti. Questo lodevole Istituto conosciuto nella lunga isperienza degl'

106
degl'Anni sempre più conferente, hora con il certo lume aditato da quelle antiche prudentissime massime conviene augmentarsi, onde da più piene, e numerose elezioni all'ordinarie prove dell'istesso Consiglio, sia egli sempre scielto della maggiore gravità, & isperienza à maturi essercizij di così importante Giustizia, e con la salvezza della quiete, e libertà, per cui fù particolarmente istituito à tener ferma la Publica base del Dominio. Però.

L'Anderà Parte, che inherendosi alla detta Deliberazione 11. Luglio 1621. in virtù di cui nell'elezioni ordinarie del Consiglio di Dieci devono gl'Elezionarij della prima, e seconda eleggere Soggetti differenti, sia à quella aggiunto, e statuito, che l'istessa obligazione debbino nelle dette ordinarie elezioni del Consiglio di Dieci haver gl'Elezionarij ancora della terza, e quarta elezione, sì che in tutte quattro siano nell'istessa maniera nominati Soggetti differenti; dovendosi perciò dalla prima, e seconda portarsi alla terza, e seguentemente alla quarta i nomi di quelli che faranno stati eletti per lume necessario alla pontual effecuzione.

Et perche i Consiglieri Nostri pressiedendo non solo nel medesimo, mà in altri gravi Consigli, e nel Collegio, cadono sotto i stessi, & altri essentialissimi riflessi, sia osservato il medesimo anco nell'elezioni loro, così ordinarie, come straordinarie, le quali essendo fatte per scrutinio, e quattro

tro mani d'Elezioni di questo Confeglio, fiano in detto scrutinio chiamati tutti à Capello, come è deliberato, e si ufa nelle Cariche con pena, effendo pur con pena anco quella di Confegliere, & mandata nello ifteffo modo la Polizza in elezione de nominati, fiano da Elezionarij tolte per tutte quattro l'elezioni Soggetti differenti ammeffi à quella Ballottazione, & in quel Seftiere: Et fe occorrefse per alcun accidente, che nelle dette Elezioni, così di Configlieri, come del Confeglio di Dieci fosse eletto alcuno, che per qualche rispetto non potesse esser ballottato, ò pure per errore ne fosse tolto alcuno doppio, fiano obligati i Configlieri à mandar immediate una nuova Polizza in Elezione, perche ne fia eletto subito un'altro, & come in tutto, e per tutto viene offervato nei Reggimenti con pena; Onde stabilitosi questo pieno numero nelle Elezioni sopradette, fia dalla somma prudenza di questo Confeglio scielto sempre un corpo di più isperimentati Cittadini, i quali dovendofi contenere nei foli limiti prefcritti delle più importanti materie raccomandategli con la puntuale effecuzione delle Leggi di questo Maggior Confeglio, di quelle in particolar del 1628. tantamente instituite, faccino apparire, e risplendere sempre più gravi, e prudenti gl'effetti della Giuftizia à beneficio della Patria.

Debbano i Confeglieri far effequire in ogni tempo la prefente Deliberazione sotto debito di Sagramento. Sia à tal effetto mandata in copia al Segre-

Segretario alle Voci con pena trasgredendo di privazione della Carica, & il Segretario alle Leggi sotto pure la medefima pena fia obligato à leggerla ogn' Anno à questo Confeglio nella prima riduzione d'Agosto, in cui devono eleggerfi i tre primi del Confeglio di Dieci, perche fia sempre nota alla Publica prudenza, & in particolare al tempo, che doverà effequirli.

Che il Confeglio di Dieci, & il Confeglio di Quaranta al Criminal non poffino conceder Voti di liberar Banditi.

MDCLV. Adì 27. Giugno. Nel Maggior Confeglio.

Sono così gravi, e molteplici i Delitti, che giornalmente van fequendo in questa Città, e nello Stato Nostro contro le Sostanze, e le Vite, e con tante enormità in ogni genere, che è ben chiamata la pietà Christiana, e Paterna del Prencipe con confervazione de Sudditi, e della quiete universale à qualche provifione. Et mentre il motivo, & il fomento maggiore fi conofce principalmente provenire dalla facilità delle Deliberazioni, & quefte dalle Grazie, Voci, e Beneficij, che dal Confeglio di Dieci, e dal Confeglio di Quaranta al Criminal indifferentemente fi concedono à Ministri, & ad altri, conviene quanto più fi poffa divertirne il corso, onde gli Huomini cattivi

cattivi prevedendo maggiori le difficoltà à restituirli alla Patria, nella Publica grazia, pensino più al ben vivere, che à precipitar ne i mali, e negl' esilij.

L'Anderà Parte, che non possa de cetero dal Consoglio di Dieci, ne dal Consoglio di Quaranta al Criminal, concedersi à Ministri, ne ad altri, chi si voglia, ne per via di Grazia, di Mercede, Raccordi, ò per altro qual si voglia modo, ò con qualunque strettezza, Voce, ò Beneficij di liberar Banditi, Confinati, e Relegati, salva, e riservata sempre la materia di Stato solamente, & quelle sole Voci, che si devono così per virtù di Legge, come per esecuzione de Concessioni già deliberate.

Sia pure nell' istessa maniera proibito il continovarsi à conceder Voci, e Beneficij à Capitani, & Officiali, così per occorrenze di Affitti, come per numero intiero di Officiali nelle Compagnie. Et tutte le Grazie, Voci, e Beneficij, che fossero concessi contra la presente Deliberazione, come anco le Liberazioni, che in virtù di essi ne seguissero, siano, e s'intendano sempre nulle, e di niun valore. Dovendo pur la presente esser registrata ne i Capitolari de i Consogli sopradetti, e dove occorresse per la sua certa notizia, & inviolabile esecuzione.

Di

Di ferrar gli Consiglieri, & il Consoglio di Dieci.

MDCLV. Adi 6. Luglio. Nel Maggior Consoglio.

IL Consoglio Nostro di Dieci già erretto, e destinato dalla prudenza di questo Consoglio al sostenimento dello Stato, e della Publica Libertà, mirorno i Nostri Maggiori di conservar sempre in grado di stima, e di decoro venerabile, formandolo de più pratici, & isperimentati Cittadini per un'ottima Giustizia. La frequenza delle mutazioni introdotte al presente ne gli attuali di quel corpo, viene tuttavia à scemare de gli effetti di quelle prime ottime intenzioni, vedendosi finalmente per le molte elezioni straordinarie, che van seguendo d'Anno in Anno ristrette hormai al numero minore le Concorrenze, e le Dimande, & con i spessi cambiamenti, e nuovi ingressi de Giudici, & con altre importanti conseguenze pregiudicate notabilmente, e confuse l'espediti di de Casi, e de Processi. Devesi però con opportuno rimedio d'una moderata permanenza, conferente alla perfetta cognizione delle materie, & al bene de purgati giudicij stabilire sempre più il decoro, e la maturità del medemo Consoglio, onde continui à goder la Patria la grazia di quel lume Divino, che trà i miracolosi Instituti del Governo fù ispirato nelle menti Santissime de Progenitori per la perpetuità de i Stati, e della quiete; Però.

L'An-

L' Anderà Parte , che in avvenire quelli , che faranno eletti ordinarij del Conseglio di Dieci dal giorno , che sarà stato eletto , & adempito tutto intiero l' istesso numero di Dieci fino al primo Aprile fussequente , non possano , così detti ordinarij , come gl'extraordinarij , che fossero eletti nel corio del medemo tempo esser provati ad alcun Officio , Conseglio , Collegio , ò altro Carico con pena , ò senza pena in questa Città ; Et fuori di essa siano parimenti esclusi per il detto tempo dal poter esser ballottati ad alcuna Carica , ò Reggimento senza pena , nessuno eccettuato.

Per i medelimi essenzialissimi riguardi non possono similmente alle dette Ballottazioni esser ammessi i Consiglieri Nostri per tutto il tempo de gli otto mesi , che si fermano di sopra , & intervengono nell' istesso Conseglio , & quelli , che entrano in mude. extraordinarie siano alla stessa condizione di non esser ballottati per quel tempo solamente , che pur staranno di sopra.

Possino però , così li detti Conseglieri , come quelli del Conseglio di Dieci esser ballottati in ogni tempo Procuratori di San Marco , Ambasciatori , Generali , & altri Reggimenti , e Carichi fuori della Città , & siano con pena , ordinarij , extraordinarij da Terra , e da Mar ; con la qual moderata provisione venga à contenersi nel suo proprio naturale decoro , & estimazione il medesimo Conseglio , e da Giudici permanenti , e maturi ne derivi quella santa , e ben fondata Giustizia , sempre

pre conosciuta dalla gran prudenza di questo Maggior Conseglio , necessaria alla conservazione dello Stato , & alla sicurezza , e consolazione universale.

*De Salvi Condotti , & Grazie di concedersi
à Condannati.*

MDCLV. 19. Settembre. Nel Maggior Conseglio.

NEL Decreto di questo Conseglio 14. Settembre 1628. viene riservato al Conseglio di Dieci di poter trasmettere al Senato quelle Istanze de Condannati per le loro Liberazioni , Raccordi , & altre Materie , che havessero attinenza alla ragion di Stato , perche dichiarite tali , & che in effetto contengano il Publico servizio , rimesse di nuovo al medemo Conseglio , potesse poi passare à Salvi Condotti , & altre Grazie , si osserva però al presente non ben adempita in questa parte l'ottima intenzione di questo medesimo Conseglio , facendosi per ordinario dal Senato le dette dichiarazioni con la metà de Voti solamente , e ballotandosi anco unite con molte altre facilità , che ricercando miglior ordine.

L' Anderà Parte , che in avvenire sempre , che sia trasmessa dal Conseglio di Dieci al Senato alcuna Istanza per Salvo Condotto , Grazia à Con-

dannati, Raccordo, ò altro in conformità del detto Decreto 1628. 14. Settembre, debba la Parte della dichiarazione se contenga veramente materia conferente al Publico servizio esser ballottata, e presa con li quattro quinti del Collegio, e del Senato con obbligo al Segretario Leggista di così essequire pontualmente, perche con tale Decreto fondato, e positivo, rimessosi poi di nuovo il Negozio al Consiglio di Dieci, fiano le Grazie ricercate ballottate con le nove de Consiglieri, e Capi, e con li cinque setti del medesimo Consiglio conforme à quello, che già dispongono le Leggi.

Che i Consiglieri non possino esser dispensati dalla Carica, se non con i tre quarti de Voti del Maggior Consiglio.

MDCLVI. Adì 18. Aprile. Nel Maggior Consiglio.

FRequenti da qualche tempo in quà accadono le dispense de Consiglieri dalla Carica per causa d'Infermità co'l fondamento d'una Legge presa fin l'Anno 1276. in questo Consiglio concernente la medesima materia, e potendo questo uso troppo facile nel progresso del tempo partorire dei disordini anco contravenienti all'ultimo Decreto de 4. Luglio 1655., che mira d'impedire i frequenti cambiamenti de Giudici, e de stessi Con-

H seglieri

seglieri nel Consiglio Nostro di Dieci meno convenendo, che le dette Dispense passino per altra mano, che per la suprema di questo medesimo Consiglio, la cui sola distributiva autorità presiede all'elezion degl'Honori, e delle Cariche.

L'Anderà Parte, che non possa più in avvenire esser dispensato alcun Consigliere, così per capo d'indisposizione, come per qualunque altro accidente, che potesse à lungo impedirgli di capitare nei soliti Consigli, se non sarà conosciuta legittima la causa con Parte proposta, e presa in questo Consiglio con li tre quarti delle Ballotte.

Et sia la presente registrata nel Capitolare dei Consiglieri à perpetua notizia, e puntuale esecuzione.

Che il Consiglio di Quaranta al Criminal non possi conceder Grazie à Banditi, nè dar Salvi Condotti.

MDCLVI. Adì 18. Aprile. Nel Maggior Consiglio.

FU' dalla prudenza di questo Consiglio l'Anno 1628. 14. Settembre espressamente decretato, che dal Consiglio di Dieci non si potesse più conceder Salvi Condotti, ne farsi Grazie à Condannati, se non nei casi prescritti, e cadendo al presente necessario, & resti il medesimo proibito anco al Consiglio di Quaranta al Criminal; egua-

le

le concorrendo il motivo, e la ragione di non alterarsi le Sentenze, e che con la permanenza del castigo à delinquenti si conservi in ogni luogo temuta la Giustizia, ed inalterabili i Decreti.

L'Anderà Parte, che non si possa più conceder in avvenire dal Consiglio di Quaranta al Criminal Grazie di qualunque sorte, e per qual si sia esibizione d'Huomini al Campo, à Banditi, Relegati, e Confinati, ne meno Salvi Condotti, che alterino le Sentenze, mà le loro Liberazioni habbino in ogni caso à seguire con l'ordine puntuale delle Leggi, e non altrimenti, e tutte quelle Grazie, ò Liberazioni, che diversamente li facessero s'intendino sempre nulle, e di niun valore, e possa la persona liberata esser sempre offesa impune; con pena in oltre à Nodari, che scrivessero l'Atto, di non poter mai più, ne come Principali, ne come Sostituti esercitarsi in Cariche Pubbliche.

Et la presente Parte sia registrata nel Capitolare del Consiglio di Quaranta al Criminal.

Che non si possi introdur Servitori nel Quaranta Uno.

MDCLVI. Adì 8. Maggio. Nel Maggior Consiglio.

L'Anderà Parte, che inherendosi à gl'Ordini, & alle Leggi già formate, & instituite, sia prohibito severissimamente ad ogn' uno d'introdurre dentro i luoghi, dove si riduce il numero

H 2 del

del Quaranta Uno, alcun Servente, ò altro chi si voglia. Sia precisa cura de Consiglieri, e Capi di Quaranta d'usare le più diligenti indagini con quei mezzi, che stimeranno più proprii, e risoluti per la puntuale esecuzione, & obbedienza, & perche non continui in modo alcuno il pernizioso abuso introdotto; restando il tutto commesso à medemi Conteglieri, e Capi di Quaranta sotto il vincolo strettissimo del Sacramento, che doverà essergli dato dal Capo del Consiglio di Dieci di maggior età, prima, che si chiami à Capello per estrarhersi il primo numero di trenta sempre con precedente lettura della presente Parte: Et ritrovandosene alcuno introdotto per qual si voglia causa, valendosi dei Ministri del Consiglio di Dieci, debbano immediate farlo uscire, e condannarlo summariamente, & senza formazione di Processo, come colto in flagranti, alla pena di diciotto Mesi di Galera, & in caso d'invalidità di tre Anni di Prigione alla luce, sì che il timore del castigo ponga il freno, & con prudente direzione, e vigilanza si provveda in ogni modo al disordine.

Che

Che non si possi portar, ò far portar Polizze ò Avvisi di sorte alcuna à quelli, che sono ferroti nei numeri per elegger il Quaranta Uno, ne meno à quelli del Quaranta Uno medesimo.

MDCLVI. Adi 8. Maggio. Nel Maggior Consiglio.

L'Anderà Parte, che in conformità degl'Ordini, e delle antiche Istituzioni, non vi sia più alcuno sia chi si voglia, e di qualunque condizione, che ardisca di portare, ò far portar in modo ò per via alcuna Polizze, ò Avvisi d'alcuna sorte dentro, e fuori, così à quelli dei numeri, che si vanno di mano in mano eleggendo, ed estraendo per formar il Quaranta Uno, come al Quaranta Uno istesso eletto, e ridotto, che sia. Debbono perciò i Consiglieri, e Capi di Quaranta à quali particolarmente incombe farne esatte osservazioni, e diligenze, dando quegl'Ordini, che stimeranno per prudenza proprij ad impedire l'abuso: Et i Capi del Consiglio Nostro di Dieci siano sempre incaricati d'una rigorosa Inquisizione per rilevar in ogni modo se vi fosse disordine, ed alcun trasgressore inobbediente; il quale sempre, che restasse convinto di sì grave mancamento s'intendi immediate sottoposto alla Giustizia dello stesso Consiglio di Dieci, per doverne render conto, & ricever quel castigo, che richiedesse la qualità dell'ardire, e della colpa. Et la presente sia sempre letta in ogni occasione à questo Maggior Consiglio.

H 3 Circa

Circa il dispensar il Numero de Voti nelle Ballottazioni delle Parti concernenti l'elezione del Serenissimo Principe, & altre Provisioni ad essa pertinente.

MDCLVI. Adi 13. Giugno. Nel Maggior Consiglio.

L'Anderà Parte, che in tutte l'occasioni à venire di vacanza di Dogado, le Parti, che faran proposte da Consiglieri, e Capi di Quaranta à questo Consiglio per farli l'elezione del nuovo Serenissimo Principe, ed altre solite Provisioni ad essa pertinente non siano ristrette, ò obligate al numero di seicento Voti, mà possano quelle ballottarsi, & intenderli sempre prese, passando la metà, col numero, che si troverà in quei tempi in questo medesimo Consiglio; così, che qualunque accidente, che potesse diminuire il pieno concorso, non ralenti, ò differisca l'elezione più conspicua, e sublime della Patria.

MDCLVIII. Adi 6. Aprile. Nel Maggior Consiglio.

CON molte prudentissime deliberazioni hà in varij tempi la saggia maturità di questo Consiglio applicate le Provisioni conferenti per ridurre la Promissione del Serenissimo Principe al stato della perfezione migliore; molti buoni Ordini hà instituiti, molti regolati, molti altri rinnovati, onde essendo occorse nel breve giro di soli tre

tre Anni quattro Sedi vacanti, nelle quali ogni cosa s'è ben ventillata, e discussa, pare, che non non ne resti al presente alcuna di rilievo da oggettarsi alla Publica prudenza, che non sia stata ne' scorsi tempi prima prevista, proposta, e deliberata; Conoscendosi però di ottimo servizio, più tosto, che diffonderli in Ordinazioni nuove, che col progresso de' gl'Anni passano in disuetudine, & in dimenticanza, l'insistere in meglio assicurarsi della puntualità dell'esecuzione di quelle già decretate.

L'Anderà Parte, che inherendosi alla Deliberazione di questo Consiglio 1595. 8. Aprile, siano dal Magnifico Cancellier Grande fatti immediate allestire sei Libri della Promission Ducale, & fatti dare alli Segretarij Deputati alle Leggi, perche in pena di privazion dell'ordine della Cancellaria, debbano consignarne uno per cadauno alli sei Consiglieri Superiori, quali sotto debito di Sacramento siano tutti ridurli insieme, almeno una volta al Mese per riflettere, e considerare la detta Promission Ducale, e trovando, che resti in qualche parte trasgredita, siano in strettissima obligazione, pur sotto debito di Sacramento, di avvertirne Sua Serenità, di quel modo, che per loro somma prudenza conosceranno più aggiustato, acciò sia puntuale esecutore della volontà di questo Consiglio. Doveranno come sopra li sei Libri sudetti esser dalli Segretarij alle Leggi consignati ad ogni Consigliero nell'ingresso alla Carica, con obbligo di

restituirlo nel fine, per poterlo consignare al Successore; onde rimanga per questa via provveduto ad essenzialiissimi requisiti del buon governo.

Debba in oltre il Magnifico Cancellier Grande dar gl'Ordini proprij à chi stimerà egli bene per sua prudenza, acciò sia ridotto à perfezione l'Indice, e Repertorio della stessa Promission Ducale, mentre pare ne sia in questi ultimi tempi stata abbandonata l'opera. Et la presente sia stampata, & aggiunta al Capitolare de' medesimi Consiglieri, onde l'habbino sempre pronta, e sotto l'occhio, per puntualmente, & esattamente eseguirli.

Delle Hore delle riduzioni del Collegio, e del Senato.

MDCLVIII. Ad 6. Aprile. Nel Maggior Consiglio.

LA provida maturità di questo Consiglio, che saggiamente conobbe di quanta importanza fosse, che il tempo prezioso sempre restasse nella minor ristrettezza possibile con aggiustate misure, e con ripari adeguati destinato in hore commodè, e congrue alla pesata discussione delle Materie Publiche, e delle occorrenze di Stato, stabili in Decreto 10. Novembre 1567. rinovato poi anche posteriormente, quali dovessero esser quelle hore prescritte alla riduzione del Collegio, e del Senato, mà invalso il disordine, prevertite le buone regole, e poste quasi in dimenticanza le deli-

deliberazioni già prese in questo proposito, si conosce ben necessario ravvivarle, e trovar modo, che levati gl'incomodi all'età grave, possano senza angustia di tempo ben ventilarli le cose Politiche, hora particolarmente, che si maneggiano Materie importantissime, che rilevano il bene della Patria, e la conservazione della libertà.

L'Anderà Parte, che inherendo alla sudetta Deliberazione 1567., & altre posteriori, ogni mattina, che si ridurrà il Collegio, debba il Serenissimo Principe al suono della Campana di Terza essere in pronto per portarsi immediate alla Messa, e mandare à tal'effetto il Cavaliere ad avvisare li Configlieri, e Capi di Quaranta, quali siano tenuti sotto debito di Sagramento abbandonare ogni altro Negozio, e trasferirsi subito nella Chiesiola, per dover poi terminata la Messa, ridursi tutti gl'Ordini nel Collegio, e col disaggio minore espedir gl'affari molteplici, che occorrono alla giornata.

Debba parimenti il Serenissimo Principe, Configlieri, e Capi di Quaranta, sempre, che sarà chiamato il Senato, ridursi dal principio d'Aprile fin tutto Settembre un'ora doppo sonato Vespere, e dal principio del Mese di Ottobre sino per tutto Marzo una, e meza doppo, onde si possano proporre, discutere, e risolvere le materie con minor patimento, e col maggior vantaggio de Pubblici interessi.

MDCLIX.

MDCLIX. Adì 2. Maggio. In Consiglio di Dieci.

LA dignità di Configliere di Venezia, che raccoglie in se stessa la rappresentanza, ed il corpo unito della Signoria Nostra, scelta come tale à cerciar d'intorno unita la Maestà del Principe, ed à reggerne la vece, fù sempre nella Republica conspicuamente sostenuta, e preferita sopra ogn'altra. Più Decreti di questo Consiglio sono seguiti in varij tempi per conservarla nel suo sublime posto, così nelle solite riduzioni in Publico Palazzo, come uscendo fuori di Chiesa, nelle Processioni, e sedendo, e caminando; Mà la lunghezza del tempo potendo per avventura alterare la vera osservanza, ed interpretazione delle stesse Leggi, conviene riassumerle tutte in una sola, che tolga i dubij, e rinovi, e preferiva ben schietta l'intenzione de Maggiori Nostri, e quello, che s'è fermato nelli primi più venerabili fondamenti di questo Publico Dominio.

L'Anderà Parte, che inherendosi à tutte le altre Parti prese in questo Consiglio, & à quelle in particolare 1455. 26. Aprile, 1520. 15. Settembre, 1532. 26. Agosto, 1581. 20. Novembre, & 1650. 23. Novembre hora lette, sia per sempre preso, che nell'occasioni di sedere, così in Palazzo, come fuori, nei Piatoni, & in ogni tempo, e luoco dove la Sedia del Serenissimo Principe, e la sua medesima persona stà nel mezo con luoghi egualmente

mente vicini nell'uno, e l'altro lato, li Configlieri, e Capi di Quaranta come quelli, che rappresentano la Signoria Nostra debbano sedere nei primi luoghi più vicini à Sua Serenità, ò del Configliere, che in assenza, ne deve sostener la vece, ripartiti la metà per parte, e preferiti à tutti gl'altri, dovendo doppo seder poi con lo stesso Ordine, e ripartimento li Procuratori di San Marco, e così successivamente i Magistrati.

Nella Chiesa veramente di San Marco, & in altri luoghi simili, dove la Sedia di Sua Serenità non è posta nel mezo, debba osservarsi il solito. Caminando processionalmente i giorni solenni, & in ogni tempo, e luogo siano pur sempre preferiti li Configlieri, e Capi di Quaranta andando tutti l'un dietro l'altro à mano dritta, & alla sinistra accompagnati dalli Procuratori di San Marco con l'ordine medesimo, e della maniera, ch'è disposta per appunto dalla detta Legge 1455. li quali Procuratori al numero di sei, prescritto dalle medesime Leggi, ed in particolare da quella 1650. 23. Novembre siano obligati sotto l'istesse pene d'andar sempre ad accompagnare Sua Serenità, ò la Signoria Nostra in assenza, così quando vada in Chiesa, come quando esce di Palazzo.

Dell'istessa maniera, & per sostenimento del dovuto Publico decoro habbi à preferire à tutti, etiam à detti Procuratori di San Marco, ogn'uno del Corpo di detta Signoria, Configlieri, e Capi di Quaranta in ogni altro luogo separatamente, ò uni-

unitamente Publico, ò privato, così dovendosi alla grandezza di quella Dignità, & alla rappresentanza del Dominio Nostro.

Et quanto alle persone de Ambasciatori, & altri Ministri de Principi s'osservi in ogni luogo il consueto; & della presente deliberazione ne sia mandata una Copia per ogn'una delle tre Procuratie, acciò sia registrata, & osservata in ogni tempo pontualmente, ed in tutte le sue parti.

Circa l'elezion di Scrutinio.

MDCLXIV. Adì 16. Maggio. Nel Maggior Consiglio.

Il zelo de Deputati sopra le Leggi rappresentano nella diligente Scrittura letta, considerabile disordine scopertosi nei Scrutini nella pratica del Decreto del Maggior Consiglio 17. Gennaro prossimamente passato, e suggerisce quei Raccordi, che possono essere più aggiustati per rimetterlo; Commendandosi perciò pienamente l'applicazione loro indefessa devesi liberar, ciò, che li conosce più profittevole, e proprio.

L'Anderà Parte, che per levar l'inconveniente sudetto osservandosi l'ordine instituito dal Decreto sopracennato 17. Gennaro circa il numerar il Scrutinio, & il tener nota di quelli, che si cacciano con li ballottati, ch'è il fondamento della cognizione degl'errori de Voti, che possono nelle bal-

lot-

lottazioni seguire; siano poi aggiustati li Corpi de ballottati in modo, che facendo frà alcuno di essi errore, ò per le Balle de sì, ò per quelle di nò, con l'haver più, ò meno Voti di quelli, che devono essere un per me l'altro ribballottati, siano questi sottoposti à nuova ballottazione, acciò ridotti tutti li ballottati à purità de Voti, si possi senza offesa de particolari divenire à sincere giuste elezioni, come ricerca la ragione, & il maggior Publico servizio.

MDCLXXIV. Adì 3. Febraro. Nel Maggior Consiglio.

Resta con più Decreti di questo Consiglio à decoro della Rappresentanza del Serenissimo Principe Capo della Republica Nostra destinata alla persona del medesimo l'auttorità, e la disposizione di molte Cariche d'honore, e di considerabile importanza.

E trà queste riservata quella de Cancellieri Inferiori, che nell'elezione de Nodari nella cura de Testamenti, & altre gravi funzioni esercita incombenze rillevantissime, che ricercano fede incorrotta, & habilità singolare, onde giustamente si conviene far la scelta per il sostenimento di esse di Soggetti più maturi trà Segretarij, ovvero dell'Ordine della Cancellaria Ducale, come già lodevolmente si praticava. Per regolare però nella distribuzione di queste Cariche qualche abuso, e divertire con simili disordini nella forma della disposizione.

disposizione dell'altre ancora soggette alla stessa autorità.

L'Anderà Parte, che non possa il Serenissimo Principe, nè meno la Signoria Nostra vacante Ducatu far elezione nelle Cariche de Cancellieri Inferiori, se non de Soggetti degni trà Secretarij, ovvero degl'attuali dell'Ordine della Cancellaria Ducale, come pure sia tenuto lo stesso Serenissimo Principe, e la Signoria vacante Ducatu elegger nell'altre Cariche sottoposte alla sua disposizione persone di condizioni, e qualità distinte, e corrispondenti à sostenerle con decoro, e virtù senz'alcun altro riguardo, che al Publico servizio, & affinché sij divertito sopra ciò ogni addito ad inconvenienti resti prohibito, così à Sua Serenità, come alla Signoria Nostra vacante Ducatu di disporre di qual si sia delle dette Cariche, se non in caso di vacanza per morte restando vietata l'admissione sotto qualunque pretesto de Sostituti nelle Cariche stesse, e questo affinché sian sempre scelti quelli di miglior habilità, & ottime condizioni, e tutto quello fossero praticato in contrario della presente Deliberazione s'intendi ipso facto nullo, e di niun valore. E quanto a' Commandatori sij osservato li Decreti di questo Consiglio in tal proposito.

E sia questa Deliberazione aggiunta alla Promission Ducale, & Capitolare de Consiglieri Nostri, e ne sia commessa l'effecuzione anche à gl'Inquisitori pro tempore sopra la Promission Ducale, acciò

ciò vacante Ducatu inqueriscano se sarà stata pontualmente essequita la disposizione del presente Decreto per la sua essata osservanza.

MDCLXVIII. Adi 11. Marzo. In Maggior Consiglio.

REstò in più tempi con varie prudenti deliberazioni in questo Maggior Consiglio prefissa alla dignità grave de Consiglieri quell'autorità, che hà sempre servito per render venerabile il Corpo della Signoria Nostra mentre con saggie ordinazioni fù maturamente estesa. Vedenoli però in alcun tempo introdotto qualche disordine con pregiudicio della disposizione de Publici Decreti, la sapienza di questo Consiglio è chiamata alle proprie risoluzioni per troncar il progresso à gl'inconvenienti, acciò uniformandosi i Consiglieri Nostri à gl'antichi Instituti con aggiustate direzioni si stabilisca sempre fruttuoso, & ordinato il moto di questo ben regolato governo: Però

L'Anderà Parte, che inherendosi al Decreto di questo Consiglio de 22. Settembre 1522. si come non possono li Consiglieri Nostri formar Terminazioni, che alterino, ò siano contrarie à Decreti di alcuna sorte, così di questo Consiglio, come del Senato circa elezioni nelle Cariche de Magistrati, e Reggimenti per causa di Contumacie, ò altro; così accadendo casi ne quali fossero seguite ballottazioni disordinate, e contro le Leggi debba
prat-

pratticarsi la forma solita dell'Intromissioni juris ordine servato delli Avogadori di Commun.

Nell'elezioni, e ballottazioni poi, che si havefsero à fare, nascendo alcun dubbio sopra di esse non possano li Consiglieri in conformità di quello dispone il Decreto di questo Consiglio del 1563. 12. Settembre, ne ad istanza de particolari, ne motu proprio, formar alcuna dichiarazione per habilitar, ò escluder dalle Ballottazioni per Contumacie, ò altro nei termini assignati dalle Leggi, se non nel tempo, e luogo ove nascesse, il dubbio, e sopra il fatto delle ballottazioni stesse, che fossero per seguire ne Consigli.

Nella proposizione delle Voci, che devono di tempo in tempo esser scielte per la elezione delle Cariche da questo Maggior Consiglio pregiudicialissimo, e qualche abuso sopra ciò introdotto del confonderli l'ordine sommamente necessario.

Doveran perciò li Consiglieri in conformità di quello dispongono molti Decreti, e particolarmente quello del 1585. 4. Agosto, poner in proposta, e far seguir sempre l'elezione delle Voci per ordine de tempi, e per anzianità delle medesime dalle Leggi stabilite. Dovendosi praticar in virtù della stessa Parte, che il Serenissimo Principe; al quale è principalmente raccomandato questo Decreto, lo facci essequire, ovvero in sua assenza il Capo di Quaranta di maggior età dia ogni giorno di Consiglio il giuramento ad essi Consiglieri per la sua intiera essecuzione.

Ne-

Neccessario è pure à vantaggio del Publico servizio, che le Parti, che sono prese nel Consiglio di Pregadi, con la condizione d'esser poste nel Maggior Consiglio habbino il dovuto effetto: Mentre però si vede alcune volte non essequito questo buon Ordine stabilito con la Deliberazione del 1524. 25. Settembre, e ritardata per questa via l'osservanza particolarmente di Deliberazioni importanti, e gravi.

Restino perciò li Consiglieri Nostri incaricati all'avvenire à far eleggere, e proporre nelle due prime riduzioni di questo Consiglio tutti quei Decreti, che nel Senato fossero stati li giorni antecedenti presi con l'obbligo stesso; dovendo li Segretarij, che haveranno proposte le medesime Parti nel Senato portarle di tempo in tempo sotto l'occhio della Signoria Nostra, e consignarle al Segretario di essa per l'effetto sopradetto. Et in caso che sopra li sudetti Decreti vi fosse qualche Disputa, & opposizione, se non fossero discese, e sostenute le Parti da Consiglieri, e Capi di Quaranta debbano supplire li Savij del Consiglio, e massime quello di Settimana, che le haverà proposte in Senato; così, che non resti per deficienza di che lo sostenti pregiudicato il Publico servizio. A questo fine perciò tiano tenuti li Savij stessi di Settimana in conformità di quello dispongono le Leggi prima di proporre le Parti medesime in Senato farle leggere nel Collegio à notizia della Signoria Nostra per lume dovuto, e particolare di essa.

I

E per-

E perche invigorite dalla Publica autorità restino in ogni tempo le sudette prudenti ordinazioni osservate s'intendano incorso nella pena de Ducati cinquecento quelli de Consiglieri, che in ogni tempo intieramente non essequissero quanto è di sopra espresso, potendo cadauno de Consiglieri stessi levar la pena à gl'altri, che trasgredissero, come pure possano farlo li Capi di Quaranta, & Avogadori di Commun, e nel particolare delle Parti del Senato non proposte al Maggior Consiglio sijno in libertà anco di praticarlo li Savij stessi del Consiglio.

MDCLXXVI. Adì 23. Agosto. Nel Maggior Consiglio.

LE Legazioni di congratulazione, che nell'elezioni de Serenissimi Principi Nostri sono dalle Communità delle Città, e Luoghi dello Stato inviate portan seco gli atti dell'ossequio, e della fede de Sudditi, e servon di decoro, e venerazione alla Publica Maestà. Mà l'esperienza dell'ultimo caso hà fatto conoscere riuscir unitamente di gravissimo peso alle fortune de Sudditi per la rilevanza de dispendij nel numerofo accompagnamento de gli Ambasciatori, e nella pompa del seguito. Con prudenti Decreti di questo Consiglio del 1566. 7. Zugno, e 1615. 5. Novembre restò prescritta, e moderata la forma di farsi tali Ambasciarie. Vedendosi però non osservata l'obbedienza, e promossi da ciò essenzialissimo disordine

dine con aggravij pesanti alle Città, & à Sudditi, e con divertimento alla facilità delle riscossioni delle Publiche Rendite.

L'Anderà Parte, che quando dalla prudenza del Senato fosse stimato proprio al permetter la venuta delle sudette Legazioni, non possano gl' Oratori portarli, se non con la forma moderata, e con l' accompagnamento prescritto dalli sudetti Decreti 1566. 7. Zugno, e 1615. 5. Novembre sotto le pene, e prescrizioni stabilite dalle stesse deliberazioni, & in oltre sotto il rigore d'incorrer gl' Ambasciatori, che trasgredissero nell'incapacità ad esser più admessi ad alcun Grado, o Carica ne' loro Consegli; l'effecuzione del presente Decreto sij demandato à Consiglieri Nostri, restando cadauno di essi obligato à farne seguire l'inviolabile osservanza.

MDCLXXVI. Adi 23. Agosto. In Maggior Consiglio.

TRà i Fondamenti, & Instituti primarij nell' armonica Organization del Governo della Republica Nostra, principale è quello, che li Nobili Nostri, che devon pressieder ne Magistrati alla direzion de medesimi sijno eletti sempre con il concorso de Voti de Consigli, affinche da maggior numero di essi fatta la preelezione di più atti al Publico servizio. Osservandosi però da qualche tempo in quà prevertito questo ottimo metodo, & aperto l'addito à molti disordini, il che merita una propria regolazione.

I 2

L' An-

L'Anderà Parte, che non possa de cœtero farsi dal Serenissimo Principe nominazione di alcun Nobile Nostro in qual si sia Magistrato, ovvero come Aggiunto al medemo, se non con l'autorità, e Decreto di questo Maggior Consiglio; mà tutte l'elezioni, debban esser fatte con la formalità, e ballottazioni ordinarie statuite dalle Leggi, dovendo le nominazioni, che diversamente si facessero intendersi nulle, e di niun valore.

E sia la presente Deliberazione aggiunta alla Promission Ducale, & al Capitolar de Consiglieri Nostri à quali sij particolarmente commesso il farne seguir in ogni tempo la pontuale osservanza.

MDCLXXXVIII. Adi 31. Marzo. In Maggior Consiglio.

PErche la Giustizia distributiva, ch'è uno de principali fondamenti d'ogni ben regolato Governo, fosse amministrata con quella libertà, e sincerità, che si richiede al migliore servizio dello Stato, & alla consolazione commune furono, severamente prohibite le Pratiche, e li Brogli, che à drittura s'oppongono à questo importantissimo oggetto. E se in ogni altro luogo riescono perniciosi; nella radunanza di questo supremo Consiglio producono pessimi effetti; mentre non solo impediscono la scelta dei più sufficienti, e più benemeriti alle Cariche, & à gl' Honori, che si dispensano, mà con la confusione, e col disordine, togliono quel maestoso decoro alla raccolta

Pote-

Potestà della Patria, che più risplende, quanto è più posato, e tranquillo. Varij sono li Magistrati, e propriamente disposti, perche con l'autorità dell' Ufficio, e col vigore delle pene contengano ogni uno nell'obbedienza debita, e necessaria alle Pubbliche Leggi, & ogni Mese giurano in mano di Sua Serenità di star attenti, perche habbiano intiera puntuale osservanza. Mà le provisioni sin hora fatte in questa Materia, non conseguendo tutto l'effetto desiderato, e tale punto essendo di somma rilevanza, che non deve lasciarsi senza gl'opportuni, & aggiustati compensi.

L'Anderà Parte, che come è obligato il Serenissimo Principe, o suo Vice Regnante di chiamare à sè ogni primo Consiglio di Mese li preaccenati Magistrati per dar loro il Giuramento, che con attento studio invigilano all'Effecutori delle Leggi, così sia tenuta la Serenità Sua, o mancando essa per infirmità, o per altro accidente, il Consaglier Vice Dose, scuoprendo alcuno dei stessi Magistrati negligente in qual si sia Parte all'adempimento del proprio debito, farlo prima rendere ammonito, e quando poi tuttavia non si ravvedesse dell'ommissione, habbia obbligo di mandarlo immediate al rigore dalle Leggi prescritte, onde con questo stimolo venga à conseguirli l'ottimo fine della Publica intenzione in una così importante Materia.

E sia la presente registrata nella Promission Ducale, e nel Capitular de Consaglieri per la sua continua inalterabile osservanza.

MDCLXXXVIII. Adi 31. Marzo. In Maggior Consiglio.

LA Casa dell'Arsenal, riguardata sempre con occhio geloso, e vigilante da Sapiientissimi Progenitori, merita quell'attento riflesso, che ben conviene alla sua grave importanza, contenendo in essa la principale difesa dello Stato. In ordine à ciò, è andata la provida maturità del Governo, di tempo in tempo, stabilendo secondo il bisogno, opportuni Decreti per la migliore direzione della medema, e trà gl'altri molto salutare, e proprio, e riuscito quello d'obligare Sua Serenità à trasferirsi collegiamente ogni tre Mesi alla sua Visita, per dar calore all'opere, e per mantenere in buona regola, e lontane da pregiudiciali sconcerti quelle rillevantissime occorrenze. Non potendo però essere, che conferente, & aggiustato il mantenerne viva, migliorarne, e rinforzarne la pratica, onde il considerabile dispendio, che vi corre, sia impiegato con frutto corrispondente del Publico servizio.

L'Anderà Parte, che in conformità di quanto fù deliberato da questo Consiglio sotto li 10. Genaro 1645. sia tenuta Sua Serenità trasferirsi collegiamente alla Visita della Casa dell'Arsenal ogni tre Mesi, & in sua mancanza per infirmità, o per altro accidente, sia obligato il Consaglier, che ne sostenterà la sua Vece ad essequire nello stesso modo la Visita medesima, sotto debito di Sagramen-

to, & oltre l'eccitare, & osservare gl'avanzamenti dei Lavori, come resta dal preaccenato Decreto disposto, habbia particolar mira di contenere ogni uno nella puntualità del proprio Ufficio; E facendosi presentare Note accurate, e distinte di quanto in ogni genere di Lavoro si fosse operato nelli tre Mesi precedenti, e chiamando à sè l'Armigaglio, li Proti principali, e chi più alla sua somma prudenza paresse necessario, si farà rendere informata dello stato preciso delle cose, e particolarmente, se li Patroni destinati à quel Reggimento vi prestino la loro continua personale assistenza, perche il tutto comunicato al Collegio, & al Senato in caso di scoperti abusi, o contravenzioni, possano prenderli quegli'espediti, che fossero dal bisogno ricercati, onde si mantenga nel vigore necessario un'opera di tanto momento, che concerne non meno il decoro; che la sicurezza dello Stato.

E la presente sia aggiunta alla Promission Ducale, e sia registrata nel Capitular de Consiglieri, per la sua puntuale continuata osservanza.

MDCXCVII. Adì 21. Decembre. In Pregadi.

BEN comprendendo la Savia maturità de Maggiori Nostri di quale importanza per il buon governo, e conservazione della Republica, sia il mantenere nella sua libera purità la Giustizia distributiva, hanno in varij tempi promulgato sa-

pientissime Leggi per impedir le corruttele, e gli abusi, per contener ogn'uno, anche con il timor delle pene in osservanza di buoni Instituti; conoscendoti però, che nel progresso de tempi resta in gran parte scemata alle medesime la venerazione, e l'ubbidienza dovuta; conviene con lo stesso lodevole oggetto procurarsi con ogni mezzo possibile la loro puntuale ubbidienza à divertimento de disordini, e de sconcerti, che pregiudicar possono notabilmente al Pubblico bene in Materia tanto gelosa, & importante.

L'Anderà Parte, che salve, e riservate tutte le Leggi in questa Materia disponenti, & alla presente non repugnanti, le quali anzi restar debbano nel suo intiero vigore, sia, e s'intenda di nuovo nella più risoluta maniera prohibito, inherendosi alla Parte del Consiglio di Dieci 1434. 3. Marzo, à tutti li Nobili Nostri, nelle Dimande, che faranno de Magistrati, Officij, Cariche, Reggimenti, o Dignità, che per questo, o per il Consiglio di Pregadi si distribuiscono, l'usar pratiche, maneggi, o preghiere, nè con unione de Parenti, o Amici, nè in altra forma in qual si sia luoco, & occasione, così avanti, come doppo le Ballottazioni, sotto pena à quelli contrafaceessero d'immediata privazione di questo Maggior Consiglio per Anni due continui, e d'ogni altro Consiglio, Collegio, Officio, Carica, o Magistrato, che si trovasse avere, o alla quale fossero stati eletti, e pagar debbano di pena Ducati duecento applicati all'Ac-

all'Accusator se vi farà, il qual farà tenuto secreto, e non v'essendo, siano applicati alla Casa dell' Arsenal, della qual pena siano mandati Debitori à Palazzo, ne possano esser, anco passato detto tempo, provati ad alcun Officio, Magistrato, Consiglio, Collegio come sopra, se non porteranno Fede al Segretario alle Voci dell'effettivo Pagamento della pena sudetta, essendovi Accusator, la pena doverà esser depositata nel Magistrato de Censori, da esser liberamente data allo stesso, o à suoi legittimi Heredi, o Intervenienti.

E perche parimenti fù conosciuto dalla prudenza de Maggiori Nostri, quanto pernizioso, e dannabile eccesso sia il passar, per occasione della distributiva, à giuramenti, così avanti, come doppo le Ballottazioni, havendo per frenare così dannabile eccesso dichiarita tale azione con nome d'infamia, e di contraria direttamente al ben Publico, & alla salvezza della conscienza. Ferma però la prudenza di questo Maggior Consiglio nell' Instituto di massima così salutare.

Sia parimenti preso, e statuito, che se vi farà chi ardisca d'asseverare con giuramento, o senza, o con imprecazione di qual si sia forte, niuna eccettuata, di volere, o non volere alcuno avanti la Ballottazione, o doppo la medesima d'haverlo voluto, o no; sia, e s'intenda incorso irremissibilmente in pena di privazione immediatamente di questo, e d'ogni altro Consiglio, Collegio, Officio, Magistrato, e Dignità, in tutto, e per tutto come sopra,

sopra, per Anni cinque continui, e di Ducati cinquecento applicati all' Accusator, se vi farà, il qual farà tenuto secreto, e non v'essendo alla Casa dell' Arsenal, con le condizioni, obblighi di sopra espressi, il qual Accusator in oltre conseguisca Voce, e facoltà di liberar un Bandito come prescrive il Decreto del Consiglio di Dieci 1588. 13. Ottobre al qual s'abbia relazione.

E perche sopra tutto grave, intolerabile, e scandaloso si rende, che dalla privata autorità, arrogandosi una gran parte di ciò, che è alla sola Giustizia distributiva del Principe riservato, si disponga delle Cariche, & Officij, Consigli, Collegi, e Magistrati della Republica, per via di particolari ragiri, e privati maneggi, passando anco con perniciosissimo esempio, fino à decidere per via di Giudicio delle ragioni, e merito de Concorrenti, con ingiuria, e disprezzo delle Leggi, con mormorazione, e dolore de buoni, è chiamata la sovrana autorità di questo Maggior Consiglio à freno, e castigo di colpa così grave, e di conseguenze sì rimarcabili ad applicarvi il rimedio proporzionato; Però.

Sia la Materia presente demandata à gl'Inquisitori di Stato, in aggiunta di quanto fù loro espresso con il Decreto 1632. 16. Giugno dal Consiglio di Dieci, circa li Barati, e Permute di Ballotte, li quali con le forme solite del loro grave Tribunale, debbano diligentemente invigilar, & inquisire contro simile dannatissima dilinquenza, e trovando

vando colpevoli, passeranno contro d'essi, oltre la maggiore delle sopranominate pene, à tutti quegli altri più gravi, & esemplari castighi, che con la loro maturità conosceranno convenirsi alla qualità sempre gravissima di tal colpa.

Li Delinquenti incorfi in alcuna delle sopradette pene, habbino ad esser nella prima riduzion di questo Maggior Consiglio, susseguente alle loro Condanne publicati, nè possi loro esser fatta grazia, dono, remissione, compensazion, ò diminuzione, in pena à chi proponesse la Parte di Ducati cinquecento da esserle immediate levata da cadauno del Collegio Nostro, dagli Avogadori di Commun, Capi del Consiglio di Dieci, e Censori, & applicati alla Casa dell'Arsenal.

E perche tutte le disposizioni restano inani senza una puntuale effecuzione, decretò già à questo fine la maturità, e previdenza di questo Maggior Consiglio, l'elezion de Censori, e li muni di grande autorità con le Leggi 14. Settembre, e 28. Ottobre 1517. rattivandoli però hora le medesime, ne sia ad essi di nuovo efficacemente raccomandata l'effecuzione, onde la Publica risoluta volontà sia intieramente, & inalterabilmente adempita, facendo così essi, come li Avogadori di Commun, & Auditori Vecchi, e Nuovi caminar li loro Fanti, & osservar da per tutto le Contrafazioni, che vi fossero alle Leggi, & alla presente in particolare, come resta prescritto da quella di questo Maggior Consiglio 1555. 10. Agosto, sotto le pene nella medema espressa.

Al

Al zelo delli Avogadori di Commun sia pur vivamente raccomandato l'adempimento di quanto ad essi spetta in Materia sì importante, e gelosa, e li stessi Auditori Vecchi, e Nuovi effequiscano quanto per la Parte 1489. 26. Agosto del Consiglio di Dieci gli resta prescritto, come da altre, che in tale materia vi fossero.

Per accertarsi in fine, che da cadauno de Magistrati sopranominati sia adempito puntualmente, e perpetuamente quanto resta ad essi commesso, così nell'effequir, come nel far effequir le Leggi stesse.

Sia preso, che resti nel Collegio instituito un Libro intitolato de Giuramenti per causa de Brogli, e Pratiche de Nobili Nostri per Cariche, Officij, Reggimenti, ò Dignità da dispensarsi, tanto da questo Maggior Consiglio, che dal Senato, sopra il quale debbano, prima d'entrar alle Cariche, li Configlieri, li Capi di Quaranta, li Avogadori di Commun, li Censori, li Auditori Vecchi, e Nuovi, scriver di propria mano il seguente Giuramento, oltre quegli'altri, che giusto le Leggi havessero à praticare, da quali non s'intendano per questo dispensati; Giuro Io N. H., che devo entrar à Sacri Evangelij di Dio, che nel corso della Carica effequirò, e farò puntualmente effequir quanto prescrive la Legge del Maggior Consiglio 1697. 27. Dicembre nella Materia de Brogli, e Giuramenti, nè possino senza Fede sottoscritta da uno de Segretarij

Leg-

Leggisti, da esser in Filza conservata, esser da Ministri à quali spetta, admessi all'esercizio delle proprie Cariche, in pena à Ministri stessi, che contrattassero, di privazion de Publici impieghi, e di non poterne mai più essercitare, à quali non possi come sopra esser fatta grazia.

Al terminar delle Cariche stesse repplicar debbino essi Confeglieri, Capi de Quaranta, e Magistrati sopra il detto Libro il giuramento d'haver intieramente essequito quanto nel primo hanno espresso, nè possi il Segretario alle Voci lasciar ballottar alcun Nobile Nostro da dette Cariche, e Magistrati uscito, se non le farà portata Fede di questo secondo Giuramento sottoscritto stessamente da uno de Segretarij Leggisti, in pena ad esso Segretario alle Voci di privazion della Carica, e della Cancellaria Ducal, da non poterli esserli fatta grazia, come sopra è prescritto. Dovendo li attuali Configlieri, Capi di Quaranta, Avogadori, Censori, & Auditori Vecchi, e Nuovi adempir immediate presa la Parte al predetto Giuramento.

Et perche siano da detti Magistrati essequite inalterabilmente le proprie Parti, sia pur ravvivato il Decreto di questo Maggior Confeglio 1688. 31. Marzo, per il quale è tenuta Sua Serenita, & in assenza sua il Confeglier Vice Dose, scoprendo alcuno dei detti Magistrati, o di chi in essi presiede, negligente in qual si sia parte all'adempimento del proprio debito, tanto nel Maggior Confeglio, che nel Senato, anco nel far praticar un quieto seder,

&

& pontual rispetto, e nel Maggior Confeglio un regolato proceder, così nell'andar à Capello, come in ogn'altra cosa, di farlo prima render ammonito, e quando tuttavia non si ravvedesse dell'ommissione, habbi obbligo di mandarlo immediate al rigor delle Leggi, con privazion della Carica, & Bando per due Anni dal Maggior Confeglio, senza poter in detto tempo ad alcuna cosa esser provato, nè le possi esser fatta grazia come sopra, la qual facoltà s'estendi anco à cadaun Confeglier, Capo di Quaranta, Avogador, Capo del Confeglio di Dieci, e Censori reciprocamente.

L'esecuzione della presente, oltre alla Signoria Nostra, e Magistrati sopra nominati, sia anco efficacemente raccomandata à Capi del Confeglio di Dieci; ben certi, che dalla loro auttorità, e zelo sarà fatta in tutte le sue parti essequire, e sia stampata, aggiunta alla Promission Ducal, e Capitolare de Configlieri, & il primo giorno, che si ridurrà questo Maggior Confeglio, dato prima il giuramento sopra gli Evangelij, per la sua esecuzione, sia à cadaun Nobile Nostro consignata; nè possa dalli Nodari Primarij dell'Avogaria di Commun esser per l'avvenire rilasciato ad alcun Nobile Nostro il Bollettino di capitar nel Maggior Confeglio, senza consignarglele una, sotto pena della privazion della Carica, da non essergli fatta grazia come sopra, & sia la presente, previo sempre il giuramento sopra gl'Evangelij, ogni tre mesi, il primo Confeglio del Mele, letta sopra
il

il Lettorin dal Segretario Leggista, che farà quel giorno à Consoglio per sempre rinnovata memoria di questa risoluta Publica volontà, in pena ad esso pure, non l'essequendo, di privazion della Carica, con che, levate le pratiche così dannate, le offese à Sua Divina Maestà, & alla Vergine Santissima, le macchie alle conscienze, & all'honore de Cittadini, caminino le cose con quel metodo, che ricerca il bene, & il servizio della Republica per la perpetua sua conservazione.

Et la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Consoglio.

1697. 27. Dicembre.

Fù posta, e presa nel Maggior Consoglio.

MDCXCIX. Adì 20. Giugno. In Pregadi.

CHE il Decreto preso in questo Consoglio li 6. del corrente letto, e proposto in Maggior Consoglio, e non preso, per non haver havuto il numero stabilito dalle Leggi sij riletto, e riproposto al Maggior Consoglio nel primo Capo, come stà, e giace, e negl'altri Capi regolato nella forma, e con l'aggiunte seguenti.

Adì

Adì 6. Giugno. In Pregadi.

Riflessi di molta prudenza, e di somma importanza rilevano l'Avogadori di Commun attuali, & usciti nell'accompagnar in ordine al Decreto 23. Aprile passato la Raccolta delle Leggi in Materia de Patritij Ecclesiastici: Ricercando l'interesse essenziale della Patria, e la costituzione della Republica Nostra, che con la maturità propria, si vadi à parte à parte provvedendo al bisogno.

Sij preso, che salve, e riservate tutte le Leggi in tal materia disponenti, & alla presente non repugnanti, e particolarmente il Decreto 1622. 19. Febrato del Maggior Consoglio hora letto; sij al medesimo aggiunto, che non possino li Nobili Nostri Originarij Ecclesiastici esser in avvenire Ministri d'alcun Principe Laico, ne possino procurar d'ottenere ad intercessione delli stessi Principi, ne col mezzo de suoi Ministri dalla Curia di Roma, o del Papa qualunque Beneficio Ecclesiastico, o Dignità sotto tutti gl'obligi, e pene contenute in esso Decreto, ch'unito con il presente doverà esser posto nelle Commissioni dei Ambasciatori à Roma, con incarico preciso à medesimi d'invigilar sotto debito di Sagramento ogni volta, che verrà conferito da quella Curia, o dal Papa Beneficio, o Dignità à Nobile Nostro Originario Ecclesiastico per ricavar con qual mezzo l'abbia ottenuto, e se sij stata trasgredita la Legge presente per

per riferirlo pontualmente, e sotto lo stesso debito di giuramento al Senato.

Li Capi del Consiglio di Dieci, sijnno incaricati à divenire con le forme più secrete, e rigorose del loro Consiglio alle più accurate, e necessarie Inquisizioni per venir per tutte le vie, che crederanno proprie in lume de Delinquenti, e per il dovuto castigo.

Segue il Decreto 20. Giugno antedetto.

Credendosi in oltre proprio di prescriverli altre Provisioni.

Sij preso, che come nel Decreto 1487. 19. Luglio del Consiglio di Dieci hora letto viene proibito à quelli, che sono nelle Cariche di Capo del Consiglio di Dieci, d'Avogador di Commun, del Collegio Nostro circa d'haver, & impetrar dalla Corte di Roma, e dalli Ordinarij alcun Beneficio, Dignità, ò altro, ne per sè, ne per li Parenti, come pure ottenere Ducali di raccomandazione di Possesso, ò d'altri, così resti alli sudetti aggiunto à proibizione stessa anco per un' Anno doppo usciti dall'attualità delle Cariche medesime, così per sè, come per li Parenti, che in tutti due questi casi dovranno intenderli solamente; Avo Paterno, Fratello del medemo Avo, Padre, Fratello, Figliolo, Zij Paterni, Nipoti per Figliolo, e Fratello sotto tutti gl'obligi, e pene nello stesso Decreto stabilite.

K

Sij

Sij parimente preso, ch'alcun Nobile Nostro, che in virtù delle Leggi si caccia, e si caccierà per qual si voglia causa nelle materie di Roma non possi in avvenire esser provato alle Ballottazioni di Savij nel Collegio Nostro, ne alla Carica d'Avogador di Commun, ne al Magistrato all'Acque.

Sij in oltre aggiunto al sudetto Decreto, che venendo de cetero eletto alcun Nobile Nostro Ecclesiastico in Nonzio, Internonzio, ò altra Carica dalla Corte di Roma sotto qual si sia Titolo appresso Principi Laici, il di lui Avo Paterno, Fratello del medesimo Avo, Zio Paterno, Padre, Figlioli, Fratelli, Nepoti per Figlioli, ò Fratelli non possi entrar in alcuno de Consigli Nostri secreti per tutto il tempo durerà alcuna delle sudette Cariche in quella persona congiunta nei gradi espressi, e per tre Anni ancora doppo terminata la medesima.

La presente Parte non possi esser per qual si sia causa, ne motu proprio, ne per capo di Publico servizio, ne ad istanza de Prencipi, à quali sij risposto, che ostano le Leggi, sussesta, alterata, dispensata, revocata, dichiarita, ne diversamente interpretata, se la Parte non sarà proposta, e presa con tutti li Voti del Collegio ridotto al suo perfetto numero con li cinque sest del Senato ridotto al numero di cento, e ottanta, e con li cinque sest del Maggior Consiglio ridotto al numero delli ottocento, sempre con la precedente Lettura del presente Decreto, in pena à chi proponesse Parte con-

contro la forma sopra espressa de Ducati due mille da esserli immediate levata senz'altro Consiglio da cadauno delli Avogadori, e cadauno del Collegio Nostro, e d'esser privo del Magistrato, Collegio, o Consiglio, nel quale fosse, & anco privo per dieci Anni susseguenti del Maggior Consiglio.

Sij registrata nel Capitolar del Collegio in quello de Consiglieri, & Avogadori di Commun, e sij ogni mutazione de Savij letta nel Pien Collegio dal Segretario Leggista, in pena di privazione della Carica, da esserli levata da cadaun dei Avogadori, e del Collegio, & ogn'Anno sij fatta legger da Consiglieri nel Maggior Consiglio il primo Consiglio d'Agosto, & anco nel Senato il primo giorno, che si ridurrà il medesimo Mese d'Agosto.

E la presente non s'intendi presa, se non: sarà posta, e presa nel Maggior Consiglio.

1699. Adi 27. Giugno. In Maggior Consiglio.
Fù posta, e presa in Maggior Consiglio.

MDCCII. Adi 10. Febbraro. In Pregadi.

L'Anderà Parte, che secondandosi la Publica volontà in molti Decreti espressa, eletti, che siano soggetti ad alcun Officio, Reggimento, Impiego, o Carica, quale si sij, così ordinaria,

K 2 come

come straordinaria, niuna eccettuata, non possi de coetero, esser proposta Parte d'accrescer loro Salario, dar donativo, o altro, se non con i cinque festi del Collegio Nostro ridotto, che sij al suo intiero numero di tutti gl'Ordini, e del Senato ridotto, che sij al numero di cento, e ottanta almeno, e con la medesima strettezza de cinque festi.

Cadauna deliberazione, che fosse fatta contro il presente Decreto sia nulla, e di niun valor, in pena à quello, che la proponesse, ovvero di alterar il presente Decreto, di privazion immediate dell'Officio, che havesse, e di Ducati mille, de quali sia appostato Debitor al Magistrato de Governatori dell'Intrade, e negl'Alfabetti à Palazzo la qual pena siano incaricati li Governatori stessi d'effigere, praticando le più vigorose effecuzioni, dovendo il Denaro esser applicato alla Casa dell'Arsenal.

L'effecuzione del presente Decreto sia raccomandata alla Signoria Nostra, & à gl'Avogadori di Commun, e possi da cadaun d'essi, tanto Consiglieri, che Avogadori, e del Collegio Nostro, esser levata la pena stessa senz'altro Consiglio, così, che questa risoluta Publica volontà sia intieramente, & in tutte le sue parti eseguita.

Et perche deve con gl'oggetti stessi haverli la maggior attenzione ad ogn'altra dispensa del Publico Denaro per Grazia, furono anco à quest'oggetto prescritte regole salutari, & opportune dall'auto-

autorità del Senato 1639. 28. Settembre, e ravvivate 1695. 29. Settembre, le quali dovendo esser con la puntualità, che si conviene essequite.

Sia pur preso, che ravvivandosi per la loro intera, e puntual essecuzione li precitati Decreti 1639., e 1695. non possi, de cetero esser proposta Parte di Dispensa, o disposizione di Publico Danaro per Grazia, nè in poca, nè in molta quantità, nè dentro, nè fuori della Città, se non con i quattro quinti del Collegio Nostro, come resta prescritto, e proposta sola, e separata da ogn'altra Materia nel Senato con le medesime strettezze, in pena al Savio, che sarà in Settimana, e la proponesse, di Ducati cinquecento, da essergli levata da cadauno del Collegio Nostro, e dagl' Avogadori di Commun senz' altro Consiglio; della qual pena sia appostato Debitor al Magistrato de Governatori dell' Intrade, e negl' Alfabetti à Palazzo, e debba esser esata da' Governatori dell' Intrade, come sopra, & applicato il Danaro alla Casa dell' Arsenal.

E perche questa risoluta Publica volontà habbi ad esser inviolabilmente essequita, sia obligato il Segretario, che noterà la Parte di scriver sotto la medesima, oltre le strettezze, la precisa espressione, che sia stata posta sola, e diversamente essequendo, sia, e s'intendi privo dell' impiego, dovendo per certa notizia d'ogn' uno, esser la presente affissa in copia all'Armaro delle Lettere, ne gli possi esser fatta grazia, che con i cinque festi

K 3 del

del Collegio ridotto al suo intiero numero di tutti gl'Ordini, e del Senato ridotto da cento, e cinquanta in sù, e con le medesime strettezze.

Del presente Decreto sia mandata copia à Revisori, e Regulatori alla Scrittura, & siano incaricati farlo intimar à Raggionati del loro Magistrato, li quali non possino bonificar qual si sia Partita à qualunque Cassa, Reggimento, o Carica, etiam straordinaria, niuna eccettuata, di dispensa di Danaro per grazia, se non haveranno copia autentica del Decreto del Senato, sotto il quale sia annotata, oltre le strettezze, la precisa espressione, che sia stata posta sola in questo Consiglio, e trasgredendo cada in pena di pagar del proprio, e di privazion del Carattere di Raggionato, di che tutto non li possi esser fatta grazia in qualunque modo, e maniera.

E della presente sia mandata copia à gl'Avogadori di Commun, & à Governatori dell' Intrade per quello à cadauno d'essi spetta, come pur anche sia posta nel Capitular de Consiglieri.

MDCCIX. Adì 14. Maggio. In Maggior Consiglio.

PRescrittesi in varij tempi quelle regole, che sono state dalla maturità de Progenitori Nostri conosciute conferenti per la buona direzione della Chiesa di San Marco, Reggio Juspatronato di Sua Serenità, furono anche studiosissimi nell'

nell' attenzione di conservarlo con quella gelosia, che esige la sua importanza.

Affinche poi venissero diretti li affari concernenti la sua ben regolata economia, fù in oltre stabilito con il Decreto di questo Maggior Consiglio 1556. 7. Giugno, che nelle materie in esso dichiarate fossero, unitamente alla venerabile persona di Sua Serenità, dal Minor Consiglio composto delli Consiglieri, Capi di Quaranta, e Procuratori della Chiesa di San Marco, prese quelle Deliberazioni, che si reputassero opportune.

Mà, mentre il numero delli medesimi Procuratori si trova hora di molto esteso, conosce necessario la Publica prudenza, affinche si conservino li savij oggetti, e finì in esso Decreto espressi, di stabilir per l'avvenire quelle misure, che si accomodino allo stato delle congiunture presenti, colla giusta proporzione di quel Confesso; Però.

L'Anderà Parte, che il detto Minor Consiglio, ogni qual volta il bisogno ricercarà la sua riduzione, sia, e s'intenda, oltre la rispettabile persona del Serenissimo Principe, composto delli sei Consiglieri, delli tre Capi di Quaranta, e di tre delli Procuratori della Chiesa di San Marco.

Acciò poi tutto proceda con quell'ordine, che fù sempre della mente Publica, dovrà la Signoria Nostra con il suo zelo invigilare, perche li punti spettanti la Chiesa di San Marco, e dichiariti nella Promission Ducale, siano intieramente essequiti; così, che la giurisdizione del sopra riferito Reg-

gio Juspatronato resti in qualunque caso, e tempo immune, e sottratta da ogni pregiudicio. Nascendo poi il caso di alcuna controversia, debba essere convocato il Minor Consiglio, per diffinirla con quelle proposizioni, che per propria prudenza si conosceranno a questo oggetto necessarie, salva ad ogn'uno la facoltà concessagli dal Decreto 1556. 7. Zugno, dovendo in ogni tempo essere dalla Cancellaria, Procuratia, & ogn'altro luogo, che bisognasse, somministrare quelle carte, e lumi, che appartenessero alla Materia.

La presente Deliberazione sia aggiunta alla Promission Ducale, al Capitolar de Consiglieri, e mandata nella Procuratia di Supra per la sua osservanza, & esecuzione.

f. Giacomo Minio
f. Piero Garzoni
f. Zuanne Corner
f. Vincenzo Grimani
M. Carlo Rugini Kav. Proc.

Correttori.

Gasparo Marino Segr.

MDCLXXII. Adi 23. Novembre. In Pregadi.

CON prudenti riflessi, e saggi sentimenti hanno i Presidenti del Consiglio di Quaranta al Criminal rappresentato nelle Scritture già lette nella materia importantissima degl' Officij li gravi

gravi disordini, & inconvenienti, che corrono à danno, e detrimento Pubblico essenzialissimo; Come però merita la loro applicazione, e vigilanza una distinta commendazione, così conviene con giusto compenso troncar il corso, e ricidere il filo à tanti dannati perniciosi abusi; Però.

L'Anderà Parte, ch'inherendo al savio raccordo dei medesimi Presidenti, il primo giorno di riduzione del Senato siano per Scrutinio d'esso eletti tre Inquisitori: Possano esser tolti da ogni luoco etiam continuo, e con pena eccettuati quelli del Collegio Nostro. Non possano rifiutar sotto tutte le pene de rifiutanti Ambasciarie à Teste Coronate, ne dispensarsi, che con li quattro quinti del Collegio, e del Senato. Durar debbano anno uno, e meli sei di rispetto senza esser provati ad alcun Magistrato, Officio, ò Reggimento. Fatta l'elezione doveranno gl'Inquisitori invitar con Proclami gl'Abitanti in questa Città nel termine di mese uno, in Terra Ferma due, e nello Stato da Mar quattro, che possedono Officij, Carichi, Emolumenti, Provvigioni, ò qual si sia Grazia ottenuta dal Consiglio di Quaranta, ò dal Senato approvata nel Maggior Consiglio à presentarne la nota non solo, ma il fondamento ancora, in virtù del quale ne stanno al possesso, dichiarando quelli, che ometteranno di presentare le loro Grazie, e Titoli nei tempi prescritti decaduti dal beneficio.

Ricevute, che averanno le note da Particolari speciale incarico del Magistrato sarà l'inquirere fo-

pra la rendita, & entrata, che ricavano con la più esatta diligenza, valendosi della Decima, delle locazioni, e di quegli altri mezzi, con quali possono poner in chiaro la verità, esaminando particolarmente i Sostituti à qual oltre le altre pene sia prescritta quella di non poter in vita esercitar alcun Carico, quando la tenessero occulta.

Se le Grazie saranno con espressione di precisa, e limitata rendita, trovandola al confronto dell'Inquisizione eccedente alla Grazia, ne manderanno essi Inquisitori la nota al Magistrato de'Presidenti sopra le vendite degl'Officij per esser venduti, con obbligo al compratore di corrispondere al Graziato il giusto importar della Grazia, & il sopra più vadi nella Pubblica Cassa, ne trovandosi pronto incontro di vendita debba il sostituto esborfare la Grazia al Graziato, & il di più detratto il Salario, e Gravezza vada à beneficio Pubblico. Le Grazie sopra cose universali d'incerto, & occulto emolumento senz'espressione di rendita, e con parole accortamente introdotte, com'è à dire Signanter ad elezione, ò simili, con quali equivocamente interpretandole si fanno lecito i Particolari di assumere Officij d'Entrata eccedente più migliaia di Ducati, se bene contro la Legge 1534. che obbliga esprimersi la rendita, altrimenti dichiara nulla la Grazia, ad ogni modo per benignità di questo Consiglio siano ridotte à Ducati cento, e cinquanta all'anno per cadauna quando l'eccedino, che è l'ordinario dell'aspettive maggiori concesse per la

la Parte 1579. con l'aggiunta pure delli Ducati dieci, quindici, ovvero vinti al più, che concede oltre la Grazia la Parte 1549. e restino vendute con obbligo, e modo dichiarato.

Se sarà stata supplicata continuazione di Officij, ò Grazie con parole ample, per quali fosse goduto emolumento maggiore del primo richiesto sia permesso solamente quanto fù concesso al primo supplicante. Dovendo de cetero esser proibite simili continuazioni, ne permesse in alcun tempo sotto qual si sia espressione ad oggetto di levare quella perpetuità, che viene dalli Pressidenti del Consiglio di Quaranta al Criminal prudentemente data.

Se sarà stato appresso più di due Officij per una Grazia contro la Parte 1632. ò più d'una Grazia senz'esprimerli la precedente, come ordina la Parte 1534. debbano gl'Officij più di due, e le Grazie posteriori essere parimenti vendute à Pubblico beneficio. Gravissimo pure conoscendosi il pregiudizio della parola, non ostante distruttiva delle Leggi venerabili di questo Consiglio, sotto i prudenti riflessi del qual dovrebbero in ogni caso portarsi quelle, à quali fosse mentre dei privati derogare, siano per questo anco le Grazie concesse con la parola, non ostante, ò altre simili, inquisite, & alla condizione dell'altre.

Mentre però considera la Pubblica prudenza conveniente il suffragare quei Nobili Nostri, Cittadini, & altri Benemeriti, che facessero ricorso, sia

K 6 per-

permesso al Consiglio di Quaranta al Criminal fare una scelta di cento Officij di rendita di Ducati dieci al mese in giù per distribuirli con le forme solite à più meritevoli.

Mà perchè gravissime sono le giatture della Patria à quali conviene riparare col proprio Patrimonio.

Sia preso, che tutti gl'Officij di questa Città, di Terra Ferma, e da Mar, eccettuati li cento espressi, siano una sol volta venduti secondo scaderanno dalle vendite, e grazie approvate dal Maggior Consiglio, quali tutte anche in aspettativa, dovranno restar adempite coll'Annata, così che niente restino pregiudicati li Particolari Graziati giusto le Leggi, à quali non s'intendi punto derogato, anzi tutte in tale materia restar debbano con la sua forza, e conservar sempre illeso il proprio antico vigore.

Il Denaro, che si ricaverà dalla presente vendita resti alla disposizione del Senato per esser impiegato nell'occorrenze più importanti della Patria, e sempre con espressa nominazione di esso nella Parte con la quale sarà del medesimo disposto.

E la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel Maggior Consiglio.

1672. Primo Gennaro.

Fù posta, e presa nel Maggior Consiglio.

Vettor Gradenigo Nod. Duc.

MDCCXXII.

HAnno supplito con pontualità, e con zelo nella diligente Scrittura ora letta alla commissione loro ingionta li Presidenti sopra li Officij Deputati dal Consiglio di Quaranta al Criminal. Oltre alla notizia, che portano quanti siano di presente gli assegnamenti vacati per la morte de Graziati, rilevan pure quello prescrive il Decreto del Maggior Consiglio 1693. 20. Maggio intorno la loro distribuzione, e come in vigor del medesimo non può disponersi se non li cento Officij à beneficio de Particolari, così vedendosi con abuso alterata Massima si salutare con pregiudicio del Pubblico Patrimonio conviene prescriversi ciò, che vaglia nella più risoluta maniera alla sua intiera, e puntuale osservanza; Però.

L'Anderà Parte, che confirmandosi in tutte le sue parti il suddetto Decreto con quanto resta prescritto anche ne precedenti intorno le strettezze, e formalità, con quali devono esser dispensati, li medesimi cento Officij; sia in oltre aggiunto per l'avvenire, che non possa disponersi di alcuna porzione d'assegnamenti d'Officij, e quando mai alcun riguardo essenziale ricercasse, che si dovesse deliberare contro il presente Decreto.

Sia preso, che come prescrive il predetto Decreto non possa se non previe sempre le giurate informazioni dei Presidenti sopra gl'Officij della Quarantia Criminal sospendersi per quella sol volta il pre-

pre-

presente Decreto colle nove Balle de Consiglieri, e Capi de Quaranta, cinque festi del Collegio ridotto al suo perfetto numero, cinque festi del Senato da cento, e ottanta in sù, cinque festi delle ottocento del Maggior Consiglio, e con precedente lettura in ogni luogo della presentse Parte affinché poi seguita coll'ordine predetto la sospensione, possano proponersi, o per via di motu proprio, o per motivo di supplicazione le Grazie maggiori delle riservate come sopra, ovvero in tutto, o in parte derogati à preaccennati Decreti colle formalità però delle nove Balle de Consiglieri, e Capi di Quaranta del Consiglio di Quaranta Civil Vecchio, e delli cinque festi delle ottocento del Maggior Consiglio, restando proibito il farsi tali proposizioni nel giorno del Martedì Santo.

Ne la presente possa esser sospesa, alterata o interpretata se non colle medesime strettezze de cinque festi del Collegio, del Senato, e del Maggior Consiglio proposta da tutti li Consiglieri, e Capi, sotto pena à Ministri de Presidenti sudetti, che ammettessero alcun particolare Graziato di risarcire del proprio, se non si faranno assicurati d'essere stata proposta la Parte della Grazia nel modo sopra espresso.

Il Savio, che pro tempore sarà in Settimana, che facesse alcuna proposizione contro il tenore di questo, e del Decreto del Maggior Consiglio 1693. 20. Maggio cada in pena di Ducati mille da esse-

re

159

re levata immediate da cadauno del Collegio Nostro senz'altro Consiglio, & il Segretario, che la notasse di Ducati cinquecento, coichè di tal modo posto argine alla facilità introdotta nel conceder assegnamenti di Officij, ritornino nella sua intiera osservanza le Leggi tutti in tal materia.

E sia aggiunta la presente Parte nel Capitular de Consiglieri, & in quello de Presidenti sopra gli Officij della Quarantia Criminal con incarico a questi, occorrendo di risponder ad alcuna supplicazione, di arriccordarla sempre per la sua elezione.

MDCCXXII. Adì 21. Agosto. Nel Maggior Consiglio.

Pressiedendo li Consiglieri Nostri, in tutti li più cospicui Consigli della Repubblica, trova conveniente la Pubblica Maturità, che oltre le qualità di virtù, e di prudenza, che in essi devono rissiedere vi sij anco l'età, che faccia risplendere maggiormente il decoro, e l'estimazione, che si deve alla Dignità, che sostengono, Però.

L'Anderà Parte, che non possa in avvenire esser Ballottato alcuno in Consiglier di Venezia, se non averà compito gl'Anni quaranta, salvo però il potervi esser provati con anni trentaotto quelli, che per Reggimenti, e Cariche sostenute ne restassero abilitati dai Decreti di questo Maggior Consiglio, dalle quali Ballottazioni nessuno possa ec-

cet-

160

cettuarsi etiamdio se tenesse dispenfe d'età, ò fosse in altro tempo per averne, non dovendo queste per l'elezione di Consiglier aver mai alcun vigore, & effetto.

Dovendosi poi far qualche conveniente provisione, perchè nella dispensa delle Cariche, che vengono conferite per elezioni dai Serenissimi Principi pro tempore, & in vacanza di Dogado dalla Signoria Nostra, sia osservato il vero metodo, che richiede il buon ordine, & il buon servizio.

Sia preso, che qualunque Carica, che verrà in avvenire disposta dai Serenissimi Dogi (fuorchè l'Ecclesiastiche, e quelle, che lor servono di Corte, e Famiglia) habbia ad esser approvata nel Collegio Nostro, con li due terzi de Voti, come si pratica per alcuni altri Officij, che essi distribuiscono, e lo stesso doverà farli di quelle, che disponesse la Signoria Nostra in tempo di Dogado vacante.

Sia in oltre fermamente statuito, che non possa esser permesso nelle future elezioni, che saran fatte di dette Cariche à quelli, che le saran conferite, il farle esercitar per via di Sostituti in modo alcuno, come cosa totalmente contraria alle Leggi, & espressamente prohibita da quelle di questo Maggior Consiglio 1583. 21. Agosto, 1605. 4. Gennaio, 1656. 8. Maggio, 1674. 3. Febbraro, e 1683. 19. Agosto, mà debbano tutte sostenerle li Principali col loro personale impiego, in pena di perderle

derle irremissibilmente, & d'essere fatto immediate in loro luogo allorché si sappia, che per altre persone le facessero esercitare, e se alcuno dimandasse per qualche onesto motivo dispensa di poner Sostituti, non possa esserle fatta grazia, che con li quattro quinti del Collegio, del Senato, e di questo Maggior Consiglio col numero delle seicento, esclusi il poterli proponer le Parti di tal natura nel giorno del Martedì Santo.

E la presente sia stampata, e posta nella Promission Ducale, e nel Capitolare dei Consiglieri per la sua esecuzione.

(<i>Piero Gargoni.</i>	} <i>Correttori.</i>
(<i>Zuanne Pesaro Kav.</i>	
(<i>Z. Francesco Loredan.</i>	
(<i>Alvise Pisani Kav. e Proc.</i>	
(<i>Andrea da Logge Kav. e Proc.</i>	

Domenico Franceschi Segr.

MDCCXXXIV. Adì 14. Gemaro. In Maggior Consiglio.

Ricercando la Pubblica prudenza, e la Giustizia della distributiva stabilita da tante Leggi, e che è stato sempre il massimo oggetto de Sapientissimi Progenitori, per poter riconoscere, & essaltare il merito, e l'abilità de Soggetti, che sia posto un qualche miglior ordine nell'ele-

elezioni, che sogliono farsi ne'Scrutini di questo Consiglio, & in quello del Pregadi.

L'Anderà Parte, che nelle nomine tutte, che in avvenire si faranno ne'Scrutini di questo Consiglio, & in quello del Pregadi, siano alla presenza del Serenissimo Principe, o del Vice Doge gettate le Tessere, nella maniera stessa, che si pratica nell'elezioni del Consiglio di Dieci, e di Procuratori di San Marco, al qual fine sia del presente Decreto data copia al Segretario alle Voci, con obbligo di eseguirlo, sotto pena della privazione del Carico, e ne sia pur fatta nota dalli Segretari deputati alle Leggi.

La presente Deliberazione sia posta nel Capitolare de Consiglieri, e sia loro raccomandata per la sua puntuale esecuzione, e così ancora alli Avogadori di Commun.

(<i>Pietro Gargoni.</i>	} <i>Correttori.</i>
(<i>Gio: Battista Lippomano.</i>	
(<i>Gio: Francesco Morosini Kav.</i>	
(<i>Andrea Soranzo Proc.</i>	
(<i>Gio: Emo Proc.</i>	

Gasparo Marino Segr.

MDCCXXXVII.

SE col Decreto di questo Consiglio 9. del decorso Febraro benemerita di molto, e ben giustamente si è dichiarata la vigilanza del Magistrato de' Presidenti sopra l'Esazione del Denaro Pubblico Deputati alle Vendite, per quanto colla Scrittura al presente in esecuzione del Decreto medesimo riprodotta si mosse ad esponere, e considerare circa le seguite disposizioni per Grazia di Cariche, e di assegnamenti, oltre li cento riservati Officij contro la volontà di replicate Leggi statutarie, e fondamentali, dirsi deve in ora zelante nulla meno, ed in piena maniera accetta l'esattezza, esperienza, e virtù de' Presidenti sopra gli Officij Deputati dal Consiglio di Quaranta al Criminal per tuttociò coll'altra Scrittura, ch'è stata parimente intesa si persuadon essi di rappresentare sulla Materia stessa delle disposte Cariche, ed assegnamenti per Grazia, dopo il lungo accreditato esame impiegatovi à tenore della ricevuta commissione.

Risvegliato dall'uno, e rischiarato in parte dall'altro de' Magistrati suddetti affare di tal rilevanza, quale lo stabilisce il fine di preservare uno de' più essenziali Capi del Pubblico Patrimonio per il riguardevole suo considerato importare la plausibile conformità nell'oggetto d'una sicura traccia per le scuoperte di abusi in dette disposizioni viene loro d'accrescere il merito anco nel mezzo alla diversità ne' principij, onde appoggiate dimostrano

cogli

cogli annessi fogli, e lumi le attenzioni, che son prodotte.

Riscontrandosi però detti fogli discrepanti di molto atteso il rispettivo ingrandimento, e minoration del disordine, che vengono di addittare, colicché si riconosce non ancora ridotto il tema à quel chiaro dovuto, e necessario segno, per cui aver possa il Senato facile, e non incerto il modo di vendicare li pregiudizij, gli usurpi, e le contravenzioni alle Leggi, che nel proposito fosse corie susseguentemente all'anno 1672., e risoluto egli essendo, allorchè tutto sia posto nella vera sua luce, di vigorosamente opporvisi per il passato, e per l'avvenire con tutti li modi possibili, e colla più efficace riconferma intanto delle Leggi antedette, s'intenderà per quello attiene alla prima parte del tempo decorso deliberato, che abbino entrambi li riferiti Magistrati ad unirsi sollecitamente in Conferenza, e desumendo eccitamento alle più pesate applicazioni dal proprio gradito zelo, e dalla gravità del punto, che certamente impegnar deve à frequenti, e non intermessi esami, condursi alla certa liquidazione de' fatti, verificare in qual numero sussistessero le abusive detenzioni, ò continuazioni nelle Famiglie d'assegnamenti, e Cariche separarle da quelle, che fossero possedute con legittimità di Titolo, confrontare perciò le concessioni con l'ordinazion de' Decreti, e ponere in somma la verità nella sua dovuta evidenza, per indi con accertate notizie dar regola alle Pubbliche

che determinazioni, pronte sempre à redimere questa importante rendita da quei disordini, ne quali si rinovasse involuta.

Anzi per la Scrittura de' Presidenti sopra l'Esazione del Danaro Pubblico Deputati alle Vendite sentendosi lo studio in che versarono fin d'allora, onde praticare le necessarie liquidazioni sopra altre Cariche della Dominante, Terra Ferma, e Luoghi da Mare, crederli dovendo dopo lo spazio di molti mesi pronti li lumi in tale articolo stessamente, faran li Presidenti medesimi di ciò pure argomento alla Conferenza ingionta, e ne dovrà assieme col rimanente esser dato conto del risultato, perchè anche in questo Capo corretto sia ogni pregiudicio.

Osservandosi inoltre, che in appello alle nominate Leggi del Maggior Consiglio 1672. primo Gennaio, e 1693. 20. Maggio, come pure à quelle del Senato 1722. 20. Giugno, e 1725. 30. Maggio provvide questo stesso Consiglio agl'inconvenienti con altre tre successive dell'anno 1734, si attenderà dalla nota puntualità de prefatti Presidenti sopra gl'Officij di risapere se da detto anno 1734 (il che per esser contrario a forti Leggi recentemente rin vigorite si farà ben degno de' più validi compensi) sianli conseguiti Assegnamenti, e Cariche con abuso, quali, & à chi concesse, sicchè in tal punto egualmente con ferma risoluzione addattar li provvedimenti opportuni.

E mentre questa all'espressa intenzione frettar

con-

conviene il proseguimento nell'accordati le suddette Grazie ulteriori alli cento Officij la distribuzione de' quali avrà à continuare secondo fù nella istituzion de medesimi decretato vengono col presente di ravvivarli in forma determinata, e costante tutte le mentovate deliberazioni, e particolarmente quella de 20. Giugno 1722., che con maggior precisione le antecedenti raccoglie, cosicchè, salva la dispensa de predetti cento Officij, non possa in avvenire disponersi ò in tutto, ò in parte di alcun assegnamento, ò Carica per via di Grazia, mà debba immediate nella esazione di vacanza procurarsene, questa alle antiche prescrizioni la vendita.

Qualora poi concorressero riflessi tali, che consigliassero lo stabilire diversamente, ciò farsi non possa, se non previe in qualunque caso le giurate informazioni di essi Presidenti sopra gl'Officij del Consiglio di Quaranta al Criminale, & abbia per quella sol volta à sospenderli il presente, e gl'accennati Decreti, con le nove Balle de Consiglieri, e Capi di Quaranta, con li cinque festi del Collegio ridotto al perfetto suo numero, con li cinque festi del Senato da cento, e ottanta in sù, con li cinque festi delle ottocento del Maggior Consiglio, e con precedente lettura in ogni Luogo di questa, e delle Parti surriferite.

Seguita, che fosse con simil ordine la sospensione, sia il proporre ò per via di motu proprio, ò per motivo d'istanza le Grazie oltre li sopradetti

detti cento Officij overo derogante in tutto, o in parte agl'annunciati Decreti, con le formalità tuttavia delle nove Balle de Configlieri, e Capi di Quaranta del Consiglio di Quaranta Civil Vecchio, e delli cinque festi delle ottocento del Maggior Consiglio, fermo il divieto di farli tali proposizioni nel giorno di Martedì Santo.

Non possano il presente, e gl'altri Decreti espressi esser sospesi, alterati, o interpretati, se non colle medesime strettezze de cinque festi del Collegio, del Senato, e del Maggior Consiglio, e ciò con proporzione da farli da tutti li Configlieri, e Capi, e siccome à detti Presidenti sopra gl'Officij commesso resta l'invigilare per l'esecuzione, così à loro Ministri s'intenderà cominata la pena di risarcire del proprio, quando ammettessero alcun particolare Graziato senza essersi assicurati, che la Grazia sia stata nelle maniere individuate proposta.

Il Savio, che pro tempore farà in Settimana, e che facesse proposizione alcuna contro il sentimento di questo, degl'altri, e del Decreto del Maggior Consiglio 1693. 20. Maggio, cada nella pena di Ducati mille da essergli immediate levata da cadauno del Collegio Nostro senz'altro Consiglio, & in quella di Ducati cinquecento il Segretario, che la Parte estendesse, onde chiuso l'adito alle concessioni rimettasi l'intera osservanza delle Pubbliche Leggi, frà quali in quanto ulteriormente disponessero, si riconfermano anco le posteriori de 29. Aprile, 22. Maggio, e 19. Agosto 1734.

Sia

Sia il presente Decreto aggiunto nel Capitolare de Configlieri, ed in quello de Presidenti sopra gl'Officij del Consiglio di Quaranta al Criminal, con incarico à questi di sempre raccordarlo in ogni occasione di dover rispondere prima, che seguono le concessioni antedette.

E ne sia pur data copia alli Presidenti sopra l'Esazione del Danaro Pubblico Deputati alle Vendite, perchè in ciò, che à loro spetta, eseguiscano in conformità.

Giulio Cesare Alberti Nod. Duc.

QUanto grave, altrettanto degno di pronto, e risoluto compenso è il disordine, che corre contrario a replicati Decreti, e salutare Terminazione de Precessori Nostri 5. Maggio 1627. di trascurarsi da Particolari l'immediata consegna delle Pubbliche autentiche nella Cancellaria Ducale, che vengono giornalmente accettate dalla Signoria Nostra con Pubblico diservizio, e molte volte con l'oggetto di togliere, a chi potrebbe addurre sopra d'esse delle proprie ragioni, la cognizione della presentazione, trasferendole a' Magistrati, cui competono l'informazioni. Necessario però riconoscendosi il por freno ad un tale abuso, ed arbitrio, con la presente Terminazione gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Consiglieri infrascritti ordinano risolutamente, che in avvenire ogni Supplica, che sarà prodotta tanto in Pien Collegio, quanto avanti la Signoria Nostra, debba questa prima esser sottoscritta dal Proprietario, o Interveniante, che la presenterà, e nel momento di leggerla doverà il Segretario esprimere il Nome da chi sarà stata prodotta, perchè fatte in seguito le solite annotazioni, debba subito da esso Segretario esser consegnata al Portier Maggior del Collegio, e dal medesimo sia portata in Cancellaria Ducale, e consegnata a chi incombe, onde sia posta nella rispettiva sua Filza, e riguardo alla materia, che trattasse, rilasciandosi poi le Copie giusta il solito per le necessarie infor-

L

ma-

mazioni de' Magistrati, o de' Pubblici Rappresentanti. Doverà in oltre esser formato un Libro, che a rimaner abbia nella sudetta Cancellaria, sopra cui sia fatta Nota del giorno dell' accettazione, con il Nome del Proprietario, o Presentatore, ed a chi saranno state commesse le informazioni, onde in ogni tempo, e da cadauno apparisca la puntuale esecuzione della presente Terminazione, per passare contro a chi contravenisse alla medesima a que' castighi, che saranno creduti opportuni, così che sian tolti quegli abusi tanto pregiudiziali al Pubblico, e privato interesse.

E la presente dovrà esser stampata, ed aggiunta nel Capitolare de' Consiglieri a loro lume.

E ne sia data Copia a chi incombe per l'esecuzione.

CONSIGLIERI.

- (Marc' Antonio Mocenigo.
- (Lomardo Valmarana.
- (Bertucci Dolfin.
- (Marco Flangini.
- (Antonio Condulmer.
- (Angelo Marcello.

Iseppo Zuccato Nod. Duc.

MDCCLVII.

Nell'uso di quell'incessante vigilanza, e plausibile cura, con cui dalla pietà, e zelo del Serenissimo Principe vien riguardata la Chiesa di San Marco suo Jus Patronato, e sua Reggia Capella, essendo venuto di riconoscere, che li metodi che al presente corrono rapporto a sacri suoi Ministri, impegnano per coscienza al più maturo esame, e li gravissimi disordini al più pronto, & efficace rimedio; in voce, e nell'estesa prodotta ne fece d'ogni circostanza partecipe la Signoria Nostra.

Prestate anche avendo la medesima le proprie più serie meditazioni sopra così essenziali argomenti, che riguardano le Ecclesiastiche Leggi, il prescritto dal Sacro Concilio di Trento, e dalle Bolle Pontificie, il vero servizio di Dio Signore, e della Basilica sudetta, & il miglior ordine, e la disciplina del Presbiterio nella Chiesa stessa di San Marco, trova la Signoria Nostra per tutto questo di proporre alli Voti di questo Minor Consiglio l'infrastrate Parti, che faranno ad una ad una separatamente ballottate.

P R I M A.

Prescrive il Sacro Concilio di Trento che niun Chierico possa ordinarsi Sacerdote senza Patrimonio, o Ecclesiastico certo Beneficio, & il Sommo Pontefice Sisto Quinto a pe-

L 2

tizione

tizione pubblica acconsenti, che nella Città di Venezia, quando li Chierici abbiano li requisiti, e le qualità de Jure necessarie, possano esser ordinati Sacerdoti, quantunque non provveduti d'Ecclesiastico Beneficio, o annua Pensione, o Patrimonio, o altri Beni, purchè siano ascritti a qualcheuna delle Chiese di questa Città, e possano ricever dall'Elemosine un qualche modo al proprio sostentamento; ma espressamente dichiara, che da quella Chiesa, a cui fossero ascritti, non possano esser rimossi, o partire, se non provveduti di competente Beneficio, o Pensione sopra frutti Ecclesiastici, quando ciò non avvenisse per particolari demeriti.

Nè l'una, nè l'altra ragione ritrova questo Minor Consiglio avverata nel Sacerdote Don Alvise Zane, poichè riscontrasi esser egli stato depennato dalla Chiesa di San Marco, e dal Libro Paghe unicamente per una Terminazione de' Dilettissimi Procuratori della Procuratia di Supra, per cui in massima si prescrive, che arrivati li Zaghi supplenti per li Chierici Seminatari al grado del Sacerdocio, venghino licenziati dal servizio. Ciò producendo quelle conseguenze, che sono già conosciute dalla maturità di questo Minor Consiglio, però

L'anderà Parte, che per un tal Sacerdote, che non è ascritto ad alcuna delle Chiese di questa Città, nè provveduto di Patrimonio, Beneficio, o Pensione, & il solo frà Chierici del sopradetto genere temporaneo, restar dovendo senza alcun

vigore.

vigore, & effetto la Terminazione fumentovata 1697. 8. Aprile, abbia il suindicato Prè Alvise Zane ad essere rescritto nel Libro Paghe della Procuratia stessa, come Giovane di Coro col solito assegnamento di Ducati vintiuno annui, e partecipare di tutti gl'altri Beneficj, Carichi, Prerogative, & Ottazioni, come gl'altri Giovani di Coro, & esser soggetto a tutti gl'obblighi, condizioni, & appontadure: cosicchè sia in tutto, e per tutto alla condizione d'ogni altro de' Giovani sudetti.

SECONDA.

FU' sempre costante impegno, & istituto di ben regolato governo, che tal conformità si manifestasse trà le Pubbliche ordinazioni, e la più esatta osservanza dell'Ecclesiastiche Leggi, e Costituzioni, che il maggior Culto di Dio Signore ne risultasse, e nel più morigerato contegno del Presbiterio vi comparisce la costante cura della più esata disciplina, e del miglior ordine in servizio delle Chiese. Per questi prudentissimi oggetti si determinò il Consiglio di Dieci specialmente nel Decreto 24 Luglio 1750., e subsequenti a regolare il numero esorbitante de' Chierici delle Chiese Patriarcali, riducendolo alla sola quantità conosciuta necessaria all'esigenza di cadauna Parrocchia. Tutto ciò dà anche motivo alla deliberazione presente di questo Minor Consiglio in rapporto alla Chiesa di San Marco rac-

comandata, oltre alla cura de' Serenissimi Principi pro tempore, de' quali è Jus Patronato, e Real Capella, anche alla costante vigilanza di questo Minor Consiglio; e tanto più necessario riconoscesi il provvedimento, in quanto che variate le circostanze de'tempi, in vista deve essere della vigilanza sua d'addattarcelo alle medesime.

Prender pertanto più non potendosi, come prima facevali da' Chierici ascritti alle Parochie di questa Città, quei Giovani, che in figura di Zagghi li admettevano temporaneamente in Chiesa di San Marco per supplire con essi alle quotidiane inspezioni, e servizio, che prestare non possono personalmente gl'altri Chierici mantenuti, ed educati nel Ducal Seminario di Castello; e non convenendo per alcun riguardo, che questi tali Zagghi, allorchè giunti sono in grado di esser promossi al Sacerdocio, restino senza Chiesa, che come Madre li accolga, e li ricevi, e presti loro il modo col titolo di servitù prestata d'esser ammessi al Sacro Sacerdotale Ministero, giacchè per le medesime mancano di Patrimonio, e di speranza certa di Beneficio: qualità necessarie, e prescritte dal Sacro Concilio di Trento, e dall'antedetta Bolla del Sommo Pontefice Sisto Quinto: E per l'altra parte non essendo conforme al di lui Breve, che ricevino il Sacerdocio, come Figli della Chiesa di San Marco quelli, che come tali non furono mai riconosciuti, e sono tratti per un temporaneo Chiericale servizio, dopo il quale vengono licenziati dalla Chiesa di San

San Marco, e depennati dal Libro Paghe: per tutto ciò, e per il riflesso insieme di non aggravar con il trattenimento continuato, e vitalizio di tal genere di Zaghi, o Sacerdoti, che in progresso di tempo potrebbe rendersi copioso, la Cassa della Chiesa di San Marco a questo deputata,

L'anderà Parte, che non abbia a farsi sotto qualunque colore, o pretesto in qualsivoglia tempo destinazione ulteriore in servizio temporaneo, o perpetuo di tal genere di Serventi Chiericali, che per autorità di questo Minor Consiglio sono, & intendere s'averanno per sempre intieramente aboliti, e soppressi.

In quanto poi alli sedeci, che attualmente esistono, poichè distinguer si possono in tre classi, resta disposto come segue,

Che li sei frà loro nominati nell'unita Nota, che sono ascritti a Chiese Patriarcali, non mancando loro per tal modo l'avanzamento al grado Sacerdotale, abbiano a restituirsi alle loro Chiese, e perciò siano licenziati dal servizio temporaneo della Ducal Chiesa, e Reggia Capella, e depennati per conseguenza dal Libro Paghe.

Che li tre d'età minore non iniziati nella Tonsura, e col solo Abito Chiericale siano pure licenziati dal servizio, e depennati dal Libro Paghe, mà in riflesso di non esser ascritti ad alcuna Chiesa, gli siano in gratificazione pagati dalli Dilettissimi Procuratori della Procuratia di Supra per una volta tanto Ducati quindici per cadauno.

Restano gl'altri sette. Questi non descritti in veruna Chiesa, in età adulta, e con più Ordini minori, dopo un diligente servizio, & irreprehenibile di più Anni, traggono verso di loro li caritatevoli riflessi di questo Minor Consiglio, onde non abbandonarli al più infelice destino, e però,

Sia preso, che ferma la massima, e fissata inibizione di nuove sostituzioni, che in quanto faccia bisogno, anche in ora si riconferma, questi soli sette descritti nella terza classe, permaner abbiano al servizio personale, come Zaghi della Basilica di San Marco per sino che giunti sono al Sacerdocio col solito assegnamento degl'annui Ducati dodici per cadauno, e decorati con le forme solite degl'Esami degl'Esaminadori deputati dal Serenissimo Principe, e delle Fedi stabilite, e Dimissorie di Monsignor Primicerio del sacro carattere Sacerdotale, come Figli permanenti della Basilica sudetta, e Reggia Capella, averanno a rendersi capaci degl'assegnamenti annui stabiliti a Giovani del Coro di Ducati ventuno, e di tutti gl'altri Privileggj, Prerogative, Gradi, & Officj, che de jure, & de facto è capace ognuno d'essi, e faranno pur obbligati in presente come Chierici, & in avvenire come Sacerdoti al servizio della Chiesa, & a tutte l'altre ispezioni, & appontadure dei Giovani di Coro sudetti.

Non dovendo essi sette godere del diritto del Seminario saranno però per partecipare del Beneficio delle Scuole del Canto, e di Grammatica, e se per la loro capacità necessaria se gli ren-

rendesse altra maggior Scuola, continuerà il Serenissimo Principe, come resta ricercato, a concedergli la solita Licenza di portarsi alle Scuole Pubbliche de' Regolari, & a quell'altre ancora, che troverà di sua prudenza, onde non manchi anche ad essi il modo d'erudirsi, e rendersi più atti al servizio di Dio, e della Basilica stessa.

TERZA.

Provedutosi con le Parti precedenti a quei disordini, & inconvenienti, che tanto interessavano la coscienza, e l'Ecclesiastica disciplina così fermamente à cuore di tutte le Pubbliche Leggi, necessario pur si riconosce l'accorrere all'altro, che risultar potrebbe dalla mancanza de' Chierici inservienti alle quotidiane, e molteplici esigenze della Basilica stessa, e Reggia Capella, e ben conveniente provedersi in modo, che incontrati pienamente gl'oggetti sopradetti, non s'aggravi la Cassa, e l'economia della medesima; e però essendo già stato lodevolmente prescritto quello è conveniente circa il numero de' Chierici Seminaristi, e circa il Seminario di Castello nell'ordinazioni de' Serenissimi Principi, e dei Dilettissimi Procuratori, & essendo eziandio invalsa la consuetudine dell'aspettative dell'Elezioni de' Chierici per il Seminario sudetto, trova opportuno questo Minor Consiglio, secondando anche le savie prevenzioni tante volte praticate di deliberare.

Che

¹⁷⁸
Che queste aspettative, compresi li cinque già esistenti, siano ridotte al numero di dodici.

Nelle nuove destinazioni perciò da farsi in presente per giungere al sopranotato numero, egualmente che per l'altre, che si praticassero per l'avvenire, si conserverà il metodo stesso sin ora tenuto; cosicchè l'elezioni abbiano a procedere per turno, la prima dal Serenissimo Principe, la seconda da Monsignor Primicerio, e progressivamente una per cadauno secondo l'ordine dell'età dalli Dilettissimi Procuratori della Procuratia di Supra, con l'avvertenza però sempre, che il nominato non sia minore degl'Anni dieci compiti, nè oltrepassi gl'Anni sedeci.

Rendendosi vacua per l'ingresso d'alcuno d'essi, secondo l'ordine della nomina una, o più dell'aspettative sudette, s'averà a procedere in ogni tempo col metodo sopradetto nelle sostituzioni, che occorreranno, onde sempre si mantenghi il numero dei dodici Chierici minori.

Averanno però così li cinque, ed gl'altri, che in relazione alla presente deliberazione saranno nominati egualmente, che quelli, che di tempo in tempo saranno rimpiazzati a vestire tosto, quando non lo avessero, l'Abito Clericale, e portarsi al servizio personale della Chiesa di San Marco, e godere delle Scuole di Grammatica, e del Canto, e delle Licenze dei Serenissimi Principi per portarsi alle altre Scuole nel caso che per loro tardasse l'incontro d'entrare nel Seminario Ducale, non partecipando però d'alcun annuale

annuale assegnamento, se non entreranno nel Seminario.

Affinchè poi non manchino alla Basilica suddetta Chierici maggiori.

Sia pur preso, che uscendo alcun Chierico per il terminar del tempo, o dei Studj dal Seminario, debba immediate ogn'uno prestare l'opera sua assidua nel servizio personale della Chiesa stessa per sino che sarà giunto al Sacerdocio: ogni ragion volendo, che se maggiore in loro deriva il beneficio, siano questo per conseguire in premio della servitù diligente prestata, che deve dar argomento oltre la pietà, e la Dottrina all'avanzamento, e destinazione nei Carichi, & Officj della Chiesa, e Real Capella.

QUARTA.

IL riconoscere, & esaltare il merito, e l'abilità de' Soggetti nell'adequata distribuzione de' Carichi, & Officj, sù sempre il massimo oggetto de' sapientissimi Progenitori, che con molteplici Leggi hanno posto un tal importantissimo affare nel miglior ordine. E se dalla Pubblica provvidenza, e Giustizia si riconobbe sommamente questo necessario alla felicità del ben regolato Governo, non dissimile deve essere l'impegno di questo Minor Consiglio per veder secondati così savj Instituti anche nelle promozioni ai gradi, & Officj della Ducal Chiesa di San Marco, disponendo le cose in modo, che gl'Officiatori di quella

la destati dalla speranza di conseguir onore, e frutto alle loro fatiche, infervorino se stessi con assiduità, con studio, e con zelo nel miglior Culto di Dio, e servizio della Chiesa medesima, tanto più che attendono l'avanzamento proprio qual mercede dell'opera, e qual patrimonio nelle sacre Sacerdotali ordinazioni stabilito.

Prescritto perciò ritrovandosi dal Decreto del Senato 25. Maggio 1719., che per vacanza divenendo li Dilettissimi Procuratori di Supra all'elezione d'alcun Prete a Carichi, & Officj di qualunque genere ammovibili nel modo, e come furono, e sono della Chiesa di San Marco, alle quali essi Procuratori sono soliti di divenire, non possino però farlo, se non di chi fosse del grembo di detta Chiesa: e convenendo egualmente, che l'elezione stessa sia premio di diligente opera, di lungo servizio, della virtù, e dell'esemplarità della vita Religiosa, però

L'anderà Parte, che non possa admettersi al concorso de' Carichi, & Officj della Ducal Chiesa se non quei Sacerdoti, che fossero del grembo della medesima, d'età d'Anni trenta, e che da cinque Anni almeno ascritti fossero al detto Sacro Sacerdotale Ordine.

Le promozioni poi averanno a succedere per ordine de' gradi. Et acciochè queste succedino regolatamente, s'addotta da questo Minor Consiglio, quanto s'attrova registrato con la firma della Signoria Nostra nel 1543. vivente, e disponente il Serenissimo Principe Domino Francesco Donado,

nado, cioè che ai casi delle vacanze per il Reverendo Vicario della Chiesa di San Marco, e per li quattro Canonici più vecchj siano riconosciuti, e frà loro ballottati quattro dei più sufficienti, e benemeriti, previo però l'esame, & approvazione. Con la Fede poi di tal esamina- zione, & approvazione segnata con giuramen- to, e di mano propria da cadauno di essi ave- ranno a presentarli alli Dilettissimi Procuratori, che eleggeranno frà questi il più idoneo. Unita- mente poi a queste medesime Fedi, da esser sem- pre custodite da' Cancellieri Inferiori, se ne farà, giusto il solito, la presentazione al Serenissimo Principe, il quale considerata ogni circostanza, e veduta la piena osservanza dell' in ora prescri- to in tale proposito, ne presterà il contentimento proprio, e non parendo a Sua Serenità, che sia il più idoneo, li Dilettissimi Procuratori dove- ranno elegger un'altro delli quattro eletti, & esaminati, come sopra, da esser nuovamente pre- sentato al Serenissimo Principe per l'effetto stesso, onde in tal modo chi s'affattica nel servizio della Chiesa, e si distingue, abbia la mercede conde- gna all'operazioni sue con consolazione de' buo- ni, e per esempio agl'altri per meritarsi coll' eser- cizio delle virtù il premio stabilito alle mede- sime.

E delle presenti deliberazioni sia data copia al Serenissimo Principe, che resta col zelo suo, e con la sua singolare pietà vivamente animato alla continuazione della plausibile cura sua per
il

il puntuale adempimento di quanto viene stabi- lito, e ne sia pur data copia alli Dilettissimi Pro- curatori di Supra, perchè in prova continuata del proprio zelo, e prudenza restino rilasciati gl'or- dini, e disposizioni opportune per l'esecuzione, fermo sempre in presente, & in avvenire quanto resta nelle presenti stabilito, e decretato: do- vendo e li Cancellieri Inferiori, e così pure li Ministri della Procuratia sudetta registrar le de- liberazioni presenti nel Capitulare d'essa a memo- ria, e fondamento appunto dell'avvenire.

Michiel Angelo Marino Segr.

CRedendo questo Minor Consiglio opportuno, e giovevole anche alle buone regole della Chiesa Ducal di San Marco Reggio Jus Patronato di Sua Serenità di ridurre in più chiaro sistema la quarta parte da lui medesimo presa nel giorno 23. Settembre 1757., viene nuovamente di deliberare, che essa quarta parte sia ridotta, & eseguita nel modo infra scritto:

Che non possa amettersi al concorso de Carichi, & Officj della Ducal Chiesa, se non quei Sacerdoti, che fossero del Grembo della medesima, d'età d'anni trenta, e che da cinque anni almeno ascritti fossero al detto Sacro Sacerdotal ordine.

Che le promozioni poi abbiano a succedere per ordine de gradi, cioè dalli Giovini di Coro il Suddiacono, dalli Suddiaconi il Diacono, e dalli Diaconi il Sotto Canonico, rimanendo per gl'altri Serventi, e Ministri il solito metodo.

Che debbano li concorrenti presentarsi alli Dilettissimi Procuratori della Procuratia di Supra con Fedi giurate di Monsignor Vicario di San Marco, e del Maestro di Coro, e Cerimonie del loro assiduo, e buon servizio.

Eletti, che siano dalla rettitudine de Procuratori medesimi, doveranno esser presentati dal Maestro di Coro per ordine espresso delli Dilettissimi Procuratori al Serenissimo Principe per il suo riconoscimento della piena osservanza de requisiti sudetti, in difetto de quali deveniranno li Dilettissimi Pro-

Pro-

Procuratori a sostituzione, che tutti li adempia, onde in tal modo chi s'affattica nel servizio della Chiesa abbia la mercede condegna all'operazioni sue con consolazione de buoni, e per esempio degl'altri.

È della presente deliberazione sia data copia al Serenissimo Principe, che resta col zelo suo, e con la sua singolare pietà vivamente animato alla continuazione della plausibile cura sua per il puntuale adempimento di quanto viene stabilito con la presente assieme con tutto quello si è decretato nell'altre tre parti prese nel giorno 23. Settembre 1757; e ne sia pur data copia alli Dilettissimi Procuratori di Supra, perchè in prova continuata del proprio zelo, e prudenza restino rilasciati gl'ordini, e disposizioni opportune per l'esecuzione delle cose loro spettanti; dovendo e li Cancellieri Inferiori, e li Ministri della Procuratia sudetta registrar la deliberazione presente assieme coll'altre tre parti nel Capitular d'essa a memoria, e fondamento appunto dell'avvenire.

Michele Angelo Marino Segr.

REPERTORIUM.

G iuramento di far bene, & realmente la Consigliaria, con quanto Salario si deve avere Car. 3.
 Debbo haver in Casa un Capitular 4
 Di osservar il Capitular sotto pena di Lire cento 4
 Dal Serenissimo Principe sia osservato il mio Capitular 5
 Son tenuto, che li Configlieri futuri giurino in termine di un Mese 5
 Per quanto tempo sij per star Configlier 6
 Eletto, che sij ad alcun Reggimento, debbo continuar fino al far del Successore 6
 Se non venirò a Palazzo per giorni quindici farò fuori di Configlier 7
 Il modo di darli licenza l' uno con l' altro di andar fuori 7
 Del venir ogni giorno a Palazzo, & dare audienza 8
 La pena, che mi deve esser data s' io non venirò 8
 Le decision delle Cause farò a Boffoli, e Ballotte 9
 Non ordinarò Lettere, o Terminazion, se non quando Io sentirò al Tribunal 10
 Quattro Configlieri si sottoscrivino alle Lettere 10
 Li Ordeni consultadi per li Configlieri siano registradi 11
 Il modo di scriver a Roma in Materia de Beneficj 11

Lettere de Possessi da Ducati cento in suso si scrivono per il Consiglio di Pregadi 12
 Non potemo udire Dimande, che d'altre Corti s' impedissero 12
 Darò opera di compire la Giustizia, & equità per tutti 13
 Di redur a fine, & compimento tutte le petitioni 13
 La risposta, che farà il Serenissimo Principe senza la volontà della maggior parte de Configlieri non vaglia 13
 I Configlieri dicano al Serenissimo Principe, che l'compia le deliberazioni fatte per la maggior parte de Configlieri 14
 Che devono entrare in loco de Configlieri espulsi 14
 Quando tutti saremo espulsi, tutti doveremo star 15
 Tenirò secreto tutto quello si doverà 15
 Tenirò secreto il tutto, che si dirà di cose private, e circa il libero sentimento di cadauno 16
 Sia inquirito contro li Heretici, & fatti abbruciar 16
 Sia inquirito contra l' offese del Commun 17
 Di favorir li Cinque della Pace, & altro per l' offension 17
 Di favorir, che i Beni di Nostri si recuperino, & similiter de i Beni del Commun 17
 Che le robbe, che per le Nave naufragate si prenderanno si riciperino 18

Di

Di venir a Palazzo il Mercore per il Consiglio di Dieci 18
 Nel giorno, che si farà Consiglio di Dieci non si chiami altro Consiglio 18
 Del ridur il Gran Consiglio, & il modo di sonar la Campana alle hore debite 19
 De l' obligazion di venire a Gran Consiglio, e di non si alterar il suono della Campana 20
 Dapoi il bastar della Campana del Maggior Consiglio, o de Pregadi, si deve incominciare il Consiglio 21
 Non mi astenirò per causa alcuna di venir al Gran Consiglio 22
 Avanti il finir dell'ultima Campana del Gran Consiglio dovemo posponer tutte le altre facende 22
 Dell' Ordine, che hà da tenir il Segretario in notar le Voci, & Magistrati, che si fanno per il Maggior Consiglio 23
 Dapoi cominciata a ballottar una Voce si debba continuar 24
 Non si dia licenza a Savj del Collegio d' uscire del Gran Consiglio, ne ad altri, se non a gli infermi con tutte le Ballotte 25
 Ai Savj del Collegio, o Proveditori all' Armar si possi dar licenza di uscir del Gran Consiglio con quattro Ballotte 25
 Dapoi le vintiquattro hore sonate si deve levar il Gran Consiglio, eccetto li giorni di far giunta, & de i Procuratori 26
 Di con dar a gli Avogadori il Maggior Consiglio doppio dinar 27
 Di osservare le prove de i Nobili 27
 Avanti il finir della Campana debbo venir in Pregadi 27
 Se Io ordinerò alcun Consiglio, & non venirò, caderò a pena 28
 Non si deve portar Armi in alcun Consiglio 28
 De non parlar, ne ingiurar alcuno nel Gran Consiglio, ne in cadaun altro Consiglio 28
 Di espedir prima le cose Pubbliche, & poi le private 30
 Descriver li Nomi di quelli mettono le Parti, & li Secretarij sono obligati di essequir 30
 Avanti il metter delle Parti negli Consigli il Segretario è tenuto dir il numero delle Ballotte, che le Parti richiedono 31
 Indubio s'una Parte è prefa over non, si vadi al Consiglio 31
 Nella metà de i Configlieri differenti dall'altra metà si propone al Consiglio 32
 Oltre li quattro Configlieri se gli altri vogliono metter Scontrari alle Parti loro, lo possino fare, mà, che sia d'una istessa materia 32
 Li Capi di Quaranta possino metter Parte in Gran Consiglio, mà quelle siano lette al Serenissimo Principe, & Configlieri 33
 Li Configlieri hanno l'autorità, che hanno li Savj 34
 Che le Parti Pubbliche si possino ballottar quattro volte al più, & le

& le private due volte in cadaun Consiglio 35
 Che li Consiglieri siano tenuti nelle materie importantissime metter Paro 35
 Tutte le Parti deliberate in Pregadi da mettersi in Gran Consiglio sono tenuti metterle 36
 Del modo, che si hà da tenere nel dar le Licenze di venir à Venezia alli Rettori 36
 Non si può far partire alcun Rettor dal suo Reggimento 37
 Non si può dar termine per andar alli suoi Reggimenti, se non con condizione 38
 Non si può prorogar il tempo ad alcun Official 38
 Non si può permutar li Magistrati, over Officij 39
 Non si può far grazia, che alcun armi Galea, etiam di Patronia 39
 Tutti gli Officij, & Reggimenti si devono dare per il Gran Consiglio 40
 In la Isola di Candia, ne altrove fuor de Golfo, non si possi dar Officio à chi non fosse qui à Venezia presente 41
 Non si possa dar Gravezza alcuna al Cavedal, & al Prò de Imprestidi sotto grave pena 41
 Circa l'Imprestido del Commun 42
 Delle Grazie, che si devono far dell'haver del Commun 42
 Del modo si hà da tenere in far delle Grazie, e di quello è devedato conceder 43
 Che si habbia tuore le Risposte dei Rettori in le Grazie da esser fatte 44

Delle Grazie, che si fanno à Condannati per li Cinque della Pese, & per li Signori di Notte 45
 Le Grazie tre volte ballottate, & non prese siano stracciate 46
 Le Grazie, che si ballotteranno, & li Consiglieri, & Capi di Quaranta ballottino unitamente 46
 Le Grazie non si mettino in più di tre Consigli 47
 Se le Grazie non si prenderanno in tre Consigli 48
 Le Suspensioni non durino più di due Mesi 48
 Le Grazie expedite dal Dominio debbano finirsi in quattro Mesi, altrimenti siano nulle 49
 Le Dimande tutte si debbano expedir trà mesi quattro 50
 Non si possi far grazia di cose Daziate, overo del Commun, ne di Denari del Sal 50
 Non si facci Grazia di alcuno di Dacij Nostri in cadaun luoco 51
 Non si può dar Officij spettanti à Dacij Nostri 51
 Non si facci grazia di Poste, Banco, o Scagno del Commun 52
 Non si può retrattare le Sentenze fatte 52
 De Grazie da esser fatte in Condannati 52
 Li Casali di Candia non si diano per Grazia 53
 Li Formenti o Biave dell' Isola di Candia non si può estrazer per altro, che per Venezia 53
 Non si portino fuori del Golfo Formenti. ne Legumi 54
 * 2 Non

Non si può dar alcun Officio del Commun, ne aspettazion 54
 Non si può per Terminazion dar Nodari di questa Città 54
 E proibito il sostituir in suo luogo 55
 Non si può conceder di far Mercanzia 55
 Non si può aggionger, ne sminuir nelli Capitulari di Venezia 56
 Son tenuto far osservar tutte le Parti 56
 De Salvi Condotti prohibiti 57
 Che si possino tuor le diffese de li Rei placitadi per li Avogadori de Commun, & le non finire al terzo Consiglio non si computino 57
 Ogn'uno è obligato dapoi preso il procieder metter le Parti 58
 Del modo, che si hà à far nel ballottar le Parti 58
 Di non impedir quelli, che trattassero d'inquerir contra Usurpatori delle Rason del Commun 60
 Che le Cause de Presonieri siano à tutte le altre preferite 61
 Che si debba introdur, & dare il Consiglio alle Cause più vecchie 62
 Del tempo, che hanno da parlar gl'Avogadori, & gl'Avvocati 66
 Nel Consiglio di Quaranta al Criminal, quando si placiteranno i Rei, non possi esser introdotto alcuno, se non tre delli suoi presso li Avocati 67
 Dell'haver del Commun, da non esser dispensato 67
 Dell'Arsenal Nostro 68
 Dell'accompagnar il Serenissimo Principe in tutte le Solennità 69
 Di osservar la Solennità di Sant' Isidoro, e di San Vido 69
 Delle Regalie spettanti al Serenissimo Principe 70
 Del portar Veste de Color 71
 Del portar Veste di Zambellotto, & di Scarlato 71
 Del vestir sempre di Scarlato 73
 Di non si levare, o accompagnar Rettori 73
 Di non poter andar à Noze 74
 Delli Debitori de i Contadini 74
 Gli Oratori non si aldino senza Lettere de i Rettori 75
 Del refutar li Beni Paterni 75
 Non posso haver parte di Sal, di Frumento, o Legname 76
 Non posso dimandare alcun don alla Signoria Nostra 76
 Dovemo essequire tutte le Parti in termine di due Mesi 77
 Li Capi di Quaranta astringano gli Avogadori, che faranno negligenti nelle essecuzioni 77
 Quando sarò Consiglier da basso, qual Salario haverò 78
 Li Cenfori siano deputati à i Collegi Criminali in luogo delli Consiglieri 79
 Delli Rei da esser condannati avanti li Consiglieri Inferiori 79
 Son tenuto intender li Ritenti, & le Cause 80
 Del modo di permutar li Rei di Prigion 80
 Debbo dare il Consiglio ad ogni richie-

richiesta de gli Avogadori , &
Sindici 80
Non posso dar audienza à Casa 81
Novo modo per numerar quelli ,
che vengono ultimi à Capello ,
& di partir cadaun Banco di
due parti 81
Reformazione della sopradetta Par-
te in quanto al Banco di So-
pra , & à Cai de Banchi 83
L'obbligo di Sua Serenità , & del-
li Configlieri nell'effazione del
Danaro Pubblico 84
Che la Contumazia delli Confi-
glieri incominci al finir della
Configliaria da basso , & dall'
uffic di Quarantia 87
Che li Configlieri , che faranno
alla Banca non possano andar
per la Città alla Carta in Pia-
za , & in altri luoghi nomi-
nati in detta Parte 88
Della riduzione del Collegio con
li Configlieri in vacanza del
Dogado 88
Modo , & Ordine co'l quale de-
vono esser poste , & ballottate
nel Maggior Consiglio le Par-
ti proposte dalli Configlieri , &
Capi di Quaranta 90
Del rifiutar la Configliaria , & escu-
sarsi per l'età d'Anni settan-
ta 92
Che in caso di mancanza de' quat-
tro Configlieri alla Banca , deb-
bano entrar dei Configlieri In-
feriori per le riduzioni del Se-
nato , o del Gran Consiglio 83
Che li Configlieri , e li Capi di
Quaranta non possano propo-
ner Parte al Gran Consiglio

manco in Sede vacante , se non
sia prima letta nel Collegio 94
Che un solo Configlier possa so-
spender Terminazione in Gran
Consiglio della Signoria 95
Che un solo Configlier non pos-
sa proponer Parte 96
Delle Delegazioni di Cause Ci-
vili da farsi da i Configlieri 96
Circa l'hore della riduzione del
Collegio , e del Senato con l'
obbligo de i Configlieri 101
Che le Grazie de Cittadinanza
Originaria non siano poste nel
Maggior Consiglio il Martedì
Santo 102
Dell'Effazione del Pubblico Danaro ,
& obbligo à Magistrati di capitar
in Collegio 103
Che nell'Elezioni ordinarie , &
extraordinarie de Consigli ven-
gano in tutte quattro l'elezio-
ni Nomi differenti 105
Che il Consiglio di Dieci , & il
Consiglio di Quaranta al Cri-
minal non possano conceder Voci
di liberar Banditi 108
Di ferrar li Configlieri , & il Con-
siglio di Dieci 110
De Salvi Condotti , & Grazie di
concedersi à Condannati 112
Che li Configlieri non possano ef-
fer dispensati dalla Carica , se
non con tre quarti de Voti del
Maggior Consiglio 113
Che il Consiglio di Quaranta al
Criminal non possi conceder Gra-
zie à Banditi , ne dar Salvi Con-
dotti 114
Che non si possi introdur Servi-
tori nel Quaranta uno 115
Che

Che non si possi portar , o far
portar Polizze , o Avviti di for-
te alcuna à quelli , che sono
ferrati nei Numeri per eleger
il Quaranta uno , ne meno à
quelli del Quaranta uno me-
desimo 117
Circa il dispensar il Numero de
Voti nelle Ballottazioni delle
Parti concernente l'elezione del
Sereniss. Principe , & altre pro-
visioni ad essa pertinente 118
Dell'obbligo de Configlieri per la
Promission Ducale , da esser lo-
ro consignata da Leggisti 118
Sopra le hore delle Riduzioni
Pubbliche del Collegio , e del
Senato 120
Del modo di sedere li Configlieri ,
e Capi di Quaranta , così in
Palazzo , come fuori , nei Pia-
toni , & in ogn'altro luoco do-
ve si trova la Sedia , e la per-
sona di Sua Serenità , & che
nelle Processioni , & altri luo-
ghi siano sempre preferiti li Con-
figlieri , e Capi di Quaranta 122
Circa l'elezioni del Scrinio 124
Circa l'elezioni de Cancellieri In-
feriori 125
Seguite Ballottazioni disordinate
dalla Serenissima Signoria , Av-
gadori intromettino 127
Configlieri non formino alcuna
dichiarazione per habilitar , o
escluder dalle Ballottazioni , se
non nel tempo , e luoco ove
nascesse il dubbio , e sopra il
fatto 128
Configlieri facciano le voci per or-
dine , e per anzianità 128

Serenissimo Principe facci essequir
il Decreto 128
Capo di Quaranta in sua assenza
dia il Giuramento à Configlieri
per l'effecuzioni
Configlieri facciano leggere , e pro-
ponere nelle due prime ridu-
zioni del Maggior Consiglio
li Decreti presi dal Senato 129
Li Segretarij , che haveranno pro-
posto le Parti , le consegnino
al Secretario della Serenissima
Signoria 129
Essendovi opposizione , se non fol-
ser disette da Configlieri , e
Capi di Quaranta debbano sup-
plir li Savij del Consiglio , mas-
sime quel di Settimana , che ha-
verà proposto la Parte 129
Savij facciano legger le Parti nel
Collegio 129
Pena à Configlieri non essequir
fero quanto di sopra è det-
to 130
Che le Legazioni , che vengono
à rallegrarsi con Sua Serenità ,
debbono portarsi con forma mo-
derata 130
Che dal Serenissimo Principe non
possa farsi nominazione d'alcun
Nobile in qual si sia Magistrato ,
senza l'autorità del Maggior
Consiglio 132
Obbligo al Serenissimo Principe ,
o al suo Vicegerente di chia-
mare à sè il primo Consiglio
di Mese li soliti Magistrati per
dar loro il giuramento d'invi-
gilar all'effecuzioni delle Leg-
gi in Materia di Pratiche , e
Brogli , caso di negligenza lo
facci

facci render ammonito, e quando non si ravvedesse abbia obbligo di mandarlo al rigor delle Leggi 133

Sia tenuta Sua Serenità trasferirsi ogni tre Mesi alla Visita della Casa dell' Arsenal, & essendo impedito il Vice Dose, sotto debito di Sagramento per essequir quanto resta in detto Decreto espresso 134

Parte in Materia di Brogli, e Giuramenti 27. Dicembre 1697. 135

Parte 1699 20. Giugno. In Materia di Papalissi 143

Parte 1702. 10. Febbraro. In Materia di non poter accrescer Salarj a Officj, Reggimenti, & altre Cariche 147

Parte 1709. 14. Maggio. In Materia della Chiesa di S. Marco 105

1672. 23. Novembre. Parte per elezione di Trè Inquisitori 152

1722. 20. Giugno. Circa le strettezze, e formalità con quali devono essere dispensati licento Officj 157

1722. 21. Agosto. Circa elezione de Configlieri, e Cariche disponibili da Sua Serenità 159

1734. 14. Gennaro. Circa le Nomine delli Scruttini nel Maggior Consiglio, e nel Pregadi 161

1737. 29. Agosto. Circa disposizioni per grazia di Cariche, & Assegnamenti 163

1755. 18. Aprile. Terminazione circa il metodo da osservarsi avanti, e dopo la presentazione delle Suppliche de Particolari 169

1757. 23. Settembre. Parti del Minor Consiglio 171

Prima. Circa il rimetter un Sacerdote in Chiesa di San Marco

Seconda. Circa i Chierici erano temporanei in essa 173

Terza. Circa il quotidiano servizio de Chierici minori, e maggiori in detta Chiesa 177

Quarta. Circa le promozioni ai gradi d'essa 179

1758. 19. Settembre. Parte del Minor Consiglio, che riduce a più chiaro sistema la quarta Parte sudetta, e prescrive il modo d'eseguirila 183